

CODICE DELLA CONCORRENZA

Raccolta sistematica delle norme primarie e secondarie
in materia di tutela e promozione della concorrenza



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



CODICE DELLA CONCORRENZA

Raccolta sistematica delle norme primarie e secondarie
in materia di tutela e promozione della concorrenza

INDICE SOMMARIO

PARTE I - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	14
1. STRUTTURA	14
1.1. Istituzione	14
1.2. Autonomia e indipendenza	14
1.3. Collegio	14
1.4. Organizzazione	15
1.5. Autonomia contabile	28
1.6. Finanziamento	48
1.7. Personale	48
2. ATTRIBUZIONI	49
2.1. <i>Public Enforcement</i> in materia di intese, abusi e concentrazioni	49
2.2. Indagini conoscitive	49
2.3. Poteri consultivi e di segnalazione	50
2.4. Altri pareri settoriali	51
3. RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI	52
3.1. Rapporti con le altre Istituzioni in generale	52
3.2. Rapporti con le Autorità per i servizi di pubblica utilità	52
3.3. Rapporti con le altre Autorità indipendenti	52
3.4. Rapporti con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	53
3.5. Rapporti con il MISE e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	54
3.6. Rapporti con le Autorità di vigilanza nei mercati finanziari	54
3.7. Rapporti con la Commissione Europea e le altre Autorità nazionali di concorrenza	56
PARTE II - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA	60
4. PRINCIPI GENERALI	60
5. INTESE	62
5.1. Nozione	62
5.2. Intese vietate	62
5.3. Nullità delle intese vietate	63
5.4. Esenzioni o deroghe al divieto di intese restrittive	63
5.4.1. <i>Accordi di cooperazione orizzontale</i>	64
5.4.2. <i>Accordi di cooperazione verticale</i>	81

5.4.3. <i>Accordi di trasferimento di tecnologia</i>	94
5.5. Comunicazione volontaria delle intese	102
5.6. Altre comunicazioni della Commissione	103
5.6.1. Definizione di «mercato rilevante»	103
5.6.2. Nozione di «pregiudizio al commercio»	103
5.6.3. Comunicazioni e orientamenti di settore	103
6. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	103
6.1. Divieto di abuso di posizione dominante	103
6.2. Condotte abusive vietate	104
6.3. Comunicazioni della Commissione	104
6.3.1. <i>Nozione di «pregiudizio al commercio»</i>	104
6.3.2. <i>Definizione di «mercato rilevante»</i>	104
6.3.3. <i>Nozione di «posizione dominante»</i>	104
6.3.4. <i>Gli orientamenti sulle priorità di Enforcement</i>	104
6.3.5. <i>«Lettere di orientamento»</i>	104
7. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI	105
7.1. Accertamento delle violazioni antitrust	105
7.1.1. <i>Onere della prova</i>	105
7.1.2. <i>Avvio dell'istruttoria e notifica</i>	105
7.1.3. <i>Diritti di difesa e contraddittorio</i>	106
7.1.4. <i>Diritto di accesso</i>	107
7.1.5. <i>Esercizio dei poteri istruttori</i>	107
7.1.6. <i>Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti</i>	108
7.1.7. <i>Strumenti di indagine all'interno della rete European Competition Network (ECN)</i>	109
7.1.8. <i>Ispezioni</i>	112
7.1.9. <i>Perizie, analisi economiche e statistiche e consultazione di esperti</i>	114
7.1.10. <i>Segreto d'ufficio</i>	114
7.1.11. <i>Pubblici ufficiali</i>	114
7.1.12. <i>Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale</i>	114
7.1.13. <i>Consultazione della Commissione europea prima dell'adozione del provvedimento finale. Avocazione da parte della Commissione</i>	115
7.1.14. <i>Adozione del provvedimento finale</i>	116
7.1.15. <i>Provvedimento di accertamento dell'infrazione, diffida e sanzione, clemenza</i>	116
7.1.16. <i>Inottemperanza alla diffida</i>	116
7.1.17. <i>Tipologia di provvedimenti</i>	116
7.1.18. <i>Pubblicazione del provvedimento finale</i>	116
7.2. Misure cautelari	117
7.2.1. <i>Presupposti</i>	117

7.2.2. Proroga o rinnovo	118
7.2.3. SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO	118
7.3. Impegni	118
7.3.1. Presentazione degli impegni	120
7.3.2. Valutazione dell'idoneità degli impegni	121
7.3.3. Chiusura del procedimento con accettazione degli impegni e loro obbligatorietà	121
7.3.4. Inottemperanza agli impegni	121
7.3.5. Riapertura del procedimento chiuso a seguito dell'accettazione degli impegni	121
7.4. Indagini conoscitive	121
7.5. Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità	121
7.6. Giurisdizione esclusiva, di merito, funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma	121
8. CONCENTRAZIONI	122
8.1. Operazioni di concentrazione di dimensione nazionale	122
8.2. Concentrazioni vietate	122
8.3. Controllo	122
8.4. Concentrazione di dimensione comunitaria	123
8.5. Comunicazioni della Commissione	123
8.6. Poteri del Governo in materia di concentrazione	124
9. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI	124
9.1. Comunicazione delle concentrazioni	124
9.2. Avvio dell'istruttoria	125
9.3. Sospensione temporanea della concentrazione	126
9.4. Conclusione dell'istruttoria per il controllo delle concentrazioni	126
9.5. Sanzioni per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica	126
9.6. Sistema dei rinvii con la Commissione Europea	126
10. IMPRESE PUBBLICHE	130
10.1. Imprese pubbliche e in monopolio legale	130
10.2. Obbligo di separazione societaria	130
10.3. Obbligo di accesso a condizioni equivalenti	130
10.4. Sanzioni per le imprese pubbliche e in monopolio legale	130
10.5. Divieto di autoproduzione	130
10.6. Aiuti di Stato	131
10.6.1. Divieto di aiuti di Stato	131

10.6.2. <i>Deroghe al divieto</i>	131
10.6.3. <i>Obblighi di notifica e standstill</i>	131
10.7. Divieto per gli Stati membri di adottare misure restrittive	132
10.8. Regime delle imprese che svolgono servizi di interesse economico generale	133
10.9. Ambito applicativo della disciplina sulle società a partecipazione pubblica	133
10.10. Limiti alla costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni in società esistenti	135
10.11. Obblighi motivazionali per le Amministrazioni	137
10.12. Deroga all'art. 8, comma 2 <i>bis</i> , L. n. 287/90	137
10.13. Modalità di alienazione delle partecipazioni societarie	138
10.14. Attività di coordinamento del MEF	138
10.15. Società a controllo pubblico affidatarie dirette di contratti pubblici	139
10.16. Società a partecipazione mista pubblico privata	140
10.17. Piani di razionalizzazione delle partecipazioni	141
11. SANZIONI	143
11.1. Ostacolo alle ispezioni e rifiuto (o omissione) di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità	143
11.2. Inottemperanza alle misure cautelari	144
11.3. Inottemperanza agli impegni	145
11.4. Sanzioni in materia di intese vietate o abuso di posizione dominante	145
11.4.1. <i>Diffida e sanzioni</i>	145
11.4.2. <i>Sanzione per inottemperanza alla diffida</i>	146
11.4.3. <i>Sanzione per reiterata inottemperanza</i>	146
11.4.4. <i>Penalità di mora</i>	146
11.4.5. <i>AGCM - Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (delibera 22 ottobre 2014, n. 25152)</i>	146
11.4.6. <i>Competenza delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri</i>	152
11.4.7. <i>Efficacia probatoria dello scambio di informazioni fra la Commissione e le Autorità nazionali</i>	152
11.5. Sanzioni in materia di concentrazioni	152
11.5.1. <i>In caso di concentrazioni vietate</i>	152
11.5.2. <i>In caso di inosservanza agli obblighi di comunicazione preventiva</i>	152
11.6. Sanzioni per le imprese pubbliche e in monopolio legale	152
11.7. Rinvio alla L. n. 689/1981 (legge di depenalizzazione) e garanzie	152
11.8. Programma di clemenza (<i>leniency</i>)	154
11.9. Competenza relativa alla riscossione delle sanzioni	158

11.10. Giurisdizione esclusiva, di merito, funzionale inderogabile del giudice amministrativo	158
12. PRIVATE ENFORCEMENT	159
12.1 Azioni di nullità e di risarcimento del danno	159
12.2. Cooperazione con le giurisdizioni nazionali	170
ELENCO DELLE FONTI CITATE	172

PRESENTAZIONE

Un ambiente giuridico opaco è il primo nemico della concorrenza. Quest'ultima reclama trasparenza, nei comportamenti delle imprese ma anche nelle regole cui vengono assoggettate le imprese concorrenti. Da qui il «Codice della concorrenza»: uno strumento informale, senza l'autorità che circonda le pubblicazioni ospitate sulla Gazzetta ufficiale dello Stato; ma ciò nonostante un ausilio per gli operatori economici, per aiutarli a navigare nelle acque non sempre limpide delle norme vigenti.

A questo scopo, il Codice riflette una particolare impostazione. I materiali che vi sono inclusi vengono infatti sezionati all'interno dei singoli capitoli, sicché ciascun atto normativo può ricadere sotto più capitoli, per parti separate; e ciò permette d'ottenere un quadro normativo omogeneo della disciplina in vigore, nei suoi vari istituti. Per non appesantirne la consultazione, il Codice rinvia al sito *web* (o al *link*, nella sua versione *online*) rispetto a vari documenti di minore rilevanza, quali comunicazioni o decisioni della Commissione europea, nonché taluni regolamenti interni dell'Agcm. La ricerca delle leggi e degli altri atti normativi è infine agevolata dall'Indice analitico che chiude la raccolta.

La selezione e l'organizzazione dei testi si deve a un gruppo di lavoro diretto dal prof. Michele Ainis e coordinato dalla dott.ssa Annalisa Rocchetti; vi hanno preso parte Anna Argentati, Paolo Cassinis, Fausta Giasolli, Silvia Silverio, Antonello Schettino. Prima della sua pubblicazione, il Codice è stato inoltre sottoposto a una consultazione interna, raccogliendo utili suggerimenti dal personale dell'Agcm.

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Le modifiche legislative successive alla pubblicazione della prima edizione hanno reso necessaria un'opera di aggiornamento del Codice della concorrenza.

In particolare, il 2021 è stato un anno ricco di interventi normativi che hanno modificato la disciplina *antitrust*, anche in adempimento degli obblighi nascenti dall'appartenenza all'ordinamento europeo. Tra questi, di fondamentale importanza è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185 (vigente dal 14 dicembre 2021), di attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo di questo lavoro è offrire una raccolta aggiornata e coordinata delle disposizioni che interessano il settore della concorrenza al fine di agevolare l'attività di consultazione degli operatori e degli studiosi e assicurare loro un punto di riferimento chiaro ed attuale.

Per questa ragione si è mantenuta, da un punto di vista sistematico, l'impostazione accolta nella prima edizione e si è proceduto ad un riordino organico attraverso un'attenta verifica delle fonti normative interne ed unionali, altresì considerando le delibere dell'Autorità rilevanti rispetto a specifiche tematiche e le Comunicazioni della Commissione Europea. La comprensione di ogni singola disposizione può essere colta solo indagando e confrontando il disegno complessivo del legislatore.

L'opera di aggiornamento è stata curata da un gruppo di lavoro diretto dal prof. Michele Ainis, coordinato dalla dott.ssa Elisabetta Freni, composto dalle dott.sse Cristiana Ascoti, Silvia Marinoni e Francesca Mattonai.

**PARTE I - AUTORITÀ
GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL
MERCATO**

1. STRUTTURA

1.1. Istituzione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 10 - Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma. (*Omissis*)

1.2. Autonomia e indipendenza

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 10 - Autorità garante della concorrenza e del mercato

(*Omissis*)

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri¹.

(*Omissis*)

1.3. Collegio

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 10 - Autorità garante della concorrenza e del mercato

(*Omissis*)

2. L'Autorità (...) è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria

indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri nell'applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TFUE. I membri dell'Autorità possono essere sollevati dall'incarico solamente quando è applicata la pena accessoria di cui all'articolo 28 del Codice penale con sentenza passata in giudicato; in tali casi, il Collegio dell'Autorità informa i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.

3-bis. I membri e il personale dell'Autorità svolgono i loro compiti ed esercitano i loro poteri ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne.

Essi non sollecitano né accettano istruzioni dal Governo o da altri soggetti pubblici o privati nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri. I membri e il personale dell'Autorità si astengono dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti o con l'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TFUE.

¹ L'articolo 23, comma 1, del decreto- legge n. 201/2011, recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*,

convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ridotto da cinque a tre, compreso il presidente, il numero dei componenti.

3-ter. L'Autorità adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri e il personale dell'Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l'Autorità. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli.

(Omissis)

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

1.4. Organizzazione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 10 - Autorità garante della concorrenza e del mercato

(Omissis)

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

(Omissis)

Delibera AGCM 4 febbraio 2020, n.28145, Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 287/90" indica la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- l'espressione "decreto legislativo n. 145/07" indica il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante norme in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
- l'espressione "decreto legislativo n. 146/07" indica il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante norme in materia di pratiche commerciali scorrette;
- l'espressione "legge n. 215/04" indica la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;
- l'espressione "decreto legislativo n. 206/05" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- l'espressione "Testo Unico" indica il Testo Unico Consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pubblicato sul Bollettino - edizione speciale - supplemento al n. 39/2018 del 22 ottobre 2018;
- l'espressione "Autorità" indica l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità. L'espressione "Componenti" indica i membri dell'Autorità.

TITOLO I - L'AUTORITÀ

Art. 2 - Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione del Presidente o dei Componenti

1. Nella prima riunione, il Presidente e i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di

cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 287/90.

2. Ove il Presidente o un Componente incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 287/90, l'Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate dall'Autorità con l'astensione dell'interessato.

4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

5. In caso di cessazione del Presidente o del Componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3 - Il Presidente

1. Il Presidente convoca le riunioni dell'Autorità, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni della stessa.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Autorità. È responsabile dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali, che cura

e mantiene, attraverso apposito ufficio, in conformità alle deliberazioni dell'Autorità.

Art. 4 - Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto è proposto dal Presidente e nominato dal Collegio tra soggetti appartenenti ai ruoli dell'Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell'avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica e può, a richiesta, essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al Capo di Gabinetto spetta un'indennità stabilita con delibera del Collegio. L'incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Capo di Gabinetto sovrintende all'Ufficio Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, all'Ufficio Stampa, all'Ufficio Ricerche e Biblioteca, all'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico, alla edizione della rivista *online* dell'Autorità (Antitrust and Public Policies Review) e all'edizione di ogni altra pubblicazione a carattere scientifico dell'Autorità nonché all'attività della Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso, e promuove su indicazione del Presidente la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, su tematiche di interesse dell'Autorità. Inoltre, svolge attività di supporto e verifica sulla Relazione Annuale e sulle Audizioni del Presidente e revisiona gli atti sottoposti alla firma del Presidente. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Presidente; può partecipare, ove richiesto, alle riunioni dell'Autorità.

2. Su proposta del Presidente, il Collegio può nominare un Vice Capo di Gabinetto, con funzioni vicarie del Capo di Gabinetto, scelto tra i soggetti appartenenti ai ruoli dell'Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell'avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica e può, a richiesta, essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al Vice Capo di Gabinetto spetta un'indennità stabilita con delibera del Collegio. L'incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 4-bis - Segreterie del Presidente e dei componenti

1. La Segreteria del Presidente svolge compiti di supporto tecnico all'attività istituzionale del Presidente, in particolare con riferimento alla rappresentanza esterna dell'Istituzione e al raccordo con il resto della struttura.

2. La Segreteria di ciascun Componente è composta fino ad un numero di cinque unità tra assistenti e addetti. Le loro funzioni sono stabilite dal Componente stesso.

3. La Segreteria del Capo di Gabinetto è composta fino ad un numero di quattro unità tra assistenti e addetti. Le loro funzioni sono stabilite dal Capo di Gabinetto stesso.

4. Gli assistenti e gli addetti alle Segreterie del Presidente, dei Componenti e del Capo di Gabinetto sono scelti tra i dipendenti dell'Autorità ovvero tra il personale estraneo all'Autorità, in possesso di idonei requisiti, da assumere con apposito contratto a tempo determinato secondo le norme di diritto privato. L'incarico è disposto dal Segretario Generale su indicazione del Presidente, del Componente o del Capo di Gabinetto. Ove si tratti di personale estraneo all'Autorità, il contratto, la cui durata non può superare la cessazione del mandato del Presidente, del Componente o del Capo di Gabinetto, è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 38 e 46 del Testo Unico.

5. Il Presidente può nominare un Portavoce, con funzioni di addetto stampa, informandone il Collegio, assunto - anche in part time - con apposito contratto a tempo determinato secondo le norme di diritto privato, che opera avvalendosi anche della collaborazione dell'Ufficio Stampa. L'incarico cessa allo scadere del mandato del Presidente.

Art. 5 - Convocazione e ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce nella sua sede in Roma. È ammessa mediante apposito atto di convocazione l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni dell'Autorità sono di norma settimanali e sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene

data comunicazione attraverso l'ordine del giorno fissato dal Presidente non oltre il secondo giorno che precede la riunione stessa. Ciascun Componente ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno ed ha il diritto di chiedere, indicandone le ragioni, la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Qualora la richiesta provenga dalla maggioranza dei Componenti, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e l'adunanza è convocata.

3. L'ordine del giorno, di cui al comma 2, attiene a questioni relativamente alle quali la documentazione è stata trasmessa dagli Uffici contestualmente al Presidente, ai Componenti e al Segretario Generale non meno di cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Gli eventuali aggiornamenti della predetta documentazione devono essere trasmessi non oltre il secondo giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

Art. 6 - Riunioni dell'Autorità

1. Per la validità delle riunioni dell'Autorità è necessaria la presenza del Presidente e di un Componente, ovvero di due Componenti.

2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

3. È consentita la partecipazione a distanza alle Riunioni dell'Autorità mediante teleconferenza. In tal caso devono essere assicurate:

a) la possibilità per ciascuno dei Componenti di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso;

b) la contestualità dell'esame e della deliberazione.

4. Salvo che non sia altrimenti disposto dall'Autorità, il Segretario Generale assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Autorità.

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale l'Autorità invita a

partecipare alla riunione il dirigente designato a sostituirlo.

Art. 7 - Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del Componente che ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'art. 3, comma 2.

2. Il voto è sempre palese.

3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 8 - Verbale delle riunioni

1. Il Segretario Generale cura la redazione del verbale della riunione dal quale dovranno risultare i nomi dei presenti, l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione, le conclusioni e il risultato di queste. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri Componenti, cura la redazione del verbale il Componente più giovane di nomina.

2. Il Presidente ed i Componenti possono fare inserire dichiarazioni a verbale nel corso della riunione.

3. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente ed ai Componenti almeno cinque giorni prima della riunione nel corso della quale viene approvato, non oltre tre settimane dopo la riunione cui si riferisce.

4. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai Componenti presenti alla riunione e dal Segretario, sono raccolti e conservati dall'ufficio incaricato dei compiti di segreteria dell'Autorità.

Art. 9 - Missioni del Presidente e dei Componenti

1. Al Presidente e ai Componenti che si recano in missione spetta esclusivamente il rimborso delle spese. Lo stesso trattamento spetta nel caso di non residenza a Roma.

Art. 10 - Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione

1. Salva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da norme di legge e di regolamento, spettano all'Autorità l'indirizzo e il controllo dell'attività amministrativa. L'attuazione dell'indirizzo e la gestione amministrativa competono al Segretario Generale.

2. L'Autorità, periodicamente e comunque all'inizio di ogni anno finanziario, stabilisce nel Piano della Performance gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione.

3. Dell'attività amministrativa e della gestione è responsabile esclusivamente il Segretario Generale.

4. L'Autorità, tramite il Capo di Gabinetto, pone in essere idonei strumenti di controllo strategico e di verifica sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

Art. 11 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale proposto per la nomina dal Presidente al Ministro dello Sviluppo Economico, può essere scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, i dirigenti dell'Autorità o dello Stato e può, a richiesta, essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Sovrintende al funzionamento degli uffici, al fine di assicurarne il buon andamento, e ne risponde al Presidente. Assicura ai Componenti dell'Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

2. A tal fine, il Segretario Generale:

a) coordina l'attività degli uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazione da trasmettere all'Autorità stessa, controllando e valutando, anche avvalendosi del Vice Segretario Generale e dei Direttori Generali, l'attività dei dirigenti;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEGLI UFFICI

c) salvo che non sia altrimenti disposto dall'Autorità, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Autorità stessa e provvede alla verbalizzazione delle sedute;

d) vigila sull'osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;

e) provvede alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle delibere dell'Autorità.

3. Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario Generale può essere coadiuvato, con apposita delibera dell'Autorità, da un Vice Segretario Generale. Il Vice Segretario Generale è scelto dall'Autorità, su proposta del Segretario Generale, preferibilmente tra i dirigenti di livello più elevato.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, lo sostituisce il Vice Segretario Generale o un dirigente delegato dal Segretario Generale, scelto preferibilmente tra i dirigenti di livello più elevato.

Art. 12 - Struttura dell'Autorità

1. La struttura dell'Autorità, con la ripartizione dei compiti tra unità organizzative, è stabilita con deliberazione dell'Autorità, su proposta del Presidente, in ragione delle esigenze funzionali dell'Istituzione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo l'Autorità può istituire un proprio ufficio nella città di Milano cui possono essere affidati compiti di informazione alle istituzioni locali, alle imprese e ai consumatori nonché funzioni di supporto all'attività istituzionale.

3. La struttura dell'Autorità è articolata in Direzioni Generali, Direzioni e Uffici oltre a comprendere il Comitato per le Valutazioni Economiche, il Chief Economist e l'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico.

- Le Direzioni Generali sono strutture dirigenziali articolate in Direzioni e Uffici.

- Le Direzioni sono strutture dirigenziali che possono essere coordinate da una Direzione Generale e articolate in Uffici.

- Gli Uffici sono articolazione di Direzioni Generali o di Direzioni, oppure, quando strutture autonome, svolgono attività di staff.

4. Le Direzioni Generali sono tre:

- Direzione Generale per la Concorrenza;

- Direzione Generale per la Tutela del Consumatore;

- Direzione Generale Amministrazione.

5. La Direzione Generale per la concorrenza è articolata nelle seguenti Direzioni settoriali di concorrenza, le cui rispettive specifiche competenze sono indicate in allegato al presente regolamento (all. 1):

- Direzione Energia e Industria di Base;

- Direzione Comunicazioni;

- Direzione Credito, Poste e Turismo;

- Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti;

- Direzione Manifatturiero e Servizi.

6. Le Direzioni settoriali di concorrenza svolgono, per i settori di rispettiva competenza, attività d'indagine e di analisi delle pratiche restrittive della concorrenza, delle concentrazioni tra imprese e relativamente all'applicazione della disciplina in materia di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché attività inerente la formulazione di segnalazioni e pareri. Le stesse Direzioni provvedono, a tal fine coordinandosi con la Direzione per i Rapporti Comunitari e Internazionali, alle attività di rappresentanza presso i comitati consultivi previsti dai regolamenti di applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza e collaborano in materia di aiuti di stato con la Commissione Europea e con il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, cooperando nella verifica della sussistenza di sussidi concessi in violazione dell'obbligo di notifica preventiva, nonché nella valutazione del loro impatto concorrenziale.

7. La Direzione Generale per la Tutela del Consumatore è articolata nelle seguenti Direzioni settoriali, le cui rispettive specifiche competenze sono indicate in allegato al presente regolamento (all. 2):

- Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio;

- Direzione B - Comunicazioni, finanza e assicurazioni, posta e immobiliare;

- Direzione C - Industria pesante, chimica, farmaceutico e agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi.

8. Le Direzioni settoriali curano ciascuna, per i settori di rispettiva competenza, la trattazione delle questioni relative alle pratiche commerciali scorrette e alle violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti (decreto legislativo n. 206/05), alla pubblicità ingannevole e comparativa (decreto legislativo n. 145/07), alle clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori (art. 37-bis del decreto legislativo n. 206/05) e al divieto di discriminazione (artt. 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esse provvedono agli adempimenti connessi ai relativi procedimenti e, in quest'ambito, curano i rapporti con gli organismi che esercitano competenze analoghe. Quando richiesto ai fini della conduzione dei procedimenti, esse mantengono i necessari contatti con le istituzioni comunitarie, in questo caso in raccordo con la Direzione per i Rapporti Comunitari e Internazionali.

9. La Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, attraverso il call center, svolge le attività di prima informazione e supporto al pubblico, funzionali all'esercizio delle competenze ad essa demandate, fornendo assistenza qualificata al pubblico, orientamento ai consumatori sulle modalità di segnalazione di pratiche commerciali potenzialmente scorrette e informazioni ai segnalanti.

10. La Direzione Generale Amministrazione si articola nella Direzione del Personale, nella Direzione Acquisti e Affari Generali, nella Direzione Bilancio e Ragioneria, nella Direzione Risorse Informative, nella Direzione Sicurezza Informatica.

11. La Direzione del Personale provvede al reclutamento del personale, al suo trattamento giuridico, economico e previdenziale ed all'applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro. Provvede,

inoltre, al trattamento economico e previdenziale del Presidente, dei Componenti e del Capo di Gabinetto. Rileva i fabbisogni di formazione ed aggiornamento professionale, provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali e all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative. Essa si articola nell'Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane e nell'Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale.

12. La Direzione Acquisti e Affari Generali provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità. Essa si articola nell'Ufficio Acquisti e Gestione Contratti e nell'Ufficio Affari Generali.

13. La Direzione Bilancio e Ragioneria cura la predisposizione dei documenti di bilancio, effettua il riscontro sulle operazioni di bilancio e di spesa con funzioni di verifica contabile. Svolge, con l'eventuale supporto delle altre unità organizzative competenti, tutte le attività connesse al finanziamento dell'Autorità. Essa si articola nell'Ufficio Bilancio e Programmazione Economico - Finanziaria e nell'Ufficio Gestione Finanziaria e Verifica Contabile.

14. La Direzione Risorse Informative cura le analisi statistiche dei dati necessari per lo svolgimento dell'attività di Direzioni e Uffici e il supporto nella relativa elaborazione; riceve e soddisfa le esigenze di automazione di Direzioni e Uffici, anche attraverso analisi, sviluppo e realizzazione di prodotti applicativi, archivi documentali e basi dati informatiche funzionali alla gestione dei processi istituzionali e delle risorse; gestisce le basi dati informatiche dell'Autorità, in raccordo con Direzioni e Uffici, ferma restando la facoltà del Segretario generale di demandare, per esigenze di funzionalità, a singole unità organizzative specifici atti di gestione o operazione connesse all'utilizzo o all'alimentazione dei contenuti; cura la realizzazione, gestione e aggiornamento del sito internet dell'Autorità e la pubblicazione

del Bollettino settimanale dell'Autorità, in raccordo con l'Ufficio Stampa. Garantisce inoltre l'erogazione dei servizi informatici e di telecomunicazione, attraverso lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'Autorità e fornendo la necessaria assistenza agli utenti; fornisce supporto alle Direzioni e Uffici competenti per gli adempimenti alle reti di connessione interistituzionale; fornisce assistenza alle Direzioni competenti nello svolgimento delle ispezioni informatiche e svolgimento degli adempimenti a queste connessi o funzionali. Predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, il "Piano annuale di sviluppo informatico" per l'anno successivo, sulla base della preventiva analisi del quadro ordinamentale, delle risorse finanziarie disponibili, dei fabbisogni e del contesto operativo delle unità organizzative e dell'Autorità. Il piano è approvato dall'Autorità su proposta del Segretario generale. Provvede agli adempimenti di propria diretta competenza e coordina le attività necessarie all'implementazione del medesimo piano. Essa si articola nell'Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche e nell'Ufficio Servizi Informatici e Ispettivi.

15. La Direzione Sicurezza Informatica cura gli adempimenti necessari alla protezione dell'integrità dei sistemi informativi dell'Autorità. A tale scopo la Direzione provvede alla definizione e al coordinamento delle relative attività tecniche, anche con riferimento agli standard in materia di sicurezza, nonché alla gestione delle piattaforme software per la valutazione dei livelli di sicurezza dei sistemi informativi. Provvede, inoltre, alla predisposizione del Piano annuale per il contenimento del rischio informatico, sulla base della preventiva analisi del quadro ordinamentale, delle risorse finanziarie disponibili, dei fabbisogni e del contesto operativo delle unità organizzative e dell'Autorità. La Direzione ha infine il compito di coordinare le attività di rilevazione e contrasto in caso di attacchi o abusi informatici.

16. L'Ufficio Ricerche e Biblioteca, che risponde al Capo di Gabinetto e cura la

raccolta dei testi e progetti normativi e delle decisioni giurisprudenziali di interesse per l'Autorità, di carattere nazionale, comunitario e internazionale, assicurando l'informativa dell'Autorità stessa; provvede all'organizzazione e alla gestione della Biblioteca; cura la pubblicazione dei documenti dell'Autorità; garantisce l'informazione sulle attività istituzionali nei confronti dell'esterno (ad eccezione di quella rivolta agli organi di informazione).

17. Il Chief Economist, dotato di una struttura di supporto, collabora all'attività istruttoria, su indicazione del Segretario Generale anche previa richiesta del Direttore Generale per la concorrenza o delle singole direzioni istruttorie, curando l'approfondimento dell'analisi economica dei casi e l'implementazione di metodologie generali di analisi delle situazioni di mercato. Il Chief Economist, inoltre, svolge attività di analisi e valutazione della qualità degli interventi dell'Autorità in materia di tutela della concorrenza tramite verifiche ex post delle analisi impiegate nei casi di maggior rilievo. Il responsabile è scelto tra i dirigenti e i funzionari dell'Autorità che abbiano una consolidata formazione ed esperienza in materia economica, anche a livello internazionale. Ove non sia possibile reperire all'interno dell'Autorità una figura professionale idonea al profilo richiesto, l'incarico potrà essere attribuito, in seguito a selezione pubblica, a soggetti esterni in possesso dei necessari titoli professionali e scientifici.

18. La Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso si articola nell'Ufficio Affari Giuridici e nell'Ufficio Contenzioso. Essa è posta alle dirette dipendenze del Presidente e svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico inerenti all'attività dell'Autorità, fornisce assistenza al Presidente e al Collegio, presta supporto giuridico alle diverse Unità organizzative, esprime pareri su specifiche questioni. Presta supporto alla Direzione per i rapporti Comunitari e Internazionali, per quanto strettamente connesso alle proprie attribuzioni. Segue il contenzioso,

mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

19. La Direzione per i Rapporti Comunitari e Internazionali cura, in raccordo con le Direzioni settoriali della Direzione Generale per la concorrenza e della Direzione Generale per la tutela del consumatore, le relazioni con la Commissione europea, le altre istituzioni comunitarie e tutti gli organismi internazionali e assicura la necessaria cooperazione e informativa nei casi di applicazione decentrata della normativa comunitaria. Essa coadiuva il Collegio in tutte le attività di rappresentanza internazionale, rispondendone direttamente al Presidente. Essa è costituita dall'Ufficio Affari Comunitari e dall'Ufficio Affari Internazionali che segue anche gli sviluppi a livello internazionale della politica e del diritto della concorrenza e dei consumatori.

20. La Direzione Conflitto di Interessi svolge le funzioni assegnate dalla legge n. 215/04 e, in particolare: svolge attività di indagine e di analisi ai fini dell'accertamento delle situazioni di incompatibilità e della sussistenza del conflitto di interessi; cura la raccolta delle dichiarazioni relative ai dati patrimoniali; mantiene i rapporti con altre amministrazioni pubbliche, al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti ad essa affidati; segue, per quanto connesso alle proprie attribuzioni, l'attività normativa e regolamentare in cui siano coinvolti titolari delle cariche di governo.

21. L'Ufficio Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, che risponde al Capo di Gabinetto e coadiuva direttamente il Presidente di cui cura i rapporti esterni e assiste il Presidente e i componenti nella preparazione degli interventi in occasioni pubbliche. Cura inoltre l'immagine e la rappresentanza esterna dell'Autorità presso le Istituzioni e presso il pubblico e l'organizzazione degli eventi a rilevanza esterna, nel rispetto delle strategie e delle politiche istituzionali e in relazione funzionale con l'Ufficio Stampa e la Direzione per i Rapporti Comunitari e Internazionali.

22. L'Ufficio Stampa, che risponde al Capo di Gabinetto e coadiuva direttamente il Presidente, cura i rapporti con gli organi di informazione, provvedendo tra l'altro alla stesura e diffusione dei comunicati stampa relativi all'attività istituzionale del Presidente e dell'Autorità, alla preparazione di interviste e conferenze stampa e assistendo il Presidente e i componenti nella preparazione degli interventi in occasioni pubbliche e nei rapporti con i media.

23. La Direzione Studi e Analisi della Legislazione, che risponde al Segretario Generale e coadiuva anche direttamente il Presidente e il Collegio, svolge attività di ricerca, predispone studi giuridici su tematiche di interesse istituzionale e, in collaborazione con le altre unità organizzative, cura i lavori preparatori per la relazione annuale in Parlamento. Studia l'evoluzione del quadro normativo con particolare riguardo alla nuova produzione legislativa anche al fine di curare, in collaborazione con le altre Unità Organizzative, i lavori preparatori per la relazione annuale al Parlamento e per la segnalazione al Governo ai fini della presentazione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 47 l. 99/2009). Promuove la partecipazione dell'Autorità al dibattito scientifico in ambito accademico e istituzionale.

24. L'Ufficio del Segretario Generale fornisce supporto al Segretario Generale per gli adempimenti legati all'attuazione dell'indirizzo e alla gestione amministrativa. Assicura le attività di segreteria del Segretario Generale, in raccordo con l'Ufficio di Segreteria dell'Autorità. Assiste il Segretario Generale nell'attività di pianificazione e di monitoraggio sull'attuazione degli obiettivi assegnati alle Direzioni Generali in relazione alle priorità e agli indirizzi stabiliti dall'Autorità. Cura l'individuazione di tecniche di valorizzazione e l'attuazione di percorsi formativi del personale dell'Autorità, in raccordo con la Direzione del Personale. Esso definisce, d'intesa con l'Ufficio Affari Giuridici le procedure di pertinenza della Direzione

Generale per la concorrenza, della Direzione Generale per la tutela del consumatore e della Direzione conflitto di interessi assicurando l'uniformità e l'omogeneità dei relativi atti, nonché i necessari raccordi con gli altri uffici dell'Autorità.

25. L'Ufficio di Segreteria dell'Autorità cura gli adempimenti necessari per le riunioni dell'Autorità e provvede alla tenuta dei verbali e delle delibere, curandone la conservazione. Gestisce il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale. Trasmette l'originale delle denunce e delle segnalazioni alle Direzioni e Uffici competenti. Cura la notifica dei provvedimenti alle parti interessate; svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento del Segretario generale anche in raccordo con l'Ufficio del Segretario Generale; svolge le attività relative alla riscossione delle sanzioni; provvede all'organizzazione e alla gestione dell'archivio dei procedimenti conclusi.

26. Il Comitato per le Valutazioni Economiche, che opera alle dirette dipendenze del Collegio e svolge attività di consulenza economica al Presidente ed ai Componenti, sia sui procedimenti istruttori in materia di concorrenza, tutela del consumatore e conflitto di interessi, sia sui poteri segnalatori e consultivi dell'Autorità, formula pareri scritti sulla congruenza economica degli schemi di decisione sottoposti al Collegio e coadiuva l'Autorità nell'individuazione dei settori economici caratterizzati da maggiori criticità concorrenziali. Il Comitato, inoltre, svolge attività di monitoraggio e valutazione degli effetti complessivi di tutti gli interventi dell'Autorità in materia di tutela e promozione della concorrenza e di tutela del consumatore (enforcement e advocacy) in un determinato arco temporale. Esso è composto da dirigenti dell'Autorità, in numero comunque non superiore a quattro. Il responsabile è scelto preferibilmente fra i dirigenti di livello più elevato, al pari dei direttori generali.

27. La Direzione Rating di Legalità segnala al Parlamento le modifiche normative necessarie a promuovere l'introduzione di

principi etici nei comportamenti aziendali, anche in rapporto alla tutela dei consumatori. La Direzione elabora, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. Il responsabile è scelto preferibilmente fra i dirigenti di livello più elevato.

28. L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico, che risponde al Capo di Gabinetto e coadiuva direttamente il Presidente, verifica e valuta l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e ne promuove il miglioramento. Esso svolge, inoltre, l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità. Nelle sue funzioni effettua monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al Collegio, valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Il responsabile può essere scelto fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorità ovvero fra soggetti esterni con esperienza, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo.

29. La Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza cura, coordina e controlla l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione e in tema di trasparenza delle informazioni non procedurali da pubblicare. In particolare, cura la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con particolare riguardo all'analisi dei rischi di corruzione e al

trattamento del rischio; vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, nonché sull'applicazione delle misure preventive in esso previste e sulle azioni successive; pianifica e coordina le attività demandate ai responsabili delle unità organizzative dell'Autorità in materia di anticorruzione e trasparenza; cura la raccolta delle informazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasparenza e ne controlla la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"; verifica e assicura la regolare attuazione delle procedure connesse all'accesso civico; predispone la relazione annuale sull'attività svolta. La Direzione può disporre di risorse proprie oppure avvalersi della collaborazione di altre unità organizzative previamente individuate dal Segretario Generale.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è responsabile della Direzione.

Il responsabile è scelto tra i dirigenti dell'Autorità con una adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Autorità e può mantenere anche la responsabilità di altre unità organizzative.

30. L'Autorità con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, sentite le Organizzazioni Sindacali, può istituire strutture di missione delegate a specifici progetti aventi carattere trasversale. Le strutture di missione vengono costituite per periodi di tempo definiti, in relazione al progetto loro affidato.

Art. 13 - Responsabili di unità organizzative

La responsabilità di Direzioni Generali, Direzioni e Uffici è attribuita con delibera dell'Autorità su proposta del Segretario Generale e sentito il Capo di Gabinetto per le Unità organizzative allo stesso sotto ordinate.

2. La responsabilità di Direzioni Generali è attribuita preferibilmente a dirigenti di livello più elevato.

3. La responsabilità di Direzioni è di norma attribuita ai dipendenti con la qualifica di dirigente, salvo l'affidamento a funzionari di provata esperienza, per specifiche e motivate esigenze organizzative.

4. La responsabilità di Uffici è di norma attribuita ai dipendenti con qualifica di funzionario, salvo l'affidamento a dipendenti con la qualifica di dirigente, per specifiche e motivate esigenze organizzative.

5. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa ha la responsabilità del funzionamento della struttura a cui è preposto, della quale programma, dirige e controlla l'attività.

6. I Direttori Generali svolgono funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo rispetto alle attività delle Direzioni attribuite alla loro competenza.

7. I responsabili delle Direzioni che costituiscono articolazione di Direzione Generale rispondono al rispettivo Direttore Generale dell'andamento complessivo dell'unità organizzativa cui sono preposti.

8. I responsabili di Uffici che costituiscono articolazione di Direzione rispondono al Direttore della stessa dell'andamento dell'unità organizzativa cui sono preposti.

9. Il responsabile della unità organizzativa:

a) d'intesa con il Segretario Generale o con il Capo di Gabinetto per le Unità organizzative allo stesso sotto ordinate, può con proprio provvedimento designare all'interno della unità organizzativa responsabili di aree di attività in relazione a specifici settori o materie, ovvero o in aggiunta può affidare, sempre previa intesa con il Segretario Generale o con il Capo di Gabinetto per le Unità Organizzative allo stesso sotto ordinate, delega vicaria. Delle avvenute designazioni, il Segretario Generale, o il Capo di Gabinetto, informano tempestivamente l'Autorità;

b) riserva a sé stesso o assegna ad altro dipendente la responsabilità di ciascun procedimento;

c) sovrintende ai procedimenti di competenza della unità organizzativa, ne segue costantemente lo sviluppo e ne assicura la conformità agli orientamenti dell'Autorità.

10. Il responsabile dell'unità organizzativa provvede alla valutazione del personale secondo le apposite procedure e propone le iniziative volte alla formazione del personale, concorrendo altresì al loro adempimento.

11. Con delibera dell'Autorità, su proposta del Segretario Generale e sentito il Capo di Gabinetto per le Unità organizzative allo stesso sotto ordinate, è attribuita la funzione di Direttore aggiunto a dipendenti della carriera direttiva con qualifica di dirigente o di funzionario. Il Direttore aggiunto coadiuva il responsabile della unità organizzativa nell'attività di direzione, fatta salva la facoltà di delega. La proposta del Segretario Generale all'Autorità deve indicare le ragioni per le quali si ritiene eventualmente necessario attribuire la funzione di Direttore Aggiunto ad un funzionario in luogo della designazione di uno o più responsabili di area.

12. In caso di protratta assenza o di impedimento del responsabile dell'unità organizzativa, l'Autorità attribuisce, su proposta del Segretario Generale e sentito il Capo di Gabinetto per le Unità organizzative allo stesso sotto ordinate, la responsabilità della stessa al Direttore aggiunto, se nominato, ovvero ad altro funzionario o al responsabile di altra unità organizzativa. In casi eccezionali, la responsabilità può essere affidata al Segretario Generale.

13. Salvo esigenze organizzative oggetto di specifica motivazione e salva l'attribuzione dell'incarico di Vice Segretario Generale, l'Autorità attribuisce gli incarichi di responsabilità di Direzioni ed Uffici a seguito di specifica procedura di selezione comparativa e delle successive manifestazioni di interesse dei dipendenti, stabilendo previamente, con delibera, i requisiti richiesti per gli incarichi ed eventualmente il numero minimo e/o massimo di posizioni per le quali è possibile manifestare il proprio interesse, fermo restando che la proposta del Segretario Generale di cui al comma 1 può avere ad oggetto l'attribuzione di incarichi anche a dirigenti che non abbiano manifestato interesse per quello specifico incarico.

Art. 14 - Assegnazione del personale

1. Il Segretario Generale assegna il personale alle unità organizzative, sentiti i rispettivi responsabili e i dipendenti interessati, sulla base delle esigenze risultanti dai programmi di lavoro predisposti dai responsabili, e ne

informa l'Autorità. I movimenti di personale riguardanti le Unità organizzative sotto ordinate al Capo di Gabinetto sono con lo stesso concordate.

Art. 15 - Controlli interni

1. Il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile si svolge secondo la disciplina prevista dagli articoli del regolamento per l'esercizio dell'autonomia contabile dell'Autorità.

2. Il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, è affidato al Segretario Generale, che si avvale a tal fine delle unità organizzative dell'Autorità ovvero promuove la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni previa delibera dell'Autorità laddove l'intervento degli esperti esterni sia a titolo oneroso. Il Segretario Generale informa periodicamente l'Autorità dell'andamento del controllo di gestione, dandone notizia, per quanto di ragione, al collegio dei revisori.

3. L'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità, è affidata al Capo di Gabinetto che si avvale a tal fine dell'Organismo di cui all'art. 12. Valgono, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'Organismo riferisce all'Autorità, sulla base delle indicazioni del Capo di Gabinetto, almeno semestralmente.

Art. 16 - Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un magistrato della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti dei quali uno è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e l'altro è scelto tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'avvocatura dello Stato, tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari o tra alti dirigenti dello Stato.

Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con deliberazione dell'Autorità; durano in carica quattro anni e non possono essere confermati più di una volta.

2. Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria con particolare riguardo alle procedure contrattuali e formula le proprie osservazioni. Svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;

b) esprime in apposita relazione parere sul progetto di bilancio preventivo nonché sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 17 - Norme applicabili ai procedimenti

1. Gli atti, le fasi, le garanzie, i poteri istruttori relativi ai procedimenti in materia di intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni, nonché alle indagini conoscitive di cui alla legge n. 287/90, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, nonché dalle delibere dell'Autorità n. 16218 del 14 dicembre 2006, n. 16472 del 15 febbraio 2007 (come modificata dalla delibera n. 24219 del 31 gennaio 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31 luglio 2013) e n. 23863 del 6 settembre 2012.

2. I procedimenti in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di cui all'art. 62 del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, sono disciplinati dal regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 24220 del 6 febbraio 2013.

3. I procedimenti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui al decreto legislativo n. 145/07, quelli in materia di pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti e clausole vessatorie, di cui al decreto legislativo n. 206/05 - Codice del

consumo, e quelli in materia di divieto di discriminazioni, di cui agli artt. 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 25411 del 1° aprile 2015 e successive modifiche.

4. I procedimenti in materia di conflitto di interessi, di cui alla legge n. 215/04, sono disciplinati dal regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 13779 del 16 novembre 2004.

5. I procedimenti in materia di attribuzione di *rating* di legalità, di cui all'art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 (come modificato dal decreto legge n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 62/2012) sono disciplinati con regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 e successive modifiche.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

1. Le Direzioni di concorrenza, di tutela del consumatore, di conflitto di interessi e di Rating di Legalità sono l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti in materia di concorrenza, pubblicità ingannevole e comparativa illecita, pratiche commerciali scorrette, conflitto di interessi e rating di legalità, secondo le rispettive competenze deliberate dall'Autorità.

2. Il Direttore di ciascuna unità organizzativa assegna a sé, al Direttore aggiunto o ad altro dipendente dell'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e dei conseguenti adempimenti procedurali, in conformità a quanto previsto nell'art. 13.

3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del Direttore dell'unità organizzativa e del Direttore aggiunto, ove presente.

Art. 19 - Audizione finale

1. Nei procedimenti di applicazione delle norme in materia di concorrenza, ove le parti richiedano di essere sentite prima della chiusura del procedimento ed a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, l'audizione si svolge dinanzi all'Autorità.

1. bis [L'articolo 19, comma 1 bis, è stato inserito dalla delibera dell'Autorità n. 28491 del 22 dicembre 2020, pubblicata sul Bollettino n. 51 del 28 dicembre 2020] In caso di impossibilità del Presidente o di uno dei Componenti a partecipare fisicamente all'audizione finale o per ragioni eccezionali di tutela della salute pubblica, l'audizione può svolgersi in modalità da remoto.

2. All'audizione finale partecipano il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale, il responsabile della Direzione istruttoria competente in relazione al procedimento di cui trattasi, il responsabile del procedimento, nonché ogni altro funzionario la cui presenza sia ritenuta utile allo svolgimento dell'audizione stessa.

Art. 20 - *Discussione in Autorità*

1. Il Presidente, al momento in cui perviene all'Autorità una segnalazione o una notifica, ovvero quando l'affare viene promosso d'ufficio, designa fra i Componenti un relatore, ai fini della trattazione da parte del collegio.

2. Il relatore, tutte le volte che l'Autorità debba adottare una delibera, introduce la discussione, e, sulla base dell'andamento dell'istruttoria e delle proposte trasmesse dagli uffici, formula e illustra le proprie conclusioni.

Art. 21 - *Informazione dell'Autorità*

1. Il Segretario Generale assicura periodicamente ogni informazione dell'Autorità, curando la presentazione da parte degli uffici di relazioni, sia di carattere generale, sia sull'andamento delle istruttorie e delle pratiche correnti.

2. Le procedure informative di cui al punto che precede sono stabilite con ordine di servizio del Segretario Generale, previa approvazione dell'Autorità.

3. Il Segretario Generale convoca riunioni settimanali, finalizzate all'informazione dell'Autorità, a cui partecipano i responsabili delle unità organizzative ed il personale delle segreterie del Presidente, dei Componenti.

Art. 22 - *Abrogazione*

Il presente regolamento sostituisce quello pubblicato nell'edizione speciale del bollettino dell'Autorità, supplemento al n. 20/2017 del 31 maggio 2017 e resta abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le previsioni del presente regolamento.

Art. 23 - *Pubblicazione*

Il presente regolamento sarà pubblicato in un'edizione speciale del bollettino dell'Autorità, di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.

ALLEGATO 1

SETTORI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI SETTORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA

Direzione Energia e Industria di base: industria estrattiva, minerali non metalliferi, industria petrolifera; energia elettrica e gas; acqua; riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

Direzione Comunicazioni: elettronica e informatica; comunicazioni elettroniche e apparecchiature TLC; radiotelevisione, diritti televisivi, editoria e stampa, servizi pubblicitari; discografia e cinema.

Direzione Credito, Poste e Turismo: banche, assicurazioni e fondi pensione, servizi finanziari; servizi postali; attività immobiliari, turismo, attività ricreative e culturali, attività sportive.

Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti: agricoltura e allevamento, industria alimentare e delle bevande, grande distribuzione (compresa l'applicazione dell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, relativo alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari); industria farmaceutica; trasporti e infrastrutture dei trasporti, logistica e magazzinaggio, noleggio dei mezzi di trasporto.

TITOLO IV - NORME FINALI

Direzione Manifatturiero e Servizi: costruzioni; chimica, gomma e materie plastiche; metallurgia e siderurgia; meccanica, mezzi di trasporto; tessile, abbigliamento e calzature; legno e carta, vetro; manifatturiere varie; attività professionali, istruzione, ristorazione, sanità e servizi sociali.

ALLEGATO 2

SETTORI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI SETTORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio: industria estrattiva; petrolifero, minerali non metalliferi, materiale elettrico ed elettronico e apparecchiature TLC, energia elettrica e gas, acqua, riciclaggio e smaltimento rifiuti, grande distribuzione organizzata, trasporti e noleggio di mezzi di trasporto, logistica e magazzinaggio.

Direzione B - Comunicazioni, finanza e assicurazioni, posta e immobiliare: costruzioni, servizi postali, editoria e stampa, radio, televisione, cinema e discografia, telecomunicazioni, informatica, servizi finanziari, assicurazioni e fondi pensione, attività immobiliari, servizi pubblicitari e ricerche di mercato.

Direzione C - Industria pesante, chimica, farmaceutico e agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca e acquacoltura, industria alimentare e delle bevande e del tabacco, tessile, abbigliamento, calzature e articoli in pelle, legno, carta, chimica, materie plastiche, gomma, industria farmaceutica, vetro, siderurgia e metallurgia, prodotti in metallo, macchine e apparecchiature, mezzi di trasporto, altre attività manifatturiere, ristorazione e alloggio, attività professionali e imprenditoriali, turismo, istruzione, sanità e altri servizi sociali, attività ricreative culturali e sportive, servizi vari.

1.5. Autonomia contabile

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 10 - Autorità garante della concorrenza e del mercato
(*Omissis*)

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter. L'Autorità è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*Omissis*)

Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n. 25690, Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni e denominazioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) "Autorità", l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, come Istituzione nel suo complesso, ovvero come Collegio dei componenti;
- b) "Presidente", il Presidente dell'Autorità;
- c) "Segretario generale", il Segretario generale dell'Autorità;
- d) "ufficio amministrativo- contabile", l'unità organizzativa competente - sulla base delle disposizioni di organizzazione vigenti - alla predisposizione dei documenti contabili e alla

supervisione e gestione delle procedure di entrata ed uscita;

e) "ufficio contratti", l'unità organizzativa competente - sulla base delle disposizioni di organizzazione vigenti - alla gestione delle procedure inerenti l'attività negoziale.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Autorità nell'ambito dell'autonomia finanziaria e contabile prevista dall'articolo 10 della legge n. 287/90, adotta il presente regolamento.

2. Il regolamento disciplina i bilanci e la loro gestione; l'attività amministrativa contabile e finanziaria, i relativi procedimenti e le connesse responsabilità; l'attività contrattuale; la gestione del patrimonio; le forme di controllo interno.

3. Il regolamento mira a realizzare un sistema contabile integrato tra la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

Art. 3 - Principi generali

1. L'Autorità conforma la propria gestione ai principi generali della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE, PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE CAPO I - DOCUMENTI PROGRAMMATICI E PRE- VISIONALI

Art. 4 - Programmazione economica e finanziaria

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità, la programmazione dell'attività in termini economico-finanziari avviene sulla base del bilancio di previsione pluriennale e del bilancio annuale di previsione.

Art. 5 - Bilancio di previsione pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza per l'orizzonte temporale di un triennio e descrive, in termini finanziari e in coerenza con gli obiettivi e le priorità da attuare, le linee strategiche dell'Autorità secondo gli schemi di bilancio approvati dall'Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio.

3. Il bilancio di previsione pluriennale definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente fra i flussi di entrata e quelli di uscita.

4. Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.

5. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel preventivo finanziario del bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

6. Il bilancio di previsione pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio di previsione pluriennale dai bilanci di previsione successivi devono essere motivate in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 6 - Bilancio annuale di previsione

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dall'Autorità. Esso ha carattere autorizzatorio, costituisce limite agli impegni di spesa e contiene le spese entro il limite delle entrate previste, assicurando il relativo equilibrio.

2. L'esercizio ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

3. Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte nel loro importo integrale e senza alcuna riduzione per effetto di compensazioni.

4. Non è consentita alcuna gestione al di fuori del bilancio.

Art. 7 - Struttura del bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione si compone del preventivo finanziario, del preventivo economico e del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria ed è corredato da una relazione illustrativa che riporta i criteri

seguiti per la predisposizione del bilancio, nonché altre notizie utili sulla gestione.

2. Costituiscono allegati al bilancio annuale di previsione:

- il bilancio di previsione pluriennale;
- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- il prospetto di riconciliazione economico finanziario;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle sue poste.

Art. 8 - Preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario, predisposto in conformità agli schemi di bilancio approvati dall'Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, indica l'ammontare dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti a quello in corso, degli stanziamenti definitivi

delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

2. Il preventivo finanziario si articola in decisionale e gestionale ed è formulato in termini di competenza e cassa.

3. Il preventivo finanziario decisionale è deliberato dall'Autorità, e reca quale allegato tecnico il preventivo finanziario gestionale.

Art. 9 - Classificazione del preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito:

a) per l'entrata in titoli, tipologie e categorie;
b) per la spesa in missioni, programmi, titoli e categorie.

2. Le categorie per le entrate e i programmi per le spese formano oggetto di deliberazione da parte dell'Autorità e costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilità amministrativa corrispondente al Segretario generale.

3. Ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello.

4. Il preventivo finanziario gestionale articola le entrate e le spese in capitoli secondo l'oggetto ed il contenuto economico funzionale dell'entrata e della spesa. I capitoli costituiscono l'unità elementare di gestione e rendicontazione dei programmi.

5. I capitoli rappresentano valori omogenei e chiaramente definiti, e sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

6. Ai soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale di cui all'articolo 8 riporta anche i dati previsionali definitivi dell'esercizio precedente.

Art. 10 - Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto secondo gli schemi di bilancio approvati dall'Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e/o dei ricavi/proventi che si prevede di dover realizzare durante la gestione.

2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i ricavi/proventi ed i costi/oneri della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste economiche, derivanti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui detto preventivo si riferisce.

Art. 11 - Quadro generale riassuntivo

1. Il quadro generale riassuntivo riepiloga per titoli e categorie le previsioni di competenza e di cassa.

Art. 12 - Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

2. Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica tra il fondo di cassa, residui attivi e residui passivi.

3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la copertura delle spese correnti deve essere limitato a casi eccezionali appositamente motivati, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; resta salva la necessità di utilizzo derivante dalle modalità di incasso del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità.

4. La parte dell'avanzo di amministrazione eccedente quella destinata a raggiungere il pareggio di bilancio confluisce nei fondi di riserva di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 13 - Prospetto di riconciliazione economico-finanziario

1. Il prospetto di riconciliazione economico-finanziario dimostra la coerenza del presunto risultato di amministrazione con le risultanze desumibili dai documenti economico-patrimoniali.

Art. 14 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

1. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è il documento che illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare in termini di progetti e attività, con riferimento ai programmi triennali di bilancio provenienti dalla programmazione finanziaria. Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi triennali, nonché la misurazione

annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Art. 15 - Fondi di riserva ordinario e straordinario

1. Nelle spese correnti del preventivo finanziaria-rio sono iscritti, in appositi capitoli, il fondo di riserva ordinario e il fondo di riserva straordinario.

2. Il fondo di riserva ordinario è costituito dalle somme che vengono stanziare annualmente in sede di approvazione del bilancio, nonché dalle disponibilità derivanti dall'avanzo di amministrazione. Esso opera:

a) per far fronte, in casi eccezionali e previo parere del Collegio dei revisori dei conti, ad eventuali minori entrate rispetto a quelle iscritte a bilancio;

b) per far fronte, in casi eccezionali e previo parere del Collegio dei revisori dei conti, a spese previste per le quali, in corso d'anno, le somme stanziare nei capitoli non risultano sufficienti;

c) per far fronte alle spese straordinarie, cioè non previste né prevedibili, intervenute nel corso dell'esercizio;

d) per far fronte a istanze di riassegnazione di residui propri perenti;

e) a copertura di eventuali residui impropri;

f) a copertura di crediti di dubbia esigibilità.

3. Il fondo di riserva ordinario è utilizzato mediante corrispondente decremento degli stanziamenti dei capitoli di entrata, mediante incremento degli stanziamenti dei capitoli di uscita ovvero attraverso la destinazione a capitoli di nuova istituzione.

4. L'Autorità, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, può destinare al fondo di riserva straordinario la quota di avanzo di amministrazione ancora disponibile (una volta raggiunto il pareggio contabile e determinata la dotazione del fondo di riserva ordinario) utilizzabile per sopperire ai fabbisogni degli esercizi del bilancio di previsione pluriennale successivi al primo il cui finanziamento a legislazione vigente risulti deficitario. Dal fondo predetto non possono essere effettuati prelievi in corso d'esercizio.

5. Sui capitoli dei fondi di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 16 - Partite di giro

1. Il preventivo finanziario accoglie le partite di giro che riguardano le entrate ed i crediti e le uscite ed i debiti relative a terzi e costituiscono al tempo stesso un'entrata o un credito, o un'uscita o un debito per l'Autorità.

2. Le partite di giro evidenziano, in particolare, le somme somministrate al cassiere con il fondo economale, le anticipazioni varie, i depositi cauzionali nonché ogni altra entrata o spesa di cui le leggi e i regolamenti consentano la contabilizzazione fra le partite di giro.

3. Gli stanziamenti del bilancio annuale di previsione riguardanti le partite di giro non costituiscono limite all'assunzione di impegni e alla effettuazione di pagamenti.

Art. 17 - Formazione, approvazione del bilancio annuale di previsione e pubblicazione

1. Il progetto di bilancio di previsione, redatto in termini economici e finanziari, è predisposto in conformità agli schemi di bilancio approvati dall'Autorità.

2. L'ufficio amministrativo-contabile sottopone al Segretario generale, entro il 30 settembre di ogni anno, il progetto di bilancio di previsione che tiene conto degli obiettivi e delle priorità stabilite dall'Autorità.

3. Entro il 31 ottobre il progetto di bilancio è sottoposto all'approvazione del Segretario generale. Il progetto approvato viene trasmesso, entro il 15 novembre, al Collegio dei revisori dei conti ai fini delle verifiche e della redazione della relazione di propria competenza.

4. Il progetto di bilancio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, su proposta del Segretario generale, entro il 30 novembre successivo all'Autorità. L'Autorità lo approva con propria delibera entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

5. Il bilancio di previsione è pubblicato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 287/90, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet dell'Autorità.

Art. 18 - Assestamento di bilancio

1. Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, l'Autorità delibera l'assestamento del bilancio, in termini economici e finanziari.

2. Per il preventivo economico viene predisposto l'aggiornamento dei costi e delle uscite e dei ricavi e dei proventi in relazione alla gestione svolta nel semestre.

3. Per il preventivo finanziario, si provvede, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente:

a) all'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione in ragione di quello effettivamente accertato in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente;

b) all'adeguamento delle previsioni delle entrate e dei crediti e delle uscite e dei debiti, anche in relazione all'avanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto.

4. Le proposte di deliberazione riguardanti l'assestamento di bilancio in termini economici e finanziari sono predisposte unitamente ad una relazione motivata dall'ufficio amministrativo-contabile. Il Segretario generale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, le trasmette all'Autorità che le approva con propria delibera.

Art. 19 - Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio consistono in atti modificativi delle originarie previsioni per la copertura delle nuove o maggiori esigenze che si dovessero verificare o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori risorse, oppure per sopperire a minori risorse accertate in corso d'anno.

2. Le eventuali variazioni di bilancio, ivi comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva ordinario di cui all'articolo 15 del presente regolamento, sono approvate con

delibera dell'Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. In caso di necessità e di urgenza, le variazioni possono essere disposte con decreto motivato del Presidente il quale, le sottopone a ratifica dell'Autorità nella prima adunanza utile, previo parere reso tempestivamente dal Collegio dei revisori dei conti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nell'ambito del preventivo finanziario gestionale, le variazioni compensative nella medesima categoria sono sottoposte dal dirigente dell'ufficio amministrativo-contabile all'approvazione del Segretario generale, il quale ne autorizza l'esecuzione, dandone informazione senza ritardo all'Autorità.

4. Le variazioni di bilancio devono essere effettuate entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce, salvo casi eccezionali da motivare o previsti dalla normativa vigente.

5. Nel preventivo finanziario sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. Non sono ammessi storni da capitoli di spesa di parte capitale a favore di capitoli di parte corrente.

Art. 20 - Esercizio provvisorio

1. Nelle more dell'approvazione del bilancio annuale di previsione da parte dell'Autorità, l'Autorità medesima delibera l'esercizio provvisorio, per non oltre quattro mesi. L'Autorità può impegnare spese, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo risultanti dall'ultimo bilancio annuale di previsione regolarmente approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Art. 21 - Assegnazione delle risorse

1. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione sono assegnate al Segretario generale le risorse finanziarie in qualità di unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 22 - Fasi delle entrate

1. La gestione finanziaria delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 23 - Accertamento

1. L'entrata è accertata dall'ufficio amministrativo-contabile quando sono definite in modo certo l'entità del credito e la relativa scadenza, le ragioni di esso, la persona del debitore e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva. L'entrata accertata è iscritta come competenza nell'esercizio per l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno.

2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture con imputazione al competente capitolo di entrata.

3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi da iscrivere nel rendiconto finanziario e nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo.

4. Le nuove entrate che si verificano nel corso dell'esercizio possono essere iscritte in appositi capitoli delle entrate e delle uscite per l'accantonamento in attesa di destinazione.

Art. 24 - Riscossione e versamento delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito incaricato di gestire il servizio di cassa, secondo le modalità previste da apposita convenzione, mediante reversali di incasso emesse a suo favore.

2. La gestione finanziaria del bilancio è effettuata tramite conti fruttiferi ed infruttiferi della contabilità speciale di Tesoreria Unica aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Roma. Presso l'Istituto di credito possono essere accesi uno o più conti correnti ordinari per specifiche esigenze gestionali ed organizzative le cui

risultanze debbono, comunque, rifluire nel bilancio.

3. La banca incaricata deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Autorità, la riscossione di ogni somma versata in favore della stessa anche senza la preventiva emissione di reversale d'incasso. In tale ipotesi, la banca ne dà immediata comunicazione all'Autorità, richiedendone la regolarizzazione.

4. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio e munite del codice identificativo del capitolo e del conto, sono emesse dall'ufficio amministrativo-contabile.

5. Le reversali d'incasso devono contenere le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo di bilancio, nome e cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione.

6. Le reversali di incasso relative ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti, le quali vanno contraddistinte con l'indicazione "in conto residui".

7. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite all'Autorità dalla banca incaricata del servizio di riscossione per l'annullamento o per l'eventuale emissione in conto residui.

8. Le reversali di incasso possono essere emesse anche per effettuare trasferimenti di liquidità dai conti correnti bancari al conto di tesoreria.

Art. 25 - Fasi delle uscite

1. La gestione finanziaria delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 26 - Assunzione degli impegni

1. Gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario generale. Le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dal Segretario generale con apposita delibera, che ne specifica tipologia e ammontare.

2. Nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

3. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base a disposizioni normative, regolamentari o contrattuali o ad altro titolo giuridicamente valido, purché la relativa obbligazione giuridica si perfezioni entro il termine dell'esercizio di riferimento.

4. L'impegno determina l'importo dell'uscita, la ragione del debito, la data di scadenza, il beneficiario, l'imputazione al capitolo di bilancio.

5. Non si possono assumere atti di impegno che comportino spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio.

6. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese:

- trattamento economico del personale e relativi oneri riflessi;
- emolumenti agli organi dell'Autorità;
- trattamento di quiescenza e di previdenza;
- canoni e imposte;
- obbligazioni pluriennali già assunte in base a contratti pluriennali o disposizioni di legge.

7. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento, da cui possono derivare obbligazioni giuridicamente perfezionate qualificabili come impegno di spesa. I provvedimenti per i quali, entro il termine dell'esercizio, non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e le relative prenotazioni costituiscono economie di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

8. Le spese impegnate e non pagate entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi e sono da iscrivere nel rendiconto finanziario e nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo.

9. Possono essere assunti impegni a valere su esercizi successivi, nei limiti delle risorse indicate nel bilancio di previsione pluriennale, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili.

10. L'ufficio amministrativo-contabile registra progressivamente gli impegni, previa verifica della relativa regolarità amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto competente, la corretta imputazione al capitolo dell'esercizio di pertinenza e la presenza della disponibilità finanziaria.

11. L'impegno dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione al competente capitolo di bilancio.

Art. 27 - Liquidazione delle spese

1. La liquidazione della spesa deve risultare da atto separato da quello col quale si assume l'impegno e consiste nella determinazione dell'esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore. Essa è effettuata dall'ufficio amministrativo-contabile sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto del creditore, a seguito dell'accertamento dell'esistenza dell'impegno, della regolarità della fornitura o prestazione, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Art. 28 - Ordinazione e pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sulla banca incaricata del servizio di cassa. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla documentazione sulla cui base è stata effettuata la liquidazione della relativa spesa.

2. Il mandato di pagamento è predisposto dall'ufficio che liquida la spesa e sottoscritto dal responsabile dello stesso o da un suo sostituto. Quest'ultimo ne dispone la trasmissione alla banca incaricata del servizio di tesoreria con apposito elenco.

3. I mandati di pagamento possono essere emessi anche in modalità informatica e devono contenere:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio;
- b) il codice del capitolo sul quale la spesa è imputata, distintamente per competenza e residui;
- c) numero di riferimento del conto corrente bancario;
- d) l'esercizio nel quale è avvenuto l'impegno;
- e) la data di emissione;
- f) l'importo da pagare;
- g) i dati anagrafici del creditore;
- h) la causale del pagamento;
- i) le modalità di estinzione del titolo;
- l) ogni altro elemento previsto per legge.

4. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi deve essere conservato agli atti in allegato al mandato di pagamento estinto dall'istituto tesoriere.

Art. 29 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. L'Autorità può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- a) accreditamento in conto corrente bancario o postale;
- b) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

2. La dichiarazione di accreditamento che sostituisce la quietanza del creditore deve risultare sul mandato di pagamento da apposita annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro della banca incaricata del servizio di cassa.

3. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dalla banca incaricata del servizio di cassa per la rimessione in conto residui.

Art. 30 - Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, nei limiti stabiliti dalle prescrizioni di legge, sono finalizzate all'esigenza dell'Autorità di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti istituzionali nazionali, europei o internazionali, in stretta

connessione con il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge.

2. Le spese di rappresentanza, appositamente documentate e motivate, sono poste a carico di apposito capitolo di bilancio e possono essere sostenute dal Presidente, dai Componenti, dal Segretario generale e dal capo di Gabinetto.

CAPO III - RESIDUI

Art. 31 - Accertamento dei residui

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse nonché di quelle impegnate e non pagate da iscriversi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è curata annualmente dall'ufficio amministrativo-contabile, sulla base delle risultanze delle operazioni di chiusura dell'esercizio.

2. La situazione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza deve indicarne la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il relativo costo di riscossione non superi l'importo da recuperare.

4. I residui passivi sono soggetti a perenzione amministrativa se non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Essi sono riassegnati al pertinente capitolo del bilancio, su istanza del creditore, fatta salva, la prescrizione del diritto. In ogni caso, essi sono eliminati ove sia accertata la sopravvenuta caducazione del titolo giuridico in base al quale l'impegno è stato assunto.

5. Il riaccertamento dei residui attivi e passivi è oggetto di apposita e motivata delibera dell'Autorità in occasione della redazione del conto consuntivo, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

6. La situazione dei residui e la deliberazione di riaccertamento sono allegate al rendiconto finanziario decisionale.

Art. 32 - Gestione dei residui

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza.

3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio annuale di previsione, la gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.

5. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esiste un titolo giuridico del relativo credito.

6. È vietata la iscrizione nei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 26.

CAPO IV - RENDICONTO

Art. 33 - Conto consuntivo

1. Il processo gestionale è rappresentato contabilmente, in termini previsionali, nel bilancio annuale di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel conto consuntivo.

2. Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla relazione illustrativa che riporta i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio nonché altre notizie utili sull'andamento della gestione. Esso è corredato da:

- la nota integrativa;
- la situazione amministrativa.

Art. 34 - Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario, redatto in conformità al preventivo finanziario secondo

gli schemi di bilancio approvati dall'Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in rendiconto finanziario decisionale, articolato per le entrate in titoli e categorie e per le spese in missioni, programmi, titoli e categorie, e rendiconto finanziario gestionale.

2. Il rendiconto finanziario decisionale evidenzia:

- a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;
- b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- e) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- f) la situazione dei residui e la deliberazione di riaccertamento;
- g) le eventuali economie di gestione.

3. Il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli.

4. Al rendiconto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

- a) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva ordinario o da storni da capitolo a capitolo;
- b) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione;
- c) i movimenti contabili relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;
- d) i movimenti relativi al fondo I.F.R. e T.F.R. con riferimento alla consistenza complessiva al 31 dicembre anteriore all'anno di riferimento, agli incrementi e decrementi registrati nell'esercizio.

5. Sono vietate compensazioni fra entrate e spese sia in conto competenza, sia in conto residui.

Art. 35 - Conto economico

1. Il conto economico, redatto in forma scalare in base alle disposizioni contenute nell'articolo 2425 del Codice civile per quanto applicabili, fornisce la dimostrazione dei risultati economici conseguiti nell'esercizio, secondo gli schemi di bilancio approvati dall'Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito di competenza dell'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si verificherà nel prossimo esercizio (ratei); quella parte di incassi e pagamenti disposti nell'esercizio la cui competenza economica e utilità è differita ad anni successivi (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevati nel rendiconto finanziario che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola (ammortamenti immobilizzazioni).

3. La rilevazione dei costi sostenuti dall'Autorità include il prospetto di riconciliazione economico finanziario, che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria contenute nel rendiconto finanziario. Il prospetto dimostra la coerenza del risultato di amministrazione accertato con le risultanze desumibili dai documenti economico patrimoniali.

4. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 36 - Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile per quanto applicabile e indica la consistenza degli elementi attivi e passivi al termine dell'esercizio raffrontata con quella dell'esercizio precedente, secondo gli schemi

di bilancio approvati dall'Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Lo stato patrimoniale evidenzia le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione che il patrimonio netto iniziale ha subito per effetto della gestione. Esso contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale risultante nei documenti di bilancio.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 37 - Nota integrativa

1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile che illustra, anche in coerenza con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'Autorità ha operato, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Art. 38 - Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa. Essa evidenzia:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio, determinato dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, dalle riscossioni e dai pagamenti e il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo, determinato dal fondo di cassa finale, dalle somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio.

Art. 39 - Approvazione e pubblicazione del conto consuntivo

1. L'ufficio amministrativo-contabile, dopo aver accertato la corretta esecuzione degli adempimenti contabili e parificato i dati rilevati dalle proprie scritture con quelli dell'Istituto di credito cassiere, sulla base delle scritture contabili da esso tenute, predispone il conto consuntivo ed i prospetti allegati.

2. Il conto consuntivo ed i prospetti allegati sono trasmessi dal Responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile al Collegio dei revisori dei conti entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il Collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parere entro il 31 dello stesso mese.

3. Il Segretario generale, entro il 10 aprile successivo, trasmette all'Autorità, unitamente al parere acquisito, il conto consuntivo ed i prospetti allegati. L'Autorità delibera entro il 30 aprile.

4. Il conto consuntivo è trasmesso, ai sensi dell'articolo art. 10, comma 7, della legge n. 287/90, alla Corte dei conti ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito internet dell'Autorità.

TITOLO III - SCRITTURE CONTABILI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SCRITTURE CONTABILI

Art. 40 - Le scritture contabili

1. Le scritture contabili devono consentire di rilevare, con un sistema integrato di scritturazione contabile, le registrazioni di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante assicurando l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica patrimoniale.

2. Le scritture contabili possono essere tenute anche esclusivamente su supporto informatico, secondo adeguati requisiti formali, sostanziali e di sicurezza, in conformità al quadro normativo di riferimento.

Art. 41 - Sistemi di scritture

1. Le scritture contabili dell'Autorità seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale.

2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte delle relative previsioni, nonché la situazione delle somme riscosse e

pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

3. Le scritture economiche consentono la determinazione a consuntivo del risultato economico d'esercizio derivante dai componenti positivi e negativi di competenza dell'esercizio.

4. Le scritture patrimoniali consentono di rilevare il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

5. Le scritture economico- patrimoniali sono contabilmente collegate a quelle finanziarie nell'ambito di un unico sistema contabile integrato che prevede la contemporanea registrazione dei movimenti.

6. Le scritture economiche, finanziarie e patrimoniali sono tenute in modo cronologico e sistematico dall'ufficio amministrativo-contabile. A quest'ultimo devono essere comunicati tutti gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi economici, finanziari o patrimoniali.

Art. 42 - Registrazioni contabili

1. L'Autorità adotta le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo la previsione iniziale di competenza, le variazioni successive e la previsione finale, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale di competenza, le variazioni successive e lo stanziamento finale, le somme impegnate, liquidate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico delle reversali e dei mandati di pagamento emessi, con indicazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza separata dalle riscossioni e dai pagamenti in conto residui;

e) il registro degli inventari;

f) i registri cronologici e i partitari dei conti per la rilevazione economico- patrimoniale della gestione dell'esercizio;

g) il libro dei cespiti ammortizzabili;

h) le scritture di cassa di cui al regolamento economale dell'Autorità.

Art. 43 - Piano dei conti integrato

1. Per consentire la contestuale rilevazione dei fatti di gestione in contabilità finanziaria e in contabilità economico- patrimoniale, l'Autorità adotta un piano integrato dei conti redatto sulla base di comuni criteri di contabilizzazione che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dal presente regolamento.

2. Il piano integrato dei conti rappresenta l'insieme di conti per le rilevazioni della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale ed è adottato dall'Autorità con apposita delibera acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il piano dei conti, a cui le classificazioni e i documenti contabili sono automaticamente adeguati, è predisposto in attuazione delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91".

Art. 44 - Conservazione delle scritture contabili

1. Le scritture sono conservate dall'ufficio amministrativo- contabile, unitamente ai documenti contabili e alla corrispondenza, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

CAPO II - SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Art. 45 - Servizio di cassa economale

1. Il servizio di cassa economale è disciplinato dalle disposizioni del regolamento economale dell'Autorità.

CAPO III - GESTIONE DEI BENI

Art. 46 - Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario è affidato con determinata del Segretario generale preferibilmente ad un impiegato di ruolo in servizio presso l'Autorità.
2. È consentito affidare allo stesso impiegato gli incarichi di consegnatario e di cassiere di cui al regolamento economico dell'Autorità.
3. Con determina del Segretario generale, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
4. Nello svolgimento dei compiti ad esso demandato, il consegnatario può essere coadiuvato da altri impiegati.

Art. 47 - Compiti del consegnatario

1. Il consegnatario ha in consegna i beni mobili in uso o di proprietà dell'Autorità e ne cura la conservazione e la distribuzione agli uffici. Egli risponde del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che gli venga affidato.
2. Le attrezzature destinate agli apparati informatici e tecnologici e il relativo materiale accessorio, una volta presi in carico dal consegnatario, sono affidati dallo stesso alla direzione tecnica competente.
3. Il consegnatario ha, altresì, in consegna i beni immobili in uso o di proprietà dell'Autorità.
4. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna dei beni mobili al subentrante ha luogo previa materiale ricognizione da effettuarsi con apposito processo verbale sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante. Il responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile, accertata la concordanza con le risultanze delle proprie scritture, attesta la regolarità della consegna controfirmando il predetto processo verbale.
5. Il consegnatario cura, altresì, la tenuta dell'inventario, della cui esattezza e completezza è responsabile.

Art. 48 - Classificazione dei beni mobili strumentali

1. I beni mobili necessari al funzionamento dell'Autorità sono descritti nell'inventario generale in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da apposite scritture cronologiche e/o sistematiche tenute dall'ufficio competente per la gestione della biblioteca dell'Autorità.

Art. 49 - Inventario dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria, i materiali di consumo per i quali è prevista apposita contabilità e le autovetture di servizio, sono presi in carico dal consegnatario mediante iscrizione nell'inventario. Si procederà ad iscrizione dei soli beni mobili con valore unitario superiore a 500,00 Euro iva inclusa.
2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;
 - b) il titolo giuridico di appartenenza e l'anno di acquisizione;
 - c) il luogo in cui si trovano;
 - d) la quantità o il numero;
 - e) il valore, le aliquote di ammortamento, il valore ammortizzato ed il valore rimasto da ammortizzare.
3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e del loro valore ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e ad una nuova stima del valore dei beni inseriti negli inventari.
4. Un esemplare di detto inventario è tenuto presso il consegnatario ed un altro presso l'ufficio amministrativo-contabile.
5. Oltre all'inventario, il consegnatario deve tenere un registro di carico e scarico degli aumenti e delle diminuzioni dei beni mobili. I documenti di carico sono emessi in duplice

esemplare, di cui uno rimane al consegnatario e l'altro va trasmesso all'ufficio amministrativo-contabile per allegarlo al capitolo di spesa.

6. Alla fine di ogni esercizio finanziario il consegnatario trasmette all'ufficio amministrativo-contabile un prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili che ha in con- segna.

7. Gli impianti fissi e amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, essi sono iscritti dal consegnatario in apposito elenco denominato "registro delle manutenzioni".

Art. 50 - Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dal Segretario generale su richiesta del consegnatario, sentita la commissione di cui al comma 3.

3. La commissione, nominata dal Segretario generale, è composta da due dirigenti, da un funzionario con compiti anche di segretario. Ove necessario, la commissione è integrata da tecnici di altre amministrazioni pubbliche. I componenti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

4. Il provvedimento di cui al secondo comma accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico. L'ufficio amministrativo-contabile, anche sulla scorta di detti verbali, vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

5. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso, previa adeguata motivazione, può essere seguita la procedura negoziata, qualora il valore dei beni renda oneroso il ricorso alle altre procedure di gara.

6. Nel caso in cui le operazioni di vendita non abbiano avuto esito favorevole o la commissione di cui al comma 3 attesti che non sia proficuo procedere alla loro alienazione, i

beni, dopo il discarico dagli inventari, possono essere ceduti gratuitamente preferibilmente ad enti assistenziali o ad altre strutture pubbliche, ovvero distrutti. È comunque vietata la cessione di beni a titolo gratuito o a prezzo simbolico a persone fisiche.

7. Alla alienazione di beni dichiarati fuori uso provvede il responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile o un suo delegato.

Art. 51 - Chiusura annuale e degli inventari

1. Gli inventari sono tenuti aggiornati dal consegnatario e sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dal consegnatario, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, all'ufficio amministrativo-contabile per le conseguenti annotazioni nelle scritture patrimoniali.

Art. 52 - Materiali di consumo

1. Il consegnatario provvede, anche avvalendosi di registri analitici su supporti informatici, alla tenuta di apposita contabilità a quantità e specie per tutti i materiali di consumo e per gli oggetti di cancelleria.

2. I registri di carico e scarico indicano:

- relativamente al carico: la data di entrata dei singoli materiali, la qualità e la quantità di essi così come desumibili dalla documentazione dei fornitori che ne attesta la consegna;

- relativamente allo scarico: attestazione di ricezione e data di consegna.

Art. 53 - Vigilanza dell'ufficio amministrativo-contabile

1. Il responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sul consegnatario deve, entro il 31 marzo di ogni anno ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di consegne, accertare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 50 del presente regolamento e la corrispondenza di essi con la consistenza dei materiali, apponendo in calce alla dichiarazione di chiusura la propria firma. Può inoltre disporre ulteriori verifiche in ogni tempo e senza darne preavviso.

2. Delle risultanze di ogni verifica è data comunicazione al Segretario generale e al Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO CAPO I - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO- CONTABILE

Art. 54 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, previsto dalle disposizioni di organizzazione vigenti, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie in materia finanziaria e contabile conformemente a quanto stabilito dalle citate disposizioni di organizzazione.

Art. 55 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti

1. Nella relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto sono evidenziati tra l'altro:

- a) l'andamento della gestione e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;
- b) le variazioni apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;
- c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il Collegio riferisce, altresì, sulla regolarità della gestione, secondo gli elementi tratti dagli atti presi in esame e dalle verifiche effettuate nel corso dell'esercizio.

Art. 56 - Resa del conto giudiziale degli agenti contabili alla Corte dei conti

1. Gli agenti contabili, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, rendono, conformemente a quanto disposto all'art. 16 del d.lgs. n. 123 del 2011, il conto della gestione all'ufficio amministrativo- contabile per la successiva verifica e parificazione dei dati e valori in essi riportati con quelli risultanti dalle scritture contabili.

2. L'ufficio amministrativo- contabile provvede, entro i due mesi successivi, al deposito del conto presso la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti.

3. Gli agenti contabili provvedono alla resa del conto seguendo la procedura prevista dal regolamento economale dell'Autorità.

CAPO II - ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 57 - Controllo di gestione e attività di valutazione

1. Il controllo di gestione e l'attività di valutazione e controllo strategico sono svolti conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di organizzazione vigenti.

Art. 58 - Provvedimenti in materia di organizzazione, personale e autorizzazioni di spesa a contrarre

1. L'Autorità trasmette almeno ogni sei mesi al Collegio dei revisori dei conti un'informativa in merito ai provvedimenti di rilievo dalla stessa adottati in materia di organizzazione, personale e autorizzazioni di spesa a contrarre, ferma restando la facoltà di richiedere previamente al Collegio dei revisori dei conti di rendere parere su specifiche questioni.

TITOLO V - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 59 - Norme generali in tema di acquisti

1. L'Autorità ha piena autonomia negoziale e può stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di natura aleatoria o aventi ad oggetto operazioni di carattere speculativo.

2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione. Essi sono effettuati secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie applicabili ai contratti pubblici, alle quali si rinvia per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento. I medesimi principi sono applicabili alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi, per i quali si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

3. Nell'acquisizione di beni e/o servizi necessari al suo funzionamento, l'Autorità valuta preliminarmente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, la sussistenza delle condizioni per l'adesione alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ovvero per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

4. Ai fini degli acquisti sotto soglia comunitaria o, anche, ai fini dell'affidamento diretto possono essere predisposti e periodicamente aggiornati, previa approvazione del Segretario generale, appositi elenchi di operatori economici, individuati nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella in materia di anticorruzione, che presentino i requisiti di affidabilità e professionalità ritenuti necessari per assicurare adeguati livelli qualitativi nella partecipazione alle procedure negoziate indette dall'Autorità.

5. Si può procedere all'affidamento diretto dei contratti relativi alla locazione temporanea di immobili in occasione di convegni, congressi, prove di esame e di idoneità ed altre manifestazioni, per un importo non superiore a 40.000,00 Euro.

6. Nello svolgimento dell'attività contrattuale si tiene altresì conto della normativa vigente relativa alla gestione unitaria dei servizi strumentali e delle eventuali convenzioni a tal fine sottoscritte.

Art. 60 - Acquisti di lavori, servizi e forniture

1. L'avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduto da apposita determina del Segretario generale, o del soggetto dallo stesso delegato, che indica:

- a) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
- b) in caso di ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara, le ragioni che giustificano tale scelta;
- c) gli scopi che si intendono perseguire;
- d) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali;
- e) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei Contratti; in caso di mancata indicazione, responsabile del

procedimento è il responsabile dell'ufficio contratti;

f) in caso di gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, il funzionario incaricato di svolgere le operazioni di gara fino all'aggiudicazione provvisoria, se diverso dal responsabile del procedimento;

g) le risorse di bilancio da cui attingere per la copertura degli oneri.

2. Per gli acquisti in economia (effettuati anche a mezzo del mercato elettronico) che siano di importo inferiore a 10.000,00 Euro, l'autorizzazione a contrarre può essere adottata in forma sintetica. Per gli acquisti tramite Ordine Diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, il cui importo non superi 5.000,00 Euro, l'autorizzazione all'acquisto può essere adottata anche dal Responsabile dell'ufficio contratti, sentito l'ufficio amministrativo-contabile per gli aspetti finanziari e contabili, salvo comunque rendiconto trimestrale al Segretario generale.

3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di esecuzione, è reso pubblico con le modalità previste dalle disposizioni vigenti ed è altresì responsabile del procedimento di accesso agli atti della procedura di gara.

4. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso il responsabile del procedimento provvede tra l'altro:

- a individuare, all'esito della gara, il miglior contraente procedendo a redigere il verbale di aggiudicazione provvisoria;
- a sottoporre gli esiti della procedura al Segretario generale, o al soggetto dallo stesso delegato, per l'aggiudicazione definitiva;
- a stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario.

5. In caso di gare di importo superiore ad 40.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Segretario generale, scaduto il termine di ricezione delle offerte, provvede alla nomina della commissione di gara di cui all'articolo 84 del Codice dei Contratti che svolge i compiti e gli adempimenti di legge. I membri della

commissione giudicatrice diversi dal presidente non devono avere svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. I documenti che disciplinano la procedura di selezione del contraente e quelli relativi al rapporto contrattuale sono predisposti a cura dell'ufficio contratti, anche con l'ausilio delle Unità richiedenti per gli aspetti tecnici, e sono sottoposti all'approvazione del Segretario generale o del soggetto dallo stesso delegato.

Art. 61 - Pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi

1. L'ufficio contratti, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, cura gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e di avvisi relativi alle procedure d'acquisto, nonché l'aggiornamento ed implementazione della relativa sezione del sito internet istituzionale.

Art. 62 - Garanzie e penali

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché per le procedure in economia, si può prescindere dalla cauzione definitiva quando il contratto sia di importo inferiore o uguale a 40.000,00 Euro.

2. Nelle procedure in economia di importo uguale o inferiore a 15.000,00 Euro di norma si prescinde dalla richiesta della cauzione a garanzia degli obblighi da assumere con la stipula del contratto.

3. Il contratto specifica le penali da applicare nel caso di omesso o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione nonché alla sua tempistica ed al suo livello qualitativo. Può non prevedersi l'applicazione di penali qualora il contraente sia un ente o un'amministrazione pubblica, ovvero un privato che agisca nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell'espletamento di un pubblico servizio.

Art. 63 - Stipulazione e approvazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante, in modalità elettronica, ovvero con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica, anche nella forma di scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

2. Il contratto si intende stipulato una volta che l'ordine telematico sia stato ricevuto dall'aggiudicatario ovvero quando il sistema rilascia la ricevuta di ricevimento.

3. Alla stipulazione del contratto provvede, in rappresentanza del Segretario generale, il responsabile dell'ufficio contratti o altro funzionario incaricato. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono approvati dal Segretario generale.

4. L'incarico di Ufficiale rogante viene conferito con determina del Segretario Generale ad un funzionario preferibilmente con competenza almeno triennale nella materia contrattuale. Il numero degli incaricati non può essere superiore a due (titolare e sostituto). L'Ufficiale rogante ha competenza a redigere e ricevere gli atti e i contratti, autenticare e rilasciare le copie degli atti ricevuti alle parti che ne facciano richiesta, custodire i contratti in ordine cronologico e tenere il repertorio previsto dalla legge sull'imposta di registro, provvedendo alle relative incombenze fiscali.

5. L'ufficio contratti, ovvero l'Ufficiale rogante per i contratti in forma pubblica amministrativa, redige e riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta e custodisce i contratti in ordine cronologico.

6. Nel rispetto della normativa vigente, nei contratti possono essere inserite clausole che prevedono la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale e fino alla nuova aggiudicazione.

Art. 64 - Parere della commissione consultiva

1. Per i contratti superiori a 300.000,00 Euro (iva esclusa) è sentita la commissione consultiva, costituita con deliberazione

dell'Autorità e composta da due dirigenti e da un funzionario. La commissione verifica la regolarità delle procedure e la convenienza della spesa preliminarmente all'aggiudicazione definitiva della gara.

2. I membri della commissione consultiva durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati

Art. 65 - Direzione dell'esecuzione del contratto

1. Nei casi in cui, ai sensi della vigente normativa, le funzioni di direttore dell'esecuzione non sono svolte dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione viene individuato con determinazione del Segretario generale e di norma coincide con il responsabile dell'unità organizzativa richiedente.

Se si tratta di forniture e/o servizi informatici e tecnologici, il direttore dell'esecuzione è sempre il responsabile della direzione tecnica competente.

Per il materiale bibliografico il direttore dell'esecuzione è sempre il responsabile dell'unità organizzativa che gestisce la biblioteca dell'Autorità.

2. Nei casi di progetti finanziati dalla Commissione europea, il direttore dell'esecuzione è il *Project Manager*.

Art. 66 - Verifica di conformità dell'esecuzione dei contratti - Collaudo

1. Al collaudo per i lavori ed alla verifica di conformità per servizi e forniture provvede direttamente il direttore dell'esecuzione del contratto. Per le forniture di materiali diversi da quelli di natura informatica o tecnologica, ovvero di natura bibliografica, provvede il consegnatario. Alla nomina di un soggetto distinto, anche collegiale e/o esterno all'amministrazione, si provvede nei casi e nei modi stabiliti dal Codice dei contratti e dal Regolamento di esecuzione.

2. Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie il direttore dell'esecuzione emette un'attestazione di regolare esecuzione confermata dal Responsabile del procedimento non oltre trenta giorni dalla data della consegna della

merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti ovvero previsto nella documentazione di gara ai sensi della normativa vigente.

3. Il soggetto o la commissione preposti alla verifica di conformità, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati e eventualmente riportati nel processo verbale di controllo, ove riscontrino difetti o mancanze emendabili, possono dichiararle regolarmente eseguite a condizione che l'esecutore provveda, nel termine a tal fine assegnato, all'eliminazione dei difetti e delle difformità riscontrate; resta ferma, in quest'ultimo caso, l'applicazione di penali per il ritardo nell'adempimento eventualmente previste.

4. Sono consentiti il parziale accertamento e la certificazione dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti. In tal caso, i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente alla parte certificata.

5. Ove il Direttore dell'esecuzione dichiara la regolare esecuzione nella prestazione delle obbligazioni ne dà comunicazione all'ufficio amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza.

Art. 67 - Acquisizioni in economia

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è consentito entro i limiti di importo corrispondenti alla soglia comunitaria stabilita dal Codice dei Contratti.

2. Il presente regolamento individua i casi in cui è possibile ricorrere all'acquisizione in economia e disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire.

3. Al fine di individuare gli operatori economici da consultare nelle procedure di cottimo fiduciario, l'ufficio contratti può compiere indagini di mercato ovvero attingere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, all'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 125, comma 8, Codice dei Contratti.

4. Per le acquisizioni in economia il cui importo sia inferiore o uguale a 40.000,00

Euro è consentito l'affidamento diretto previa richiesta di un preventivo ad almeno 3 operatori economici. Si può prescindere da detta indagine in relazione a servizi e forniture di importo non superiore ad 10.000,00 Euro ed a lavori di importo non superiore ad 20.000,00 Euro.

5. L'Autorità comunica agli operatori interpellati l'esito della procedura di cottimo fiduciario, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del Codice dei Contratti.

Art. 68 - Tipologie di lavori in economia

1. Sono eseguibili in economia tutti i lavori riconducibili alle tipologie generali di cui all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti.

2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento, in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, le cause che l'hanno determinata e i lavori necessari per garantire la continuità del servizio.

Art. 69 - Tipologie di servizi e forniture in economia

1. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è ammesso, oltre che nelle ipotesi generali previste dall'articolo 125, comma 10, del Codice dei Contratti anche per le seguenti tipologie di beni e servizi, con riguardo a specifiche esigenze dell'Autorità:

a) acquisto di libri, riviste, giornali, altre pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti, anche per via telematica, a periodici;

b) collegamento a banche dati e abbonamenti ad agenzie di informazione;

c) editoria, stampa, tipografia, litografia, o tipologie realizzate a mezzo di tecnologia audiovisiva; pubblicazione, anche legale, su periodici, quotidiani ed altri mezzi di informazione; traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Autorità non possa provvedervi con il proprio personale;

d) servizi di gestione della biblioteca interna;

e) vigilanza e custodia dei locali dell'Autorità; servizi non programmabili di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi in uso all'Autorità;

f) servizi, anche integrati, attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla sede dell'Autorità;

g) acquisto di vestiario e di divise;

h) acquisto di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;

i) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, complementi di arredo, macchine, fotocopiatrici, climatizzatori e di ogni ulteriore attrezzatura, anche informatica, necessaria od utile al funzionamento degli uffici;

j) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature *hardware* e di prodotti *software* e di fonia dati di ogni genere;

k) supporto sistemistico e assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi e delle piattaforme applicative in uso in Autorità; progetti di sviluppo applicativo ed ogni altro servizio informatico;

l) servizi postali, telegrafici, telex e telefonici, elettricità, gas e altre utenze; illuminazione e climatizzazione locali;

m) servizi di pulizia e di gestione delle proprietà immobiliari, di eliminazione di scarichi di fogna e di smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinfestazione e servizi analoghi, ivi compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario;

n) spese per servizi di trasporto, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio; servizi assicurativi, bancari, anche relativi all'incasso del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, finanziari e altri servizi affini;

o) servizi di *catering*; spese per relazioni pubbliche, istituzionali e casuali e altre spese di rappresentanza;

p) organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali; preparazione, formazione, perfezionamento

e aggiornamento professionale forniti da enti di formazione pubblici o privati od organismi similari;

q) assunzione in locazione di locali per le attività di cui al punto p), quando non vi siano disponibili idonei locali in uso all'Autorità;

r) consulenza scientifica e tecnica, studi, ricerca, sperimentazione ed analisi, indagini e rilevazioni, nonché servizi connessi all'attuazione delle normative in tema di riservatezza e di sicurezza del lavoro;

s) riparazione, manutenzione, noleggio, gestione ed esercizio di autoveicoli in dotazione agli uffici, compreso il rifornimento di carburante, il lavaggio e le tasse di immatricolazione e circolazione; spese per servizi di trasporto di persone o cose;

t) forniture e servizi da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto od in presenza di deficienze o danni constatati in sede di collaudo;

u) forniture e prestazioni di servizio di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate;

v) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per la sicurezza nei locali dell'Autorità;

w) servizi e forniture non programmabili per la manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti.

2. Possono essere eseguiti in economia altri servizi e forniture non previsti al precedente comma che, per la natura, per le caratteristiche o per l'urgenza di provvedervi, non possono essere eseguiti o utilmente o convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali.

Art. 70 - Scelta del contraente nelle procedure in economia

1. Per l'avvio delle procedure in economia, la lettera d'invito ed i relativi allegati riportano almeno:

a) l'oggetto della prestazione e l'importo stimato;

b) il termine di presentazione delle offerte;

c) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

d) il criterio di aggiudicazione prescelto;

e) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

f) la misura delle penali e il diritto dell'Autorità di risolvere il contratto per inadempimento della controparte contrattuale.

2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è disposto dal Segretario generale o suo delegato su proposta del responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento provvede a stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario, mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica, che può anche consistere in apposito scambio di lettere tra la stazione appaltante ed il fornitore, riportanti i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 71 - Lavori, prestazioni o servizi aggiuntivi

1. Quando nel corso dei lavori, servizi o forniture in economia risultino necessarie prestazioni non previste, i nuovi prezzi vengono concordati assumendo come riferimento i prezzi di prestazioni analoghe previste nel contratto o, ove non risulti possibile, ricavandoli da nuove analisi di mercato.

2. I nuovi prezzi sono approvati dalla stazione appaltante che impegna contestualmente l'eventuale maggiore spesa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 72 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e compatibilmente con le norme sull'ordinamento dell'Autorità si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 73 - Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le procedure in corso di svolgimento restano

regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula del contratto o dell'avvio del procedimento.

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato in un'edizione speciale del Bollettino dell'Autorità, di cui all'articolo 26 della Legge n. 287/90, ed entra in vigore il giorno successivo

alla pubblicazione ad eccezione delle disposizioni contenute nel Titolo 2, Capo I e Capo IV, che entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016.

2. I riferimenti fatti nel presente regolamento a specifiche disposizioni di legge si intendono estesi a tutte le loro successive modifiche ed integrazioni.

1.6. Finanziamento

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 10 - Autorità garante della concorrenza e del mercato
(*Omissis*)

7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate

dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter. (*Omissis*)

1.7. Personale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 11 - Personale dell'Autorità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

2. ATTRIBUZIONI

2.1. *Public Enforcement* in materia di intese, abusi e concentrazioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 12 - Poteri di indagine

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

1-bis. I tipi di prove ammissibili dinanzi all'Autorità comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.

1-ter. L'Autorità ha il potere di definire le priorità di intervento ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorità può non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorità di intervento.

1-quater. I procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo II da parte dell'Autorità, rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 6 - Avvio dell'istruttoria

1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, 3 e 6, comma 1, della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera sull'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.

2. Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle

informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorità può procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione.

3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.

4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato alle imprese e agli enti interessati, nonché ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne è data immediata comunicazione all'ISVAP.

2.2. Indagini conoscitive

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 12 - Poteri di indagine (Omissis)

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 17 - Indagini conoscitive di natura generale

1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge può essere pubblicato nel bollettino.

2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 gli uffici possono richiedere informazioni o l'esibizione di documenti, nonché disporre ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12.
3. Non si applicano le sanzioni richiamate agli articoli 9 e 10 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Non si applicano, altresì, le disposizioni in materia di accesso.
4. Dell'esito delle attività svolte può essere data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino.
5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.

2.3. Poteri consultivi e di segnalazione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 21 - Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può

pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 21-bis - Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 22 - Attività consultiva

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
 - a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
 - b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
 - c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Art. 5 - Oneri di motivazione analitica →
Rinvio al par. n. 10.11.

Decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod., dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Art. 4 - Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione. *(Omissis)*

Decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Art. 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante (Omissis)

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche. *(Omissis)*

Legge 23 luglio 2009, n. 99
Art. 47 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Omissis)

2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

(Omissis)

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

(Omissis)

2.4. Altri pareri settoriali

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

Art. 6 - Linee guida

1. L'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all'articolo 7 condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. *(Omissis)*

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di

rispettiva competenza, la conformità' delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
Art. 14-ter - Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze
→ Rinvio al par. n. 3.4.

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
Art. 19 - Procedura per l'analisi del mercato
→ Rinvio al par. n. 3.4.

3. RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

3.1. Rapporti con le altre Istituzioni in generale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 10 - Autorità Garante della concorrenza e del mercato
(*Omissis*)

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

(*Omissis*)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 23 - Rapporti con il Parlamento e Governo

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

1-bis. La relazione annuale include informazioni circa la nomina e la rimozione dei membri dell'Autorità, l'importo della

dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della presente legge per l'anno in questione e la variazione di tale importo rispetto agli anni precedenti. La relazione annuale è resa disponibile al pubblico sul sito internet dell'Autorità.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 24 - Relazione al Governo su alcuni settori

1. L'Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

3.2. Rapporti con le Autorità per i servizi di pubblica utilità

Legge 14 novembre 1995, n. 481
Art. 2 - Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità
(*Omissis*)

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di

regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.
(*Omissis*)

3.3. Rapporti con le altre Autorità indipendenti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 20 - Aziende e istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più Autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza. Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.

5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorità di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.

5-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare:

a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;

b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti.

5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate.

9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

3.4. Rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Legge 31 luglio 1997, n. 249

Art. 1 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(*Omissis*)

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

(*omissis*)

c) Il Consiglio:

(*omissis*)

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990,

n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

(*omissis*)

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Art. 14-ter - Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze
(*Omissis*)

6. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può

apporte all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell'Unione europea, l'obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Art. 19 - Procedura per l'analisi del mercato

1. Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità (per le garanzie nelle comunicazioni), effettua l'analisi dei mercati rilevanti (*omissis*) (*Omissis*)

3.5. Rapporti con il MISE e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Art. 8 - Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.

3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.

3.6. Rapporti con le Autorità di vigilanza nei mercati finanziari

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 20 - Coordinamento dell'attività delle Autorità

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 21 - Collaborazione fra le Autorità

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 22 - Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento

dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.

(Omissis)

Legge 12 agosto 2016, n. 170

Art. 10 - Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macro-prudenziale delle autorità nazionali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macro-prudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macro-prudenziali;

b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza

sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macro-prudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB,

dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

3.7. Rapporti con la Commissione Europea e le altre Autorità nazionali di concorrenza

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 1 - Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorità", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli

101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

(*Omissis*)

Legge 6 febbraio 1996, n. 52

Art. 54 - Cooperazione con la Commissione in materia di concorrenza

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di concorrenza, è competente a provvedere:

a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità europee;

b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.

2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie

di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facoltà indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorità nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287 del 1990. L'Autorità informa la Commissione delle Comunità europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato
Art. 11 - Cooperazione → Rinvio al par. n. 7.1.13.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato
Art. 12 - Scambi di informazioni → Rinvio al par. n. 7.1.7.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato
Art. 13 - Sospensione o chiusura del procedimento
1. Quando le autorità garanti della concorrenza di due o più Stati membri hanno ricevuto una denuncia o agiscono d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo al medesimo accordo, alla medesima decisione di un'associazione o alla medesima pratica, il fatto che un'autorità garante della concorrenza stia esaminando il

caso costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere la denuncia. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all'esame dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.

2. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro o la Commissione abbiano ricevuto una denuncia contro un accordo, una decisione di un'associazione o una pratica già trattata da un'altra autorità garante della concorrenza, tale denuncia può essere respinta.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato
Art. 14 - Comitato consultivo

1. La Commissione consulta un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima dell'adozione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23, dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'articolo 29, paragrafo 1.

2. Ai fini della discussione di casi individuali il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Per le riunioni in cui si discutono temi diversi da casi individuali può essere designato un ulteriore rappresentante degli Stati membri competente in materia di concorrenza. In caso di impedimento i rappresentanti possono essere sostituiti da altri rappresentanti.

3. La consultazione può essere effettuata nel corso di una riunione convocata e presieduta dalla Commissione, da tenersi non prima di quattordici giorni da quando viene inviata la convocazione, unitamente all'esposizione della questione, all'indicazione dei documenti più importanti della pratica e a un progetto preliminare di decisione. Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 8, la riunione può aver luogo sette giorni dopo l'invio della parte operativa di un progetto di decisione. Se la Commissione invia la convocazione della riunione con un termine di convocazione inferiore a quelli

summenzionati, la riunione può svolgersi alla data proposta se non vi sono obiezioni da parte degli Stati membri. Il comitato consultivo emette per iscritto un parere sul progetto preliminare di decisione della Commissione. Il parere può essere formulato anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Su richiesta di uno o più membri le posizioni assunte nel parere sono motivate.

4. La consultazione può anche avere luogo mediante procedura scritta. Tuttavia, se uno Stato membro lo richiede, la Commissione convoca una riunione. In caso di procedura scritta la Commissione stabilisce un termine, non inferiore a quattordici giorni, entro il quale gli Stati membri devono formulare le loro osservazioni da trasmettere a tutti gli altri Stati membri. Per quanto riguarda le decisioni da prendere ai sensi dell'articolo 8, il termine di quattordici giorni è sostituito da quello di sette giorni. Se la Commissione fissa per la procedura scritta un termine inferiore a quelli summenzionati, si applica il termine proposto se non vi sono obiezioni da parte di nessuno Stato membro.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato consultivo. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

6. Se il parere del comitato consultivo è formulato per iscritto, esso è unito al progetto di decisione. Se il comitato consultivo ne raccomanda la pubblicazione, la Commissione provvede alla pubblicazione del parere tenendo debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali.

7. Su richiesta dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro la Commissione iscrive all'ordine del giorno del comitato consultivo i casi che sono in corso di trattazione

da parte dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato. La Commissione può agire in tal senso anche di propria iniziativa. Preventivamente, la Commissione ne informa l'autorità garante della concorrenza interessata. La richiesta

può essere avanzata in particolare dall'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro per i casi in cui la Commissione intende avviare il procedimento di cui all'articolo 11, paragrafo 6. Il comitato consultivo non emette pareri su casi trattati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Il comitato consultivo può anche discutere problemi generali riguardanti il diritto comunitario in materia di concorrenza.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Art. 16 - Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza (Omissis)

2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 22 - Indagini effettuate dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri → Rinvio al par. n. 7.1.7.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

Art. 4 - Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti → Rinvio al par. n. 9.6.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

Art. 9 - Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri → Rinvio al par. n. 9.6.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
del 20 gennaio 2004, relativo al controllo
delle concentrazioni tra imprese

Art. 22 - *Indagini effettuate dalle autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri*

→ Rinvio al par. n. 9.6.

PARTE II - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

4. PRINCIPI GENERALI

Art. 41 Cost.

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 43 Cost.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(omissis)

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

(omissis)

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
(Omissis)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 1 - Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi

di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorità", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli

101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

Art. 3 Trattato UE

(Omissis)

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

(Omissis)

Art. 120 TFUE

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119.

Protocollo 27 al TFUE sul mercato interno e la concorrenza

Le alte parti contraenti, considerando che il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del

trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata, hanno convenuto che a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Art. 3 - Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza

1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse applicano anche l'articolo 82 del trattato.

2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri

di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.

3. Fatti salvi i principi generali ed altre disposizioni di diritto comunitario, i paragrafi 1 e 2 non si applicano quando le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri applicano la legislazione nazionale in materia di controllo delle fusioni, né precludono l'applicazione di norme nazionali che perseguono principalmente un obiettivo differente rispetto a quello degli articoli 81 e 82 del trattato.

5. INTESE

5.1. Nozione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 2 - Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. *(Omissis)*

5.2. Intese vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 2 - Intese restrittive della libertà di concorrenza
(Omissis)

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

(Omissis)

TFUE

Art. 101 - (ex art. 81 del TCE)

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

(Omissis)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Art. 1 - Applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

(Omissis)

Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comunicazione «*de minimis*») (2014/C 291/01), in <https://eur-lex.europa.eu>

5.3. Nullità delle intese vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 2 - Intese restrittive della libertà di concorrenza

(Omissis)

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 33 - Competenza giurisdizionale

→ Rinvio al par. n. 12.1.

TFUE

Art. 101 - (ex articolo 81 del Trattato CE)
(Omissis)

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
(Omissis)

5.4. Esenzioni o deroghe al divieto di intese restrittive

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 4 - Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da

comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 20 - Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

(Omissis)

5-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare:

a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1; *(Omissis)*

5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate.

(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 4 - Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge

1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta.

2. Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorità, da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste.

3. L'Autorità può richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto.

4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che è nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorità. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta.

5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.

6. Della richiesta di autorizzazione è data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

7. L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.

TFUE

Art. 101 - (ex articolo 81 del Trattato CE) (Omissis)

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Art. 1 - Applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (Omissis)

2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

(Omissis)

Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (2004/C 101/08), in <https://eur-lex.europa.eu>

5.4.1. Accordi di cooperazione orizzontale

Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi, di

decisioni e di pratiche concordate (versione consolidata)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato può, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dello stesso articolo, riguardare categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni richieste da tali disposizioni; considerando che le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, devono essere stabilite con regolamento basato sull'articolo 87; considerando che la creazione di un mercato comune esige l'adattamento delle imprese alle condizioni di tale mercato ampliato e che la cooperazione delle imprese può costituire un mezzo adeguato per conseguire tale scopo; considerando che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate in materia di cooperazione tra imprese, che permettono a queste di lavorare più razionalmente e di adattare la loro produttività e la loro competitività al mercato ampliato, possono, se rientrano nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, esserne esentati a certe condizioni; che la necessità di tale misura si impone particolarmente per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che riguardano l'applicazione di norme e di tipi, la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di procedimenti fino allo stadio dell'applicazione industriale e l'utilizzazione dei relativi risultati, nonché la specializzazione; considerando che è opportuno porre la Commissione in grado di dichiarare mediante regolamento inapplicabili le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, a talune categorie di accordi,

decisioni e pratiche concordate, per facilitare alle imprese una cooperazione economicamente auspicabile e senza inconvenienti sotto l'aspetto della politica della concorrenza;

considerando che occorre precisare le condizioni in cui la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri; considerando che, in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 17², la Commissione può disporre che una decisione adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato si applichi con effetto retroattivo; che conviene che la Commissione possa adottare tale decisione anche in un regolamento;

considerando che in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 17 possono essere sottratti al divieto, mediante decisione della Commissione, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, specie se essi sono modificati in modo da soddisfare alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3; che è opportuno che la Commissione possa accordare lo stesso beneficio, mediante regolamento, a tali accordi, decisioni e pratiche concordate qualora siano modificati in modo da rientrare in una categoria definita mediante regolamento di esecuzione;

considerando che non è escluso che in un caso specifico le condizioni enumerate all'articolo 85, paragrafo 3, non siano riunite; che la Commissione deve avere la facoltà di regolare tale caso in applicazione del regolamento n. 17 con decisione avente effetto futuro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17, la Commissione può dichiarare, mediante regolamento ed in conformità all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 85, paragrafo 1, non è applicabile a categorie di accordi tra imprese, di decisioni

² GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

di associazioni di imprese e di pratiche concordate che hanno come oggetto:

- a) l'applicazione di norme e di tipi;
- b) la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché l'utilizzazione dei relativi risultati, comprese le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale e alle cognizioni tecniche segrete;
- c) la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione.

2. Il regolamento deve comprendere una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica e precisare in particolare:

- a) le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate;
- b) le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

Art. 2

1. Un regolamento emanato in virtù dell'articolo 1 è adottato per una durata limitata.

2. Può essere abrogato o modificato, quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la sua adozione; in tal caso, è previsto un periodo di adattamento per gli accordi, decisioni e pratiche concordate contemplati dal regolamento anteriore.

Art. 3

Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può applicarsi con effetto retroattivo agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, avrebbero potuto beneficiare di una decisione con effetto retroattivo in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 17.

Art. 4

1. Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo in esso stabilito,

agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data del 13 marzo 1962 e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3:

- se sono modificati entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento in modo da soddisfare a dette condizioni secondo le disposizioni del regolamento stesso e
- se le modifiche sono portate a conoscenza della Commissione nel termine fissato dal regolamento.

Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applichi, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 in conseguenza dell'adesione e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

2. Il paragrafo 1 è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che dovevano essere notificati anteriormente al 1° febbraio 1963, conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 17, solo se la notificazione è stata effettuata prima di tale data.

Il paragrafo 1 si applica agli accordi e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione e che devono essere notificati anteriormente al 1° luglio 1973, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data.

Agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica e che devono essere notificati prima del 1° luglio 1981 in conformità degli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17 il paragrafo 1 è applicabile soltanto se essi lo sono stati prima

di tale data. Il paragrafo 1 si applica agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione del

Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che devono essere notificati anteriormente al 1° luglio 1986, conformemente all'articolo 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data.

Il paragrafo 1 si applica agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi ed alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

3. Il beneficio delle disposizioni adottate a norma del paragrafo 1 non può essere invocato nelle vertenze pendenti alla data dell'entrata in vigore di un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1, né può essere invocato per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi.

Art. 5

Quando la Commissione intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto, per consentire a tutte le persone ed organizzazioni interessate di comunicarle le loro osservazioni entro il termine da essa fissato, che non può essere inferiore ad un mese.

Art. 6

1. La Commissione consulta il Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti:

a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,

b) prima di adottare un regolamento.

2. I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 10 del regolamento n. 17, relativi alla consultazione del Comitato consultivo, sono applicabili, in quanto compatibili, restando inteso che le riunioni c muni con la Commissione avranno luogo al più presto un mese dopo l'invio della convocazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate³, pubblicato il progetto del presente regolamento, sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁴ a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, tecnologie o procedimenti fino allo stadio

³GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

⁴A decorrere dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE è diventato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Tali due articoli sono sostanzialmente identici. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 101 del TFUE

s'intendono fatti, se del caso, all'articolo 81 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nel presente regolamento sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà immateriale.

(2) L'articolo 179, paragrafo 2, del trattato esorta l'Unione ad incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e a sostenere i loro sforzi di cooperazione. Il presente regolamento è destinato a facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelando nel contempo in modo efficace la concorrenza.

(3) Il regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo⁵ definisce talune categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ha considerato, in linea di principio, rispondenti alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza complessivamente positiva acquisita nell'applicazione di tale regolamento - la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010 - e delle altre esperienze maturate successivamente all'adozione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

(4) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in linea di massima presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi in materia di ricerca e sviluppo prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.

(5) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento del paragrafo 3 dell'articolo 101 del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di

applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

(6) Gli accordi stipulati allo scopo di svolgere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell'applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tali accordi possono tuttavia ricadere sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e devono pertanto essere inclusi nel campo d'applicazione del presente regolamento in taluni casi specifici come quelli in cui le parti convergono di astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo in un determinato campo, rinunciando così alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti delle controparti.

(7) Il beneficio dell'esenzione stabilito mediante il presente regolamento deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(8) La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o attività complementari. Ciò può verificarsi anche nelle ipotesi in cui una parte si limita a finanziare le attività di ricerca e sviluppo svolte dalle controparti.

(9) Lo sfruttamento comune dei risultati può essere considerato come il naturale complemento delle attività di ricerca e sviluppo intraprese realizzate in comune. Tale sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità: la fabbricazione vera e propria, l'esercizio di diritti di proprietà immateriale che concorrono in maniera significativa al progresso tecnico o

⁵ GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

economico, o la commercializzazione di nuovi prodotti.

(10) I consumatori traggono in genere vantaggi dall'aumento del volume e dell'efficienza dell'attività di ricerca e sviluppo, beneficiando di prodotti o servizi nuovi o migliorati, di una loro più rapida immissione sul mercato oppure di una riduzione dei prezzi indotta da tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati.

(11) Perché l'esenzione sia giustificata, le modalità dello sfruttamento comune devono riguardare soltanto prodotti, tecnologie o procedimenti nei quali l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo risulti determinante. Nell'accordo di ricerca e sviluppo le parti devono inoltre accertarsi d'aver pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca, sviluppo o sfruttamento, ai risultati finali dell'attività comune di ricerca e sviluppo, e in particolare agli eventuali diritti di proprietà immateriale e *know-how*, non appena tali risultati siano disponibili. In linea di massima l'accesso ai risultati non deve essere limitato nell'ipotesi dell'utilizzo finalizzato ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo. Per contro l'accesso ai risultati ai fini dell'attività di sfruttamento può essere limitato in modo consequenziale qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento e in particolare qualora si specializzino in riferimento a tale attività. Inoltre, qualora alla ricerca e sviluppo partecipino organismi accademici, istituti di ricerca o imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dal partecipare allo sfruttamento dei risultati, le parti possono convenire di utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche. A seconda delle loro capacità e delle loro esigenze commerciali, le parti possono apportare contributi diversi alla cooperazione nella ricerca e nello sviluppo. Pertanto, affinché le differenze di valore o di natura tra i contributi delle parti siano prese in considerazione e compensate, gli accordi di ricerca e sviluppo esentati ai sensi del presente regolamento

possono prevedere la remunerazione reciproca delle parti per accesso ai risultati finalizzato ad ulteriore attività di ricerca o sfruttamento. Tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire di fatto tale accesso.

(12) Allo stesso modo, qualora l'accordo di ricerca e sviluppo non preveda lo sfruttamento comune dei risultati, le parti devono convenire nell'accordo di concedersi accesso reciproco al loro *know-how* preesistente, sempreché tale *know-how* sia indispensabile alle altre parti per lo sfruttamento dei risultati. L'importo degli eventuali diritti di licenza non deve essere tale da ostacolare l'accesso delle altre parti a detto *know-how*.

(13) L'esenzione prevista dal presente regolamento deve essere limitata agli accordi in materia di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti, dei servizi o delle tecnologie in questione. Occorre escludere dall'esenzione per categoria gli accordi stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato, per i prodotti, i servizi o le tecnologie migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo, superino congiuntamente un determinato limite al momento della conclusione dell'accordo. Tuttavia, nemmeno in caso di superamento della quota massima di mercato prevista dal presente regolamento o di inosservanza di altre condizioni in esso stabilite, si deve presumere che gli accordi di ricerca e sviluppo ricadano sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui paragrafo 3 dello stesso articolo. In tali casi è invece necessario effettuare una valutazione individuale dell'accordo di ricerca e sviluppo a norma dello stesso articolo 101.

(14) Affinché la concorrenza resti effettiva durante lo sfruttamento comune dei risultati è necessario prevedere che l'esenzione per categoria cessi qualora la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti per i prodotti, i servizi o le tecnologie risultanti dall'attività comune di ricerca e sviluppo

diventi troppo rilevante. L'esenzione deve tuttavia continuare ad applicarsi durante un certo tempo dopo l'inizio dello sfruttamento comune, indipendentemente dalle quote di mercato detenute dalle parti, nell'attesa della stabilizzazione delle quote di mercato (in particolare dopo l'introduzione di un prodotto interamente nuovo) e a garanzia di un periodo minimo di resa degli investimenti effettuati.

(15) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi in materia di ricerca e sviluppo. In linea di principio, gli accordi recanti determinati tipi di restrizioni gravi della concorrenza, come la limitazione della libertà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello dell'accordo, la fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, la limitazione della produzione o delle vendite in generale e la limitazione delle vendite passive dei prodotti o delle tecnologie contrattuali in aree o a clienti riservati ad altre parti, devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti. In tale contesto, le restrizioni relative ai campi d'utilizzo non costituiscono limitazioni della produzione o delle vendite né limitazioni del territorio o della clientela.

(16) La quota massima di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in linea di principio che gli accordi ammessi all'esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

(17) Non è impossibile che si verifichino effetti anticoncorrenziali escludenti qualora determinati soggetti finanzino progetti di ricerca e sviluppo svolti da concorrenti relativamente ai medesimi prodotti o alle medesime tecnologie contrattuali,

segnatamente nei casi in cui essi ottengano il diritto esclusivo allo sfruttamento dei risultati nei confronti di terzi. Pertanto il beneficio del presente regolamento deve essere applicato a siffatti accordi di ricerca e sviluppo a pagamento soltanto se la quota di mercato detenuta congiuntamente da tutti i soggetti partecipanti (ossia dalla parte finanziatrice e da tutte le parti che svolgono le attività di ricerca e sviluppo) non supera il 25 %.

(18) Solo in casi eccezionali gli accordi tra imprese che non siano fabbricanti concorrenti di prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo sono in grado di eliminare la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e sviluppo. È dunque opportuno consentire che tali accordi beneficino dell'esenzione stabilita dal presente regolamento indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti, pur prevedendo la revoca del beneficio in taluni casi eccezionali.

(19) La Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato⁶, qualora constati che, in un caso determinato, un accordo ammesso all'esenzione prevista dal presente regolamento produce effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(20) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'autorità responsabile della concorrenza dello Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento nel territorio dello Stato membro stesso o in una parte di esso quando ritenga, in un caso particolare, che un accordo esentato ai sensi del presente regolamento provochi effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio medesimo o in una parte di esso, sempreché tale territorio si configuri come un mercato distinto.

⁶ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(21) Il beneficio dell'esenzione per categoria previsto dal presente regolamento può essere revocato, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare nei seguenti casi: qualora, a causa della limitatezza delle capacità di ricerca disponibili altrove, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente la possibilità dei terzi di effettuare la ricerca e lo sviluppo nel campo di cui trattasi; qualora, a causa della struttura particolare dell'offerta, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente l'accesso dei terzi al mercato dei prodotti o delle tecnologie contrattuali; qualora le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare i risultati dell'attività comune di ricerca e sviluppo nei confronti di terzi; qualora i prodotti o le tecnologie contrattuali non siano soggetti, in tutto il mercato interno o in una parte sostanziale di esso, alla concorrenza effettiva esercitata da prodotti, tecnologie o procedimenti considerati equivalenti dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale cui sono destinati; infine qualora l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo limiti la concorrenza nel campo dell'innovazione o elimini la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e dello sviluppo su un determinato mercato.

(22) Poiché gli accordi in materia di ricerca e sviluppo sono spesso conclusi a lunga scadenza, soprattutto quando la cooperazione comprende lo sfruttamento dei risultati, il periodo di vigenza del presente regolamento deve essere fissato in dodici anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «accordo di ricerca e sviluppo» s'intende qualsiasi accordo concluso da due o più parti relativamente allo svolgimento di: i) attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento dei relativi risultati;

ii) attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo svolte in comune, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti; iii) attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati; iv) attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento comune dei relativi risultati; v) attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo a pagamento svolte, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali; o vi) attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati;

b) per «accordo» s'intende qualsiasi accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata;

c) per «ricerca e sviluppo» s'intende l'acquisizione di *know-how* relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale;

d) per «prodotto» s'intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali;

e) per «tecnologia contrattuale» s'intende la tecnologia o il procedimento risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo;

f) per «prodotto contrattuale» s'intende il prodotto risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo ovvero fabbricato o fornito grazie all'applicazione delle tecnologie contrattuali;

g) per «sfruttamento dei risultati» s'intende la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali, l'applicazione delle tecnologie contrattuali, la cessione, o la concessione in licenza, di diritti di proprietà immateriale o

la comunicazione del *know-how* necessario per la produzione o utilizzazione stessa;

h) «per diritti di proprietà immateriale» si intendono i diritti di proprietà industriale, i diritti d'autore e i diritti connessi;

i) per «*know-how*» si intende il patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove;

j) l'aggettivo «segreto», se riferito al *know-how*, indica che il *know-how* non è generalmente noto né facilmente accessibile;

k) l'aggettivo «sostanziale», se riferito al *know-how*, indica che il *know-how* è significativo e utile per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'applicazione delle tecnologie contrattuali;

l) l'aggettivo «individuato», se riferito al *know-how*, indica che il *know-how* è descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificarne la rispondenza ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

m) l'aggettivo «comune», se riferito all'attività svolta nell'ambito di accordi di ricerca e sviluppo, indica che i lavori di ricerca e sviluppo sono: i) eseguiti da un gruppo, organismo o impresa comuni; ii) affidati per conto delle parti ad un terzo; o iii) ripartiti tra le parti nell'ambito della specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento;

n) per «specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo» si intende la partecipazione di ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall'accordo, basata sulla ripartizione dei lavori considerata più opportuna dalle parti stesse; essa non comprende le attività di ricerca e sviluppo a pagamento;

o) per «specializzazione relativa alle attività di sfruttamento» si intende la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali la produzione o la distribuzione, o limitazioni reciproche riguardanti lo sfruttamento dei risultati, quali limitazioni relative a determinati territori, clienti o campi di utilizzo. Il termine include anche la produzione e distruzione dei prodotti contrattuali ad opera di una sola parte sulla base di licenza esclusiva concessa dalle controparti;

p) per «attività di ricerca e sviluppo a pagamento» s'intende l'attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla parte finanziatrice;

q) per «parte finanziatrice» si intende la parte che finanzia le attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività;

r) per «impresa concorrente» si intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;

s) per «concorrente effettivo» si intende qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili nel settore geografico rilevante con i prodotti o le tecnologie contrattuali;

t) per «concorrente potenziale» s'intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell'accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o le altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato rilevante;

u) per «settore merceologico rilevante» s'intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;

v) per «settore tecnologico rilevante» s'intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali.

2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate.

Per «imprese collegate» si intendono:

a) Le imprese nelle quali una parte dell'accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo di ricerca e sviluppo i diritti o poteri di cui alla lettera a);
c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a);
d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di ricerca e sviluppo, insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a);
e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente: i) dalle parti dell'accordo di ricerca e sviluppo o dalle imprese ad esse collegate di cui a lettere da a) a d); o ii) da una o più parti dell'accordo di ricerca e sviluppo, o da una o più delle loro imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e da una o più imprese terze.

Art. 2 - Esenzione

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi di ricerca e sviluppo conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Tale esenzione si applica nella misura in cui gli accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, si applica agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti stesse per lo svolgimento di attività comuni di ricerca e sviluppo, di attività di ricerca e sviluppo a pagamento o di attività comuni di sfruttamento, purché tali disposizioni non costituiscano l'oggetto principale degli accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all'esecuzione degli stessi.

Art. 3 - Condizioni d'esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica alle condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'accordo di ricerca e sviluppo deve stabilire che tutte le parti abbiano pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento, ai risultati finali dell'attività comune di ricerca e sviluppo o dell'attività di ricerca e sviluppo a pagamento, compresi gli eventuali diritti di proprietà immateriale e *know-how*, non appena tali risultati siano disponibili. Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento, in particolare quando si specializzano ai fini dell'attività di sfruttamento, l'accesso ai risultati a scopi di sfruttamento può essere limitato in conformità. Gli istituti di ricerca, gli organismi accademici o le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dallo sfruttamento dei risultati, possono inoltre obbligarsi ad utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per ulteriori ricerche. L'accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l'accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca o sfruttamento; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, l'accesso.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'accordo di ricerca e sviluppo, qualora riguardi unicamente l'attività comune di ricerca e sviluppo o l'attività di ricerca e sviluppo a pagamento, deve stabilire che ognuna delle parti abbia accesso all'eventuale *know-how* preesistente delle altre parti, sempre che tale *know-how* sia indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati. L'accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l'accesso al *know-how* preesistente; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, l'accesso.

4. Lo sfruttamento comune può riguardare unicamente i risultati protetti da diritti di proprietà immateriale, o configuranti *know-*

how, che siano indispensabili per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o l'applicazione delle tecnologie contrattuali.

5. Le imprese incaricate della fabbricazione di prodotti contrattuali nell'ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento devono essere obbligate a soddisfare le domande di fornitura delle controparti, salvo che l'accordo di ricerca e sviluppo preveda la distribuzione comune ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii) o che le parti abbiano concordato la distribuzione esclusiva dei prodotti contrattuali ad opera della parte che fabbrica i prodotti contrattuali.

Art. 4 - Quota massima di mercato e durata dell'esenzione

1. Qualora le parti non siano imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica per l'intera durata dell'attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento comune dei risultati, l'esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali sono per la prima volta messi in commercio nel mercato interno.

2. Qualora due o più parti siano imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo soltanto se, al momento della conclusione dell'accordo di ricerca e sviluppo, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) se trattati di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante; oppure

b) se trattati di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesime tecnologie contrattuali non deve

superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.

3. Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.

Art. 5 - Restrizioni fondamentali

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno i seguenti obiettivi:

a) la limitazione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello cui si riferisce l'accordo ovvero, dopo il completamento dell'attività comune di ricerca e sviluppo o dell'attività di ricerca e sviluppo a pagamento, nel campo cui si riferisce l'accordo o in un campo connesso;

b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione: i) della fissazione di obiettivi di produzione, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali; ii) della fissazione di obiettivi di vendita, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii); iii) di prassi configuranti specializzazioni relative alle attività di sfruttamento; e iv) della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto è concordato dalle parti stesse, i risultati devono essere sfruttati in comune;

c) la fissazione dei prezzi per la vendita dei prodotti contrattuali o per la concessione in licenza delle tecnologie contrattuali a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi

praticati nei confronti di clienti diretti o della fissazione di diritti di licenza praticati nei confronti di licenziatari diretti, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punti i) e ii);

d) la limitazione del territorio in cui, o ai clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali,

eccezion fatta per l'obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati ad un'altra parte;

e) l'obbligo di non effettuare, o di limitare, le vendite attive di prodotti o tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell'ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento;

f) l'obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei territori reciproci delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell'ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento, i quali intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;

g) l'obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contrattuali presso altri rivenditori nel mercato interno.

Art. 6 - Restrizioni escluse

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di ricerca e sviluppo:

a) l'obbligo di non contestare, dopo il completamento dell'attività di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti nel mercato interno e rilevanti per tale attività ovvero, dopo la scadenza dell'accordo di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti nel mercato interno e intesi a tutelare i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo, fatta salva la facoltà di prevedere lo scioglimento dell'accordo di ricerca e sviluppo nel caso in

cui una delle parti contesti la validità dei diritti di proprietà intellettuale immateriale stessi;

b) l'obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'applicazione delle tecnologie contrattuali a meno che l'accordo non preveda lo sfruttamento ad opera di almeno una delle parti dei risultati dell'attività comune di ricerca e sviluppo o dell'attività di ricerca e sviluppo a pagamento e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi.

Art. 7 - Applicazione della quota massima di mercato

Ai fini dell'applicazione della quota massima di mercato di cui all'articolo 4, si applicano le seguenti norme:

a) la quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di mercato delle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;

b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o poteri elencati alla lettera a) dello stesso secondo comma;

d) se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non è superiore al 25 %, ma successivamente supera tale livello limite senza tuttavia eccedere il 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta;

e) se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non è superiore al 25 %, ma successivamente supera il 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per tutto l'anno civile successivo all'anno in cui il limite del 30 % è stato superato per la prima volta;

f) i benefici di cui alle lettere d) e e) non possono essere cumulati in modo tale che il risultante periodo superi i due anni civili.

Art. 8 - Periodo transitorio

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2010 che non rispondono alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma soddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n. 2659/2000.

Art. 9 - Periodo di vigenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Esso scade il 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate⁷,
pubblicato il progetto del presente regolamento,

⁷ GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

⁸ A decorrere dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE è diventato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Tali due articoli sono sostanzialmente identici. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 101 del TFUE si intendono fatti, se del caso, all'articolo 81 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto talune

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁸ a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per realizzare la specializzazione stessa.

(2) Il regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione⁹ definisce le categorie di accordi di specializzazione che la Commissione ha considerato rispondenti, in linea di principio, alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza complessivamente positiva acquisita nell'applicazione di tale regolamento - la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010 - e di altre esperienze maturate successivamente all'adozione medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

(3) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione

modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nel presente regolamento sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

⁹ GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3.

dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi di specializzazione prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.

(4) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101 paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 101

paragrafo 1 del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

(5) Il beneficio dell'esenzione stabilito mediante il presente regolamento deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(6) Gli accordi di specializzazione della produzione hanno maggiori possibilità di migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti quando le parti possiedono competenze, beni o attività complementari in quanto, concentrando la loro attività di fabbricazione su determinati prodotti, possono operare in modo più razionale e offrire i prodotti a prezzi ridotti. Lo stesso vale in linea generale per gli accordi di specializzazione relativi alla preparazione di servizi. È ragionevole presumere che, in presenza di una concorrenza effettiva, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano.

(7) Tali vantaggi possono discendere dagli accordi in base ai quali una parte rinuncia parzialmente o totalmente, a favore di un'altra, a fabbricare determinati prodotti o a preparare determinati servizi («specializzazione unilaterale»), dagli accordi in base ai quali ciascuna parte rinuncia, parzialmente o totalmente, a favore di un'altra, a fabbricare determinati prodotti o a preparare determinati servizi («specializzazione reciproca») e dagli accordi in base ai quali le parti si impegnano a fabbricare determinati prodotti o a preparare determinati servizi in comune («produzione comune»). Nel contesto del presente

regolamento, i concetti di specializzazione unilaterale e reciproca non presuppongono che parti riducano la propria capacità ma è sufficiente che riducano i propri volumi di produzione. Il concetto di produzione comune non presuppone che le parti riducano la loro produzione individuale al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'accordo di produzione comune.

(8) La natura degli accordi di specializzazione unilaterali e reciproci presuppone che le parti operino nel medesimo settore merceologico. Non è necessario che esse operino nel medesimo settore geografico. L'applicazione del presente regolamento ad accordi di specializzazione unilaterale e reciproca deve essere pertanto limitata alle situazioni in cui le parti operano negli stessi settori merceologici. Accordi di produzione in comune possono essere conclusi tra soggetti che operano già nel medesimo settore merceologico ma anche soggetti che desiderano entrare in un determinato settore merceologico mediante la conclusione dell'accordo. Gli accordi di produzione comune devono quindi essere inclusi nel campo d'applicazione del presente regolamento indipendentemente dal fatto che le parti operino già nello stesso settore merceologico.

(9) Affinché i benefici della specializzazione vengano conseguiti senza che una delle parti abbandoni completamente il mercato a valle della produzione, gli accordi di specializzazione unilaterale e reciproca devono essere inclusi nell'ambito del presente regolamento solo qualora prevedano obblighi di fornitura e di acquisto o la distribuzione in comune. Gli obblighi di fornitura e di acquisto possono, ma non devono, avere carattere esclusivo.

(10) Qualora la quota delle parti sul mercato rilevante dei prodotti oggetto dell'accordo di specializzazione non superi un determinato limite, si può presumere che gli accordi determinino di norma vantaggi economici in termini di economie di scala o di diversificazione, ovvero di migliori tecnologie produttive, e riservino agli utilizzatori una congrua parte di tali vantaggi. Tuttavia,

qualora i prodotti fabbricati nell'ambito dell'accordo di specializzazione siano prodotti intermedi che una o più parti utilizzano, totalmente o parzialmente, per la fabbricazione di determinati prodotti a valle da esse successivamente venduti sul mercato, l'esenzione di cui al presente regolamento deve essere subordinata altresì alla condizione che la quota detenuta dalle parti sul mercato rilevante dei prodotti a valle non superi un determinato limite. In tal caso, prendendo in considerazione soltanto la quota di mercato delle parti a livello del prodotto intermedio non si terrebbe conto del rischio potenziale di esclusione dal mercato o di aumento dei prezzi dei fattori di produzione cui sarebbero esposti i concorrenti a livello dei prodotti a valle. Comunque, nemmeno in caso di superamento delle quote di mercato massime stabilite nel presente regolamento o di inadempimento di altre condizioni poste dal medesimo si deve presumere che gli accordi di specializzazione ricadano sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(11) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi di specializzazione. In linea generale, accordi recanti determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, relative alla fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, alla limitazione della produzione o delle vendite ed alla ripartizione di mercati o clienti devono essere esclusi dal beneficio della esenzione indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti.

(12) La quota massima di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in linea di massima che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi in questione.

(13) La Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato¹⁰, qualora constati che, in un caso determinato, un accordo esentato a norma del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(14) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'autorità responsabile della concorrenza dello Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento nel territorio dello Stato membro stesso o in una parte di esso quando ritenga, in un caso particolare, che un accordo esentato ai sensi del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio medesimo o in una parte di esso, sempreché tale territorio si configuri come un settore geografico distinto.

(15) Il beneficio del presente regolamento può essere revocato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare qualora i mercati rilevanti siano molto concentrati e la concorrenza già scarsa a causa di posizioni individuali occupate da altri operatori economici del settore o di legami esistenti tra altri operatori economici per effetto di accordi paralleli di specializzazione.

(16) Al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione, che possono avere per le parti incidenze di ordine strutturale, il periodo di vigenza del presente regolamento deve essere fissato in dodici anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «accordo di specializzazione» s'intende un accordo di specializzazione unilaterale,

¹⁰ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

- un accordo di specializzazione reciproca o un accordo di produzione in comune;
- b) per «accordo di specializzazione unilaterale» s'intende qualsiasi accordo tra due soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale una parte si obbliga a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli dall'altra parte, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;
- c) per «accordo di specializzazione reciproca» s'intende qualsiasi accordo tra due o più soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale due o più parti si obbligano reciprocamente a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di prodotti distinti e ad acquistarli dalle controparti le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti questione stessi; o
- d) per «accordo di produzione comune» s'intende qualsiasi accordo in forza del quale due o più parti convengono di fabbricare in comune determinati prodotti;
- e) per «accordo» s'intende qualsiasi accordo, decisione di associazioni d'impresa o pratica concordata;
- f) per «prodotto» s'intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali, ad eccezione dei servizi di distribuzione e locazione;
- g) per «produzione» o «fabbricazione» s'intende la produzione di beni o la preparazione di servizi, anche nell'ambito della subfornitura;
- h) per «preparazione di servizi» s'intendono le attività a monte della prestazione di servizi ai clienti;
- i) per «mercato rilevante» s'intende il settore merceologico e geografico rilevante cui appartengono i prodotti di specializzazione nonché, qualora i prodotti di specializzazione siano prodotti intermedi utilizzati internamente da una o più parti, in modo totale o parziale, per la fabbricazione di prodotti a valle, anche il settore merceologico e geografico rilevante cui appartengono i prodotti a valle;
- j) per «prodotti di specializzazione» s'intendono i prodotti fabbricati in base ad un accordo di specializzazione;
- k) per «prodotti a valle» s'intendono i prodotti fabbricati da una o più parti utilizzando prodotti di specializzazione, e venduti dalle parti stesse sul mercato;
- l) per «impresa concorrente» s'intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;
- m) per «concorrente effettivo» s'intende qualsiasi impresa che operi sullo stesso mercato rilevante;
- n) per «concorrente potenziale» s'intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell'accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato interessato;
- o) per «obbligo di fornitura esclusiva» s'intende l'obbligo di astenersi dal fornire il prodotto di specializzazione ad imprese concorrenti non partecipanti all'accordo;
- p) per «obbligo di acquisto esclusivo» s'intende l'obbligo di acquistare il prodotto di specializzazione esclusivamente presso una parte dell'accordo;
- q) per «distribuzione comune» si intende: i) la distribuzione dei prodotti effettuata dalle parti attraverso un gruppo, un organismo o un'impresa comuni; o ii) la distribuzione dei prodotti effettuata dalle parti mediante designazione di un terzo quale distributore, su base esclusiva o meno, purché questi non sia un'impresa concorrente;
- r) per «distribuzione» s'intende la distribuzione comprendente la vendita di beni e la prestazione di servizi.
2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate.
Per «imprese collegate» si intendono:

- a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di specializzazione detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo di specializzazione i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di specializzazione e una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- e) le imprese nelle quali i diritti o poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente: i) dalle parti dell'accordo di specializzazione o dalle imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o ii) da una o più parti dell'accordo di specializzazione, o da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e una o più imprese terze.

Art. 2 - Esenzione

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi di specializzazione conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Tale esenzione si applica nella misura in cui gli accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi di specializzazione contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti, purché tali disposizioni non costituiscano

l'oggetto principale di tali accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all'esecuzione degli stessi.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi di specializzazione con i quali:

- a) le parti assumono obblighi di acquisto esclusivo o di fornitura esclusiva; o
- b) le parti convengono di non vendere in modo indipendente i prodotti fabbricati nel contesto dell'accordo di specializzazione, ma di effettuarne la distribuzione in comune.

Art. 3 - Quota massima di mercato

L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % su alcun mercato rilevante.

Art. 4 - Restrizioni fondamentali

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi di specializzazione che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno segue per oggetto quanto segue:

- a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita di prodotti a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti nell'ambito della distribuzione comune;
- b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione: i) delle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca o relative alla fissazione della capacità e del volume di produzione nell'ambito di accordi di produzione comune; e ii) della fissazione di obiettivi di vendita nell'ambito della distribuzione comune;
- c) la ripartizione di mercati o clienti.

Art. 5 - Applicazione della quota massima di mercato

Ai fini dell'applicazione della quota massima di mercato di cui all'articolo 3, si applicano le norme seguenti:

- a) la quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di

mercato può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;

b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o poteri elencati alla lettera a) dello stesso secondo comma;

d) se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 3 non è superiore al 20 %, ma successivamente supera tale limite senza tuttavia eccedere il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui il limite del 20 % è stato superato per la prima volta;

e) se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 3 non è superiore al 20 %, ma successivamente supera il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per tutto l'anno civile successivo all'anno in cui il limite del 25 % è stato superato per la prima volta;

f) i benefici di cui alle lettere d) ed e) non possono essere cumulati in modo tale che il risultante periodo superi i due anni civili.

Art. 6 - Periodo transitorio

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2012 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2010 che non rispondono alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n. 2658/2000.

Art. 7 - Periodo di vigenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Esso scade il 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Comunicazione della Commissione - Linee di- rettrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (2011/C 11/01), in <https://eur-lex.europa.eu>

5.4.2. Accordi di cooperazione verticale

Regolamento (CEE) n. 19/65 del Consiglio del

2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 87, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo¹¹, Visto il parere del Comitato economico e sociale¹²,

Considerando che la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato può, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dello stesso articolo, riguardare categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni richieste da tali disposizioni; Considerando che le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere stabilite per regolamento basato sull'articolo 87; Considerando che, dato il gran numero di notifiche depositate in applicazione del regolamento n. 17¹³, è opportuno, al fine di facilitarne il compito, porre la Commissione in grado di dichiarare, mediante regolamento,

¹¹GU n. 81 del 27.5.1964, pag. 1275/64.

¹²GU n. 197 del 30.11.1964, pag. 3320/64.

¹³GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62 (regolamento n. 17 modificato dal regolamento n. 59 - GU n. 58 del

10.7.1962, pag. 1655/62 - e dal regolamento n. 118/63/CEE - GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63).

inapplicabili a talune categorie di accordi e di pratiche concordate le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1;

Considerando che occorre precisare le condizioni in cui la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, quando sarà stata acquisita un'esperienza sufficiente a seguito di decisioni individuali e sarà possibile definire le categorie di accordi e di pratiche concordate per le quali le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 potranno essere considerate soddisfatte;

Considerando che la Commissione ha indicato, con la propria azione e in particolare col regolamento n. 153¹⁴, che nessun alleggerimento delle procedure previste dal regolamento n. 17 può essere preso in considerazione per alcuni tipo di accordi o di pratiche concordate che siano particolarmente suscettibili di falsare il giuoco della concorrenza nel mercato comune; Considerando che, in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la Commissione può decidere che una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato abbia effetto retroattivo; che conviene che la Commissione possa prendere tale decisione anche in un regolamento;

Considerando che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 17, mediante decisione della Commissione, possono essere sottratti al divieto di cui all'articolo 83, paragrafo 1, accordi, decisioni e pratiche concordate, specie se modificati in modo da soddisfare alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3; che è opportuno che la Commissione possa accordare lo stesso beneficio mediante regolamento a tali accordi e pratiche concordate qualora siano modificati in modo da rientrare in una categoria definita mediante regolamento d'esenzione;

Considerando che, se non si trovano riunite le condizioni menzionate all'articolo 85, paragrafo 3, un'esenzione non può restare

acquisita; che, quindi, la Commissione deve avere la facoltà di stabilire, mediante decisione, le condizioni alle quali dovrà soddisfare un accordo o una pratica concordata che, a motivo di particolari circostanze, riveli effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione può dichiarare mediante regolamento e in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato che l'articolo 85, paragrafo 1 non è applicabile a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e

a) - nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure

- nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure

- nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, impegni esclusivi di fornitura e di acquisto dello stesso tipo di quelli previsti nei due precedenti capoversi,

b) che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare ai brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi - o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali.

2. Il regolamento deve comprendere una definizione delle categorie di accordi ai quali si applica e precisare in particolare:

a) le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi;

¹⁴ GU n. 139 del 24.12.1962, pag. 2918/62.

b) le clausole che devono figurare negli accordi o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle categorie di pratiche concordate alle quali partecipano soltanto due imprese.

Art. 2

1. Un regolamento, emanato in virtù dell'articolo 1, è adottato per una durata limitata.

2. Può essere abrogato o modificato quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la sua adozione; in tal caso è previsto un periodo di adattamento per gli accordi e le pratiche concordate, contemplati dal regolamento anteriore.

Art. 3

Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può applicarsi con effetto retroattivo agli accordi e pratiche concordate che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, avrebbero potuto beneficiare di una decisione con effetto retroattivo in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 17.

Art. 4

1. Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data del 13 marzo 1962 e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3:

- se sono modificati entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, in modo da soddisfare a dette condizioni secondo le disposizioni del regolamento stesso e

- se le modifiche sono portate a conoscenza della Commissione nel termine fissato dal regolamento.

2. Il paragrafo 1 è applicabile agli accordi e pratiche concordate che dovevano essere notificati anteriormente al 1° febbraio 1963,

conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 17, solo se la notificazione è stata effettuata prima di tale data.

3. Il beneficio delle disposizioni stabilite a norma del paragrafo 1 non può essere invocato nelle vertenze pendenti alla data dell'entrata in vigore di un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1; né può essere invocato per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi.

Art. 5

Quando la Commissione intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto, invitando tutti gli interessati a comunicarle le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese.

Art. 6

1. La Commissione consulta il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti:

a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,

b) prima di adottare un regolamento.

2. L'articolo 10, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 17, relativo alla consultazione del Comitato consultivo, è applicabile, in quanto compatibile, restando inteso che le riunioni comuni con la Commissione avranno luogo al più presto un mese dopo l'invio della convocazione.

Art. 7

Se la Commissione costata d'ufficio o su domanda di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse che, in un caso determinato, accordi o pratiche concordate previsti in un regolamento, adottato in virtù dell'articolo 1, hanno tuttavia taluni effetti incompatibili con le condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, essa può, ritirando il beneficio dell'applicazione di detto regolamento, prendere una decisione in conformità agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17, senza che sia richiesta la notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17.

Art. 8

La Commissione trasmette al Consiglio, prima del 1° gennaio 1970, una proposta di regolamento intesa ad apportare al presente regolamento le modifiche che appariranno necessarie in relazione all'esperienza acquisita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1965.

Regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate¹⁵

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83, vista la proposta della Commissione¹⁶, visto il parere del Parlamento europeo¹⁷, visto il parere del Comitato economico e sociale¹⁸,

(1) considerando che, con il regolamento n. 19/65/CEE¹⁹, il Consiglio ha abilitato la Commissione a dichiarare mediante regolamento, fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio²⁰, primo regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, che l'articolo 81, paragrafo 1, non è applicabile a talune categorie di accordi, in particolare a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra a fornire

determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, tali impegni esclusivi di fornitura e di acquisto;

(2) considerando che, a norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato in particolare il regolamento (CEE) n. 1983/83, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva²¹, e il regolamento (CEE) n. 1984/83, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo²², nonché il regolamento (CEE) n. 4087/88, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising²³ (regolamenti di esenzione);

(3) considerando che il 22 gennaio 1997 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle Restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria che ha provocato un ampio dibattito pubblico sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3 del trattato agli accordi verticali o pratiche concordate;

(4) considerando che in seguito alla pubblicazione del Libro verde le osservazioni espresse dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni, nonché dagli ambienti interessati, permettono di individuare un orientamento generale favorevole ad una riforma della politica di concorrenza comunitaria in materia di accordi verticali; che ciò implica la revisione dei

¹⁵ Nota editoriale: il titolo del regolamento n. 19/65/CEE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originario era l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato.

¹⁶ GU C 365 del 26.11.1998, pag. 27.

¹⁷ Parere espresso il 15 aprile 1999.

¹⁸ GU C 116 del 28.4.1999.

¹⁹ GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65. Regolamento

modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

²⁰ GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

²¹ GU L 173 del 30.6.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/97 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 27).

²² GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/97.

²³ GU L 359 del 28.12.1988, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

regolamenti di esenzione per categoria menzionati in precedenza;

(5) considerando che tale riforma deve rispondere alla duplice esigenza di assicurare al contempo una protezione efficace della concorrenza e un livello sufficiente di certezza del diritto per le imprese; che il perseguimento di tali obiettivi dovrebbe inoltre tener conto della necessità di semplificare il più possibile il controllo amministrativo nonché il quadro regolamentare; che a pari livello di potere di mercato le restrizioni verticali sono generalmente considerate meno dannose per la concorrenza delle restrizioni orizzontali;

(6) considerando che i summenzionati regolamenti di esenzione non si limitano a definire le categorie di accordi ai quali si applicano e a precisare le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi, ma elencano anche le clausole esentate; che tale approccio normativo è considerato generalmente troppo rigido per i rapporti contrattuali, in un contesto economico in cui le strutture e le tecniche della distribuzione evolvono rapidamente;

(7) considerando che detti regolamenti di esenzione riguardano soltanto le categorie di accordi esclusivi bilaterali, conclusi ai fini della rivendita, i quali hanno per oggetto la distribuzione e/o l'acquisto esclusivo di beni, oppure comportano restrizioni in rapporto all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti di proprietà industriale; che sono tuttavia esclusi dal loro ambito di applicazione, tra l'altro, gli accordi verticali conclusi fra più di due imprese, gli accordi di distribuzione selettiva, gli accordi riguardanti i servizi nonché gli accordi di fornitura e/o di acquisto di servizi o prodotti destinati alla trasformazione o all'incorporazione; che pertanto numerosi accordi verticali possono beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato soltanto a seguito di un esame individuale da parte della Commissione, il che può limitare la certezza del diritto per le imprese interessate e appesantire inutilmente il controllo amministrativo;

(8) considerando che il dibattito suscitato dalla pubblicazione del Libro verde ha inoltre messo in evidenza la necessità di definire le condizioni di applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3 tenendo debitamente conto degli effetti economici derivanti dagli accordi verticali; che l'introduzione di criteri economici che limitano l'applicabilità di un'esenzione per categoria a motivo degli effetti anticoncorrenziali che possono derivare dagli accordi in questione dovrebbe tener conto della quota di mercato rappresentata dalle imprese interessate;

(9) considerando che la Commissione dovrebbe essere pertanto abilitata a sostituire la normativa in vigore con una regolamentazione al contempo più semplice, più flessibile e più mirata, che possa applicarsi a tutte le categorie di accordi verticali; che ampliando in questo senso il campo di applicazione del regolamento di esenzione riguardante tali accordi si devono anche stabilire criteri, quali le soglie di quote di mercato, che permettano di determinare le circostanze in cui, tenuto conto degli eventuali effetti economici degli accordi, il regolamento di esenzione cessa di essere applicabile; che la fissazione di tali soglie di quote di mercato dovrebbe tenere conto del potere di mercato delle imprese interessate; che determinate gravi restrizioni verticali della concorrenza come prezzi di rivendita minimi e fissi e alcuni tipi di protezione territoriale dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del regolamento a prescindere dalla quota di mercato dell'impresa in questione;

(10) considerando che i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento n. 19/65/CEE non le permettono di procedere a una riforma delle norme attualmente in vigore che includa tutte le categorie di accordi verticali; che di conseguenza è necessario estendere la portata dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e para-grafo 2, lettera b) di tale regolamento per ricomprendervi tutti gli accordi contemplati dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, conclusi fra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o

di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi ("accordi verticali"), ivi compresi gli accordi di distribuzione esclusiva, di acquisto esclusivo, di *franchising* e di distribuzione selettiva, nonché le loro combinazioni, e alcuni accordi verticali non reciproci conclusi fra imprese concorrenti, e gli accordi verticali fra un'associazione di piccoli e medi dettaglianti e i suoi membri o fra tale associazione e i suoi fornitori;

(11) considerando che i citati regolamenti di esenzione conferiscono alla Commissione, a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, il potere di revocare il beneficio dell'applicazione di detti regolamenti se, in un caso determinato, un accordo o una rete di accordi simili producono effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3; che per assicurare una sorveglianza efficace dei mercati e una applicazione più decentralizzata delle regole comunitarie di concorrenza appare opportuno prevedere che, quando un accordo produce tali effetti sul territorio di uno Stato membro, o in parte di esso, avente tutte le caratteristiche di un mercato distinto, l'autorità competente di tale Stato membro possa revocare sul suo territorio il beneficio dell'esenzione per categoria, adottando una decisione intesa ad eliminare tali effetti; che è pertanto necessario completare l'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE per precisare le circostanze in cui le autorità competenti degli Stati membri possono revocare il beneficio dell'applicazione del regolamento di esenzione per categoria;

(12) considerando che, al fine di garantire un controllo efficace degli effetti derivanti in un dato mercato dalla presenza di reti parallele di accordi simili, un regolamento di esenzione per categoria può stabilire le condizioni in virtù delle quali queste reti di accordi possono essere escluse dalla sua applicazione mediante regolamento; che tali condizioni possono essere basate su criteri quali il tasso di copertura del mercato ad opera delle reti di accordi in questione; che la Commissione

sarà di conseguenza abilitata a decretare, mediante regolamento in relazione ad un dato mercato, che per gli accordi in questione sussistono le suddette condizioni; che in tale caso la Commissione dovrà fissare un periodo di transizione non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'esenzione per categoria cesserà di essere applicabile agli accordi in questione per quel dato mercato; che questo regolamento che stabilisce la non applicazione del regolamento di esenzione per categoria agli accordi interessati in relazione ad un particolare mercato ha come effetto l'applicazione dell'articolo 81 del trattato mediante esame individuale; che la Commissione consulterà il comitato consultivo prima dell'adozione di tale regolamento e, a richiesta di uno Stato membro, anche prima della pubblicazione del progetto di regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento n. 19/65/CEE è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17, e a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1 non si applica a:

a) categorie di accordi conclusi fra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi,

b) categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare ai brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi - o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione

o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali";

b) al paragrafo 2, lettera b) le parole "le clausole che devono figurare negli accordi o" sono soppresse;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle categorie di pratiche concordate".

2) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 1bis

Un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 può definire le condizioni che possono portare all'esclusione dal suo campo di applicazione di determinate reti parallele di accordi o di pratiche concordate simili, operanti in un particolare mercato; la Commissione può stabilire mediante regolamento che dette condizioni sussistono e fissare un termine alla scadenza del quale il regolamento ai sensi dell'articolo 1 non è più applicabile ai pertinenti accordi o pratiche concordate su quel mercato. Tale periodo non deve essere inferiore a sei mesi".

3) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti:

a) per quanto riguarda un regolamento adottato a norma dell'articolo 1, prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento;

b) per quanto riguarda un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 bis, prima di pubblicare un progetto di regolamento, se richiesto da uno Stato membro e prima di adottare un regolamento".

4) All'articolo 7, l'attuale paragrafo diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: "2. Quando, in un caso determinato, gli accordi o le pratiche concordate previsti da un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 producono taluni effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato nel territorio di uno Stato membro o in una parte di esso, avente tutte le caratteristiche di un

mercato distinto, l'autorità competente di tale Stato membro può, d'ufficio o su domanda della Commissione o di persone fisiche o giuridiche titolari di un legittimo interesse, revocare il beneficio dell'applicazione di tale regolamento".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1999.

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate²⁴, in particolare l'articolo 1,
dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quando segue:

(1) In virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea²⁵ a categorie di accordi verticali e pratiche concordate corrispondenti che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.

²⁴ GU 36 del 6.3.1965, pag. 533.

²⁵ Con effetto dal 1 dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE è sostituito dall'articolo 101 del trattato, sebbene il disposto rimanga sostanzialmente invariato. Ai

fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 101 del TFUE si intendono fatti, ove necessario, all'articolo 81

(2) Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate²⁶ definisce una categoria di accordi verticali che la Commissione ha considerato come corrispondenti, di norma, alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza complessivamente positiva fatta con l'applicazione di detto regolamento, che scade il 31 maggio 2010, e dell'ulteriore esperienza avuta dalla sua adozione, è opportuno adottare un nuovo regolamento d'esenzione per categoria.

(3) La categoria di accordi per i quali le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato possono essere di norma considerate soddisfatte include accordi verticali riguardanti l'acquisto o la vendita di beni o servizi, qualora tali accordi siano conclusi tra imprese non concorrenti, fra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di dettanti di beni. Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all'uso di diritti di proprietà intellettuale. È necessario che il termine accordi verticali comprenda le pratiche concordate corrispondenti.

(4) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi verticali che possono rientrare nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo. La valutazione individuale di accordi ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato esige che diversi fattori siano presi in considerazione, in particolare la struttura del mercato sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda.

(5) Il beneficio dell'esenzione per categoria di cui al presente regolamento deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(6) Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite.

(7) La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle parti dell'accordo e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dai loro clienti, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

(8) Qualora la quota del mercato rilevante detenuta da ciascuna delle imprese parti contraenti dell'accordo non superi il 30%, si può presumere che gli accordi verticali che non contengono alcuni tipi di gravi restrizioni della concorrenza siano in genere atti a determinare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione e a riservare agli utenti una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(9) Qualora la quota di mercato superi la soglia del 30%, non è possibile presumere che gli accordi verticali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato implicino generalmente vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che determinano sotto il profilo della concorrenza. Al tempo stesso, non è possibile nemmeno presumere che tali accordi verticali rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3 di detto articolo.

(10) Il presente regolamento non deve esentare gli accordi verticali che contengono restrizioni dalle quali è probabile che derivi

²⁶ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

una restrizione della concorrenza e un danno per i consumatori o che non sono indispensabili per il conseguimento degli incrementi di efficienza. In particolare, accordi verticali che contengano determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, come l'imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso e talune forme di protezione territoriale, devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria di cui al presente regolamento indipendentemente dalla quota di mercato delle imprese interessate.

(11) Al fine di assicurare l'accesso al mercato rilevante o di impedire la collusione all'interno di questo, l'esenzione per categoria deve essere subordinata a determinate condizioni. A tal fine l'esenzione degli obblighi di non concorrenza deve essere limitata agli obblighi che non eccedono una certa durata. Per le medesime ragioni, deve essere escluso dal beneficio del presente regolamento qualsiasi obbligo che, direttamente o indirettamente, impedisca ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marche di determinati fornitori concorrenti.

(12) La limitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi verticali dall'esenzione prevista dal presente regolamento e le condizioni ivi stabilite assicurano generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentono alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti in questione.

(13) La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato²⁷, qualora ritenga che in un caso particolare un accordo al quale si applica l'esenzione di cui al presente regolamento provochi nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(14) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento nel suo territorio o in una parte di esso quando ritenga che in un caso particolare un accordo al quale si applica l'esenzione di cui al presente regolamento provochi nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

(15) Per determinare se sia necessario ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, occorre in particolare tener conto degli effetti anticoncorrenziali che possono verificarsi in seguito all'esistenza di reti parallele di accordi verticali con effetti simili che limitano significativamente l'accesso ad un mercato rilevante o la concorrenza all'interno di tale mercato. Un tale effetto cumulativo può, ad esempio, verificarsi in caso di distribuzione selettiva o di obblighi di non concorrenza.

(16) Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi verticali aventi effetti anticoncorrenziali simili e che coprono più del 50% di un dato mercato, la Commissione può, mediante regolamento, dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi verticali che contengano specifiche restrizioni praticate sul mercato di cui trattati, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 101 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «accordi verticali» si intendono gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini

²⁷ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

dell'accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;

b) per «restrizioni verticali» si intendono le restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato;

c) per «impresa concorrente» si intende un concorrente effettivo o potenziale; per «concorrente effettivo» si intende un'impresa operante sullo stesso mercato rilevante; per «concorrente potenziale» si intende un'impresa che, in assenza di accordo verticale, in base a considerazioni realistiche e non come possibilità meramente teorica, nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, sarebbe in grado, in breve tempo, di effettuare gli investimenti supplementari necessari o di sostenere gli ulteriori costi di conversione per penetrare nel mercato rilevante;

d) per «obbligo di non concorrenza» si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più dell'80% degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore o, se è normale prassi del settore, del volume dei suoi acquisti relativi all'anno civile precedente;

e) per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema;

f) l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» include i diritti di proprietà industriale, il *know-how*, i diritti d'autore e i diritti affini;

g) per «*know-how*» si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto, per «segreto» si intende che il «*know-how*» non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per «sostanziale» si intende che il *know-how* comprende conoscenze significative e utili all'acquirente per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per «individuato» si intende che il *know-how* è descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

h) il termine «acquirente» include un'impresa che, sulla base di un accordo a cui si applica l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, vende beni o servizi per conto di un'altra impresa;

i) per «cliente dell'acquirente» si intende un'impresa che non è parte contraente dell'accordo che acquista i beni o servizi oggetto del contratto da un acquirente che è parte contraente dell'accordo.

2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «fornitore» e «acquirente» includono le imprese a questi rispettivamente collegate.

Per «imprese collegate» si intendono:

a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene,

direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente: i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Art. 2 - Esenzione

1. Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi verticali.

La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni verticali.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi verticali conclusi tra un'associazione di imprese ed i suoi membri o tra una tale associazione ed i suoi fornitori, a condizione che tutti i membri siano distributori al dettaglio di beni e che nessuno dei singoli membri dell'associazione, insieme alle imprese ad esso collegate, realizzi un fatturato annuo complessivo superiore a 50 milioni di EUR. L'inclusione degli accordi verticali conclusi da tali associazioni nell'ambito di applicazione del presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 101 del trattato agli accordi orizzontali conclusi tra i membri dell'associazione o alle decisioni adottate dall'associazione stessa.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi verticali contenenti disposizioni relative alla cessione all'acquirente o all'uso da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario degli accordi e che esse siano

direttamente collegate all'uso, alla vendita o alla rivendita di beni o servizi da parte dell'acquirente o dei suoi clienti. L'esenzione si applica inoltre a condizione che, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, queste disposizioni non contengano restrizioni della concorrenza aventi lo stesso oggetto di restrizioni verticali non esentate in virtù del presente regolamento.

4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti. Essa si applica tuttavia qualora imprese concorrenti concludano tra loro un accordo verticale non reciproco e in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l'acquirente è un distributore e non un'impresa concorrente a livello della produzione; oppure

b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l'acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto.

5. Il presente regolamento non si applica agli accordi verticali oggetto di altri regolamenti di esenzione per categoria, salvo che in essi sia diversamente disposto.

Art. 3 - Soglia della quota di mercato

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualora in un accordo multilaterale un'impresa acquisti i beni o servizi oggetto del contratto da un'impresa parte contraente dell'accordo e venda i beni o servizi oggetto del contratto a un'altra impresa parte contraente dell'accordo, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica se la quota di mercato della prima impresa non supera la soglia di quota di

mercato di cui a detto paragrafo sia come acquirente sia come fornitore.

Art. 4 - Restrizioni che eliminano il beneficio dell'esenzione per categoria – restrizioni fondamentali

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

- a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
- b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente dell'accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti:
 - i) la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente, ii) la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,
 - iii) la restrizione delle vendite da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a distributori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema, e iv) la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;
- c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la

possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;

- d) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali;
- e) la restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti.

Art. 5 - Restrizioni escluse

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

- a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni;
 - b) un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;
 - c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti. Ai fini del primo comma, lettera a), un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica a un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare,

vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora:

a) tale obbligo si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali;
b) sia limitato ai locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale;
c) sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all'acquirente;
d) la durata di quest'obbligo di non-concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell'accordo. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicata la possibilità di imporre una restrizione non limitata nel tempo in relazione all'utilizzazione ed alla diffusione del «know-how» che non sia divenuto di pubblico dominio.

Art. 6 - Non applicazione del presente regolamento

Conformemente all'articolo 1 *bis* del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50% di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

Art. 7 - Applicazione della soglia di quota di mercato

Ai fini dell'applicazione delle soglie di quota di mercato di cui all'articolo 3 si applica quanto segue:

a) la quota di mercato del fornitore viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato e la quota di mercato dell'acquirente viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore degli acquisti sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite o al valore degli acquisti sul mercato, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere stabilita usando stime basate su altre affidabili informazioni di mercato, ivi compresi i volumi delle vendite e degli acquisti sul mercato;

b) le quote di mercato vengono calcolate sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

c) la quota di mercato del fornitore include i beni o i servizi forniti a distributori integrati a livello verticale ai fini della vendita;

d) se una quota di mercato non supera inizialmente il 30 %, ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 35 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall'anno in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta;

e) se una quota di mercato non supera inizialmente il 30 %, ma supera in seguito il 35 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di un anno civile a decorrere dall'anno in cui la soglia del 35 % è stata superata per la prima volta;

f) i benefici previsti alle lettere d) ed e) non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili;

g) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).

Art. 8 - Applicazione della soglia di fatturato

1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo complessivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, vanno addizionati i fatturati, al netto di imposte e tasse, realizzati per tutti i beni e servizi durante il precedente esercizio dalla parte contraente dell'accordo verticale interessata e dalle imprese ad essa collegate. A tal fine non si tiene conto delle transazioni commerciali intervenute fra la parte contraente dell'accordo verticale interessata e le imprese ad essa collegate, né di quelle intervenute fra queste ultime.

2. L'esenzione di cui all'articolo 2 resta di applicazione se la soglia di fatturato annuo complessivo viene superata nel corso di due esercizi consecutivi, di non oltre il 10%.

Art. 9 - Periodo transitorio

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica fra il 1° giugno 2010 e il 31 maggio 2011 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2010 che non soddisfano le condizioni di esenzione previste nel presente regolamento ma che, al 31 maggio 2010, rispettano le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/1999.

Art. 10 - Periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2010.

Esso scade il 31 maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2010.

Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle restrizioni verticali (SEC/2010/411 def.), in <https://eur-lex.europa.eu>

5.4.3. Accordi di trasferimento di tecnologia

Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato

a categorie di accordi e pratiche concordate²⁸, in particolare l'articolo 1, previa pubblicazione del progetto del presente regolamento, sentito il comitato

consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento n. 19/65/CEE conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano soltanto due imprese e alle corrispondenti pratiche concordate, che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(2) A norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 772/2004²⁹, il quale definisce le categorie di accordi di trasferimento di tecnologia che la Commissione ha considerato come corrispondenti, di norma, alle condizioni stabilite all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza complessivamente positiva dell'applicazione di tale regolamento, che scade il 30 aprile 2014, e di altre esperienze accumulate successivamente alla sua adozione, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

(3) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo.

(4) Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza per diritti tecnologici. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e

²⁸ GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.

²⁹ Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81,

paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11).

alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto.

(5) La probabilità che tali effetti di incremento dell'efficienza e di promozione della concorrenza superino gli eventuali effetti anticoncorrenziali dovuti alle restrizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e, di conseguenza, dalla misura in cui tali imprese devono affrontare la concorrenza di imprese che detengono tecnologie sostitutive o di imprese che producono prodotti sostitutivi.

(6) È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto agli accordi di trasferimento di tecnologia tra un licenziante e un licenziatario. Esso deve applicarsi agli accordi in questione anche se l'accordo contiene condizioni applicabili a più livelli commerciali, imponendo per esempio al licenziatario di istituire un particolare sistema di distribuzione e specificando gli obblighi che il licenziatario deve o può imporre ai distributori dei prodotti realizzati sotto licenza. È opportuno tuttavia che tali condizioni e obblighi siano compatibili con le regole di concorrenza applicabili agli accordi di fornitura e di distribuzione stabilite nel regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione³⁰. Gli accordi di fornitura e di distribuzione conclusi tra un licenziatario e gli acquirenti dei prodotti contrattuali non devono essere esentati dal presente regolamento.

(7) È necessario che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli accordi mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario e/o uno o più dei suoi subfornitori a sfruttare i diritti tecnologici sotto licenza, eventualmente successivamente a ulteriore attività di ricerca

e sviluppo da parte del licenziatario e/o dei subfornitori, per la finalità di produzione di beni o servizi. Esso non deve applicarsi alla concessione in licenza nel contesto degli accordi in materia di ricerca e sviluppo contemplati dal regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione³¹ o alla concessione in licenza nel contesto degli accordi di specializzazione contemplati dal regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione³². Né deve applicarsi ad accordi che abbiano come finalità la semplice riproduzione e distribuzione di prodotti di software protetti dal diritto d'autore, poiché tali accordi non riguardano la concessione in licenza di una tecnologia finalizzata alla produzione, ma sono più simili ad accordi di distribuzione. Occorre che il regolamento non si applichi neppure agli accordi finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire agli accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concederle in licenza a terzi, né agli accordi in cui la tecnologia messa in comune è concessa in licenza a tali terzi.

(8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi di trasferimento di tecnologia che possono rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, occorre tenere conto di diversi fattori e in particolare della struttura e della dinamica dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto.

(9) Il beneficio dell'esenzione per categoria previsto dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Al fine di

³⁰ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

³¹ Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi

di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11).

³² Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).

conseguire i vantaggi e di realizzare gli obiettivi del trasferimento di tecnologia, il presente regolamento non deve applicarsi esclusivamente ai trasferimenti di tecnologia in quanto tali ma anche ad altre disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.

(10) Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra concorrenti, qualora la quota dei mercati rilevanti attribuibile congiuntamente alle parti non superi il 20 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(11) Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra non concorrenti, qualora la quota individuale dei mercati rilevanti attribuibile a ciascuna delle parti non superi il 30% e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(12) Se la quota di mercato applicabile supera la soglia stabilita su uno o più mercati del prodotto o delle tecnologie, l'esenzione per categoria non deve applicarsi all'accordo per i mercati rilevanti interessati.

(13) Non è possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Un accordo di licenza esclusiva tra imprese non concorrenti, ad esempio, spesso non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1. Non è neppure possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 101,

paragrafo 1, non soddisfino le condizioni per l'esenzione. Tuttavia, non si può nemmeno presumere che tali accordi determinino di norma vantaggi oggettivi di natura e ampiezza tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto il profilo della concorrenza.

(14) È opportuno che il presente regolamento non esenti gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengono alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, quali la fissazione dei prezzi praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria di cui al presente regolamento indipendentemente dalle quote di mercato delle imprese interessate. In caso di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell'accordo deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.

(15) Al fine di tutelare gli incentivi a innovare e l'adeguata applicazione dei diritti di proprietà di beni immateriali, occorre escludere talune restrizioni dalla possibilità di beneficiare dell'esenzione per categoria. In particolare, è necessario escludere determinati obblighi di retrocessione e determinate clausole di non contestazione. Qualora una simile restrizione sia inclusa in un accordo di licenza, è opportuno che soltanto la restrizione in questione sia esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.

(16) Le soglie relative alla quota di mercato e l'esclusione dall'esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti restrizioni anticoncorrenziali gravi e le restrizioni escluse previste dal presente regolamento assicureranno di norma che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione a una parte sostanziale dei prodotti in questione.

(17) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio³³, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo al quale si applica l'esenzione di cui al presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ciò può avvenire in particolare quando gli incentivi a innovare vengono limitati o quando l'accesso ai mercati risulta ostacolato.

(18) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento nel suo territorio o in una parte di esso quando, in un caso determinato, un accordo al quale si applica l'esenzione di cui al presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

(19) Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia aventi effetti restrittivi simili e che coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può, con regolamento, dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi di trasferimento di tecnologia che contengano specifiche restrizioni relative al mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 101 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «accordo»: un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;

b) «diritti tecnologici»: il *know-how* e i seguenti diritti, o una loro combinazione, incluse le domande o le domande di registrazione relative a tali diritti:

i) brevetti;

ii) modelli di utilità;

iii) diritti su disegni e modelli;

iv) topografie di prodotti a semiconduttori;

v) certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati;

vi) certificati riguardanti le nuove varietà vegetali;

vii) diritti d'autore sul *software*;

c) «accordo di trasferimento di tecnologia»:

i) accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori;

ii) cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente;

d) «accordo reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente, nello stesso contratto o in contratti distinti, una licenza per diritti tecnologici, laddove le licenze riguardano tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;

e) «accordo non reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale un'impresa concede a un'altra impresa una licenza per diritti tecnologici, o mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente una tale licenza, laddove invece le licenze non riguardano tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;

³³ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole

di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

f) «prodotto»: bene o servizio, inclusi sia i beni e i servizi intermedi sia i beni e servizi finali;

g) «prodotti contrattuali»: prodotti realizzati, direttamente o indirettamente, sulla base dei diritti tecnologici sotto licenza;

h) «diritti di proprietà di beni immateriali»: diritti di proprietà industriale, in particolare brevetti e marchi, diritti d'autore e diritti affini;

i) «know-how»: un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:

i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;

ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e

iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

j) «mercato rilevante del prodotto»: il mercato dei prodotti contrattuali e dei loro prodotti sostitutivi, vale a dire tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dall'acquirente, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;

k) «mercato rilevante delle tecnologie»: il mercato dei diritti tecnologici sotto licenza e dei loro sostituti, vale a dire i diritti tecnologici considerati intercambiabili o sostituibili dal licenziatario, in ragione delle loro caratteristiche, delle *royalties* cui sono soggetti e dell'uso al quale sono destinati;

l) «mercato geografico rilevante»: l'area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o concedono licenze di diritti tecnologici, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse;

m) «mercato rilevante»: la combinazione del mercato rilevante del prodotto o delle tecnologie col mercato geografico rilevante;

n) «imprese concorrenti»: imprese che sono in concorrenza tra loro sul mercato rilevante, vale a dire:

i) imprese concorrenti sul mercato rilevante in cui i diritti tecnologici sono concessi in licenza, cioè imprese che concedono in licenza diritti tecnologici concorrenti (concorrenti effettivi sul mercato rilevante);

ii) imprese concorrenti sul mercato rilevante in cui sono venduti i prodotti contrattuali, cioè imprese che, in assenza dell'accordo di trasferimento di tecnologia, operano entrambe sui mercati rilevanti sui quali sono venduti i prodotti contrattuali (concorrenti effettivi sul mercato rilevante) o che, in assenza dell'accordo di trasferimento di tecnologia, potrebbero, in base a considerazioni realistiche e non solo come possibilità puramente teorica, nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, effettuare entro un breve periodo di tempo gli investimenti supplementari o sostenere gli ulteriori costi di conversione necessari al fine di penetrare nel o nei mercati rilevanti (concorrenti potenziali sul mercato rilevante);

o) «sistema di distribuzione selettiva»: un sistema di distribuzione nel quale il licenziante si impegna a concedere la licenza per la produzione dei prodotti contrattuali, direttamente o indirettamente, solo a licenziatari selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi licenziatari si impegnano a non vendere i prodotti contrattuali a distributori non autorizzati nel territorio riservato dal licenziante per praticare tale sistema;

p) «licenza esclusiva»: una licenza che non autorizza il licenziante a produrre in base ai diritti tecnologici oggetto della licenza né a concedere in licenza a terzi i diritti tecnologici in questione, in generale o per un uso particolare in un particolare territorio;

q) «territorio esclusivo»: un determinato territorio nel quale una sola impresa è autorizzata a produrre i prodotti contrattuali, ma nel quale tuttavia è data la possibilità di consentire a un altro licenziatario di produrre i prodotti contrattuali all'interno di quel territorio solo per un determinato cliente, quando la seconda licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per tale cliente;

r) «gruppo di clienti esclusivo»: un gruppo di clienti ai quali solo una delle parti dell'accordo di trasferimento di tecnologia è autorizzata a effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza.

2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «licenziante» e «licenziatario» includono le imprese ad essi rispettivamente collegate.

Con «imprese collegate» si intendono:

a) le imprese nelle quali una delle parti dell'accordo di trasferimento di tecnologia detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo di trasferimento di tecnologia i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una delle parti dell'accordo di trasferimento di tecnologia insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente: i) dalle parti dell'accordo di trasferimento di tecnologia o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o ii) da una o più parti dell'accordo di trasferimento di tecnologia, o da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Art. 2 - Esenzione

1. Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del

trattato non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica nella misura in cui tali accordi contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. L'esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il *know-how*, fintantoché il *know-how* rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il *know-how* venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l'esenzione si applica per la durata dell'accordo.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che si riferiscono all'acquisto di prodotti da parte del licenziatario o che riguardano il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà di beni immateriali o di *know-how*, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.

Art. 3 - Soglie relative alla quota di mercato

1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % sui mercati rilevanti.

2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % sui mercati rilevanti.

Art. 4 - Restrizioni fondamentali

1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto uno o l'altro dei seguenti elementi:

a) la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi;

b) la limitazione della produzione, ad eccezione delle limitazioni della produzione dei prodotti contrattuali imposte al licenziatario in un accordo non reciproco o imposte a uno solo dei licenziatari in un accordo reciproco;

c) la ripartizione dei mercati o della clientela, fatti salvi: i) l'obbligo imposto al licenziante e/o al licenziatario, in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando i diritti tecnologici sotto licenza nel territorio esclusivo riservato all'altra parte e/o di non effettuare vendite attive e/o passive nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte; ii) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante a un altro licenziatario, a condizione che quest'ultimo non fosse un'impresa concorrente del licenziante al momento della conclusione del proprio accordo di licenza; iii) l'obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti; iv) l'obbligo imposto al licenziatario, in un accordo non reciproco, di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, qualora la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;

d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o la restrizione della facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del *know-how* sotto licenza.

2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi che,

direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto uno o l'altro dei seguenti elementi:

a) la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;

b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, eccetto: i) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante; ii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti; iii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente; iv) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all'ingrosso; v) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;

c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato.

3. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti al momento della conclusione dell'accordo, ma lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2 anziché il paragrafo 1 per l'intera durata

dell'accordo, salvo nel caso in cui l'accordo sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali. Una modifica siffatta include la conclusione, fra le parti, di un nuovo accordo di trasferimento di tecnologia riguardante diritti tecnologici concorrenti.

Art. 5 - Restrizioni escluse

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia:

a) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere, in tutto o in parte, diritti al licenziante o a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;

b) l'obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che l'altra parte detiene nell'Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall'accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza.

2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli obblighi diretti o indiretti che limitino la facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o che limitino la facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del *know-how* sotto licenza.

Art. 6 - Revoca in casi individuali

1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia al quale si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui

all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e in particolare qualora:

a) l'accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi;

b) l'accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato, ad esempio a causa dell'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari o perché l'unico titolare della tecnologia che concede in licenza i diritti tecnologici in questione conclude un accordo di licenza esclusiva con un licenziatario già operante sul mercato del prodotto sulla base di diritti tecnologici sostitutivi.

2. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento, su tale territorio, negli stessi casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 7 - Non applicazione del presente regolamento

1. A norma dell'articolo 1 *bis* del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

2. Il regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua adozione.

Art. 8 - Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato

Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni seguenti:

a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;

b) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);

d) la quota di mercato di un licenziante su un mercato rilevante per i diritti tecnologici sotto licenza è calcolata in termini di presenza dei diritti tecnologici sotto licenza sul o sui mercati rilevanti del prodotto (ossia il mercato geografico e il mercato del prodotto), cioè sulla base dei dati relativi alle vendite dei prodotti contrattuali prodotti dal licenziante e dai suoi licenziatari insieme;

e) qualora la quota di mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2 non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta.

Art. 9 - Relazione con altri regolamenti di esenzione per categoria

Il presente regolamento non si applica alle clausole in materia di licenze degli accordi di ricerca e sviluppo che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 o degli accordi di specializzazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1218/2010.

Art. 10 - Periodo transitorio

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2015 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2014 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2014 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 772/2004.

Art. 11 - Periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2014.

Esso si applica fino al 30 aprile 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014.

Comunicazione della Commissione - Linee di- rettrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (2014/C 89/03), in <https://eur-lex.europa.eu>

5.5. Comunicazione volontaria delle intese

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 13 - Comunicazione delle intese

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 3 - Comunicazione volontaria delle intese

1. Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a delibera- zioni da questi adottate

e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.

2. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorità, e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.

3. L'Autorità informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione deve essere comunicata all'Autorità, non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.

5. Le comunicazioni sono sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale; esse sono presentate, unitamente all'eventuale procura speciale, all'Autorità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta.

5.6. Altre comunicazioni della Commissione

5.6.1. Definizione di «mercato rilevante»

Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03), in <http://eur-lex.europa.eu>.

5.6.2. Nozione di «pregiudizio al commercio»

Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2004/C 101/07), in <http://eur-lex.europa.eu>.

5.6.3. Comunicazioni e orientamenti di settore

Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (2010/C 82/02), in <https://eur-lex.europa.eu>

Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2018/C 159/01) in <http://eur-lex.europa.eu>

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (98/C 39/02), in <https://eur-lex.europa.eu>

Chiarimenti relativi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto (97/C 298/05), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (91/C 233/02), in <https://eur-lex.europa.eu>

6. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

6.1. Divieto di abuso di posizione dominante

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 3 - *Abuso di posizione dominante*

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante

all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (*omissis*)
(*omissis*)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Art. 1 - Applicazione degli artt. 81 e 82 del trattato
(*Omissis*)

3. Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato è vietato senza che occorra una previsa decisione in tal senso.

6.2. Condotte abusive vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 3 - Abuso di posizione dominante

1. (*Omissis*) ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi".

TFUE

Art. 102 - (*ex art. 82 del TCE*)

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale

di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

6.3. Comunicazioni della Commissione

6.3.1. Nozione di «pregiudizio al commercio»

→ Rinvio al par. n. 5.6.2.

6.3.2. Definizione di «mercato rilevante»

→ Rinvio al par. n. 5.6.1.

6.3.3. Nozione di «posizione dominante»

Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (GU C 45 del 24.2.2009, pp. 7-20), in <http://eur-lex.europa.eu>.

6.3.4. Gli orientamenti sulle priorità di Enforcement

Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (GU C 45 del 24.2.2009, pp. 7-20), in <http://eur-lex.europa.eu>.

6.3.5. «Lettere di orientamento»

Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) (2004/C 101/06), in <http://eur-lex.europa.eu>.

7. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI

7.1. Accertamento delle violazioni antitrust

7.1.1. Onere della prova

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 2 - Onere della prova

In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, o dell'articolo 82 del trattato incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece all'impresa o associazione di imprese che invoca l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del tratto l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

7.1.2. Avvio dell'istruttoria e notifica

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 12 - *Poteri di indagine*

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

1-bis. I tipi di prove ammissibili dinanzi all'Autorità comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti

contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.

1-ter. L'Autorità ha il potere di definire le priorità di intervento ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorità può non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorità di intervento.

1-quater. I procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo II da parte dell'Autorità, rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(Omissis)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14 - *Istruttoria*

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, svolge l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura della stessa.

(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 6 - *Avvio dell'istruttoria*

1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, 3 e 6, comma 1, della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera sull'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.

2. Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in

deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorità può procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione.

3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.

4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato alle imprese e agli enti interessati, nonché ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne è data immediata comunicazione all'ISVAP.

5. La notificazione può essere effettuata da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dell'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario ovvero a mezzo del servizio postale secondo le modalità di cui all'articolo 149 del codice di procedura civile.

6. Nel caso che per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione è effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità.

7. Dell'avvio dell'istruttoria è data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 11 - Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri → Rinvio al par. n. 7.1.13.

7.1.3. Diritti di difesa e contraddittorio

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14 - Istruttoria

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, svolge l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura della stessa.
(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 7 - Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino del provvedimento di avvio dell'istruttoria.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;

b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo 13.

3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.

4. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.

7.1.4. Diritto di accesso

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 13 - Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del

collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

9. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

10. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 14.

11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il collegio.

12. Il collegio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché i costi di riproduzione.

7.1.5. Esercizio dei poteri istruttori

DPR 30 aprile 1998, n. 217 Art. 8 - Poteri istruttori

1. I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, sono esercitati a

decorrenza dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso che l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralità di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.

2. Gli uffici possono sentire, al fine di integrare l'istruttoria, ogni altra persona, impresa o ente, verbalizzando le informazioni raccolte.

3. Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie è in ogni caso informato il collegio.

4. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza

7.1.6. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 14 - Istruttoria (Omissis)

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che ne sono in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria, entro un termine ragionevole e indicato nella richiesta. Tali richieste di informazioni sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge. L'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie comprende le informazioni accessibili ai destinatari della richiesta.

2-bis. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria convocare in audizione ogni rappresentante di un'impresa o di un'associazione di imprese, un rappresentante di altre persone giuridiche e ogni persona fisica se tali rappresentanti o tali persone fisiche possono essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria.

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 9 - Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 19.

2. Esse devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, è consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.

5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

6. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e, se si tratta di enti con o

senza personalità giuridica, su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.

7.1.7. Strumenti di indagine all'interno della rete European Competition Network (ECN)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Capo II-bis. Assistenza investigativa nell'ambito della rete europea della concorrenza.

Art. 15-octies - Cooperazione investigativa

1. Fatto salvo l'articolo 14, comma 2-octies, l'Autorità può esercitare i poteri di indagine di cui all'articolo 14 in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea che ne fanno richiesta, al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste di informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle decisioni con impegni adottate dall'autorità richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

2. L'Autorità può richiedere alle altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea di esercitare i poteri di indagine ad esse conferiti dal diritto nazionale al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste di informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle decisioni con impegni adottate dall'Autorità in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

3. L'Autorità trasmette all'autorità richiedente le informazioni raccolte ai sensi del comma 1 e utilizza come mezzo di prova le informazioni ad essa trasmesse da altre autorità ai sensi del comma 2, fatte salve le garanzie di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Art. 15-nonies - Richieste di notifica

1. L'Autorità, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi

dell'Unione europea formulata in relazione all'applicazione degli articoli 101 o 102 del TFUE, notifica ai destinatari sul territorio nazionale:

a) le comunicazioni delle risultanze istruttorie riguardanti una presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE e le decisioni che applicano tali articoli adottate dall'autorità richiedente;

b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale dell'autorità richiedente;

c) qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, inclusa la documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che applicano sanzioni o penalità di mora.

2. L'Autorità, quando applica gli articoli 101 o 102 del TFUE, può richiedere alle altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea di notificare ai destinatari sul territorio nazionale dell'autorità adita:

a) le comunicazioni delle risultanze istruttorie riguardanti una presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE e le decisioni che applicano tali articoli;

b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale;

c) qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, inclusa la documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che applicano sanzioni o penalità di mora.

ART. 15-decies - Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora

1. L'Autorità, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalità di mora adottate dall'autorità

richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, se l'autorità richiedente, dopo aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, ha accertato che l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti la sanzione o la penalità di mora è esecutiva non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorità richiedente per consentire il recupero di detta sanzione o penalità di mora.

2. Nei casi che non ricadono nel comma 1, in particolare quando l'impresa o l'associazione di imprese, nei cui confronti la sanzione o la penalità di mora è esecutiva, è stabilita in Italia, su istanza dell'autorità richiedente l'Autorità può comunque prestare assistenza per dare esecuzione alle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalità di mora adottate dall'autorità richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

3. L'Autorità può richiedere alle autorità competenti all'uopo designate dagli altri Paesi dell'Unione europea di assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalità di mora adottate dall'Autorità in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione di sanzioni e penalità di mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità richiedente.

5. Ai fini del presente articolo si considerano decisioni definitive quelle non più suscettibili di essere impugnate con mezzi ordinari.

Art. 15-undecies - Procedura di cooperazione

1. L'Autorità dà esecuzione alle richieste di cui agli articoli 15-nonies, comma 1, e 15-decies, commi 1 e 2, senza indebito ritardo, sulla scorta di uno strumento uniforme corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione.

2. Tale strumento uniforme indica i seguenti elementi:

a) la denominazione, l'indirizzo conosciuto del destinatario e altre informazioni utili alla sua identificazione;

b) un riassunto dei fatti e delle circostanze pertinenti;

c) un riassunto della copia acclusa dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione;

d) la denominazione, l'indirizzo e altri dati di contatto dell'autorità adita;

e) il termine entro cui si dovrebbe effettuare la notifica o l'esecuzione, quali i termini decadenziali previsti dalla legge o i termini di prescrizione.

3. Per le richieste di cui all'articolo 15-decies, oltre ai requisiti di cui al comma 2, lo strumento uniforme contiene quanto segue:

a) le informazioni relative alla decisione che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorità richiedente;

b) la data in cui la decisione è diventata definitiva;

c) l'importo della sanzione o penalità di mora;

d) le informazioni che attestano gli sforzi ragionevoli compiuti dall'autorità richiedente per dare esecuzione alla decisione nel proprio territorio. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 15-decies, comma 2.

4. Lo strumento uniforme è trasmesso all'Autorità in lingua italiana. Tuttavia, l'Autorità può concordare bilateralmente con l'autorità richiedente, caso per caso, che lo strumento uniforme possa essere trasmesso in una lingua diversa. L'atto da notificare o la decisione che consente l'esecuzione della sanzione o della penalità di mora devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana. Tuttavia, l'Autorità può concordare bilateralmente con l'autorità richiedente, caso per caso, che tale traduzione possa essere fornita in una lingua diversa.

5. Lo strumento uniforme di cui al comma 1 del presente articolo costituisce l'unica base delle misure di esecuzione adottate dall'Autorità. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione.

6. L'Autorità non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di cui agli articoli 15-nonies e 15-decies solo se:

a) la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente articolo; ovvero

b) l'Autorità adduce validi motivi che dimostrino come l'esecuzione della richiesta sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico. Se l'Autorità intende rifiutare una richiesta di assistenza di cui agli articoli 15-nonies e 15-decies della presente legge o chiede ulteriori informazioni, contatta l'autorità richiedente.

7. L'Autorità può richiedere che l'autorità richiedente sostenga tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, in relazione alle misure adottate a norma degli articoli 15-octies e 15-nonies.

8. L'Autorità può recuperare l'importo totale dei costi sostenuti in relazione alle azioni intraprese di cui all'articolo 15-decies dalle sanzioni o penalità di mora riscosse per conto dell'autorità richiedente, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi. Se l'Autorità non riesce a riscuotere le sanzioni o penalità di mora, può chiedere all'autorità richiedente di farsi carico dei costi sostenuti. L'Autorità può altresì recuperare i costi sostenuti in relazione all'esecuzione di siffatte decisioni dall'impresa nei cui confronti la sanzione o la penalità di mora è esecutiva.

9. L'Autorità recupera tali importi dovuti in euro, secondo le disposizioni applicabili nel diritto nazionale. Se necessario, l'Autorità converte in euro, in conformità del diritto nazionale, l'importo delle sanzioni o penalità di mora, applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui le sanzioni o penalità di mora sono state imposte.

10. L'Autorità può convenire, su base di reciprocità, la rinuncia al recupero dei costi di cui ai commi 7 e 8 nei confronti delle altre autorità nazionali di concorrenza dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 15-duodecies - Competenza e legislazione applicabile

1. Le controversie rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente e sono disciplinate

dal diritto di tale Stato membro, se riguardano:

a) la legittimità di un atto da notificare ai sensi dell'articolo 15-nonies o di una decisione cui dare esecuzione ai sensi dell'articolo 15-decies; e

b) la legittimità dello strumento uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorità adita.

2. Le controversie riguardanti le misure di esecuzione adottate nello Stato membro dell'autorità adita o la validità di una notifica effettuata dall'autorità adita rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorità adita e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 12 - Scambio di informazioni

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate.

2. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini dell'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte dall'autorità che le trasmette. Tuttavia qualora la legislazione nazionale in materia di concorrenza sia applicata allo stesso caso e in parallelo al diritto comunitario in materia di concorrenza e non porti ad un risultato diverso, le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate anche per l'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza.

3. Le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1 possono essere utilizzate come mezzo di prova per comminare sanzioni a persone fisiche soltanto quando:

- il diritto dell'autorità che trasmette le informazioni prevede sanzioni di tipo analogo

in caso di infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato o, in mancanza, - le informazioni sono state raccolte in un modo che rispetta lo stesso livello di tutela dei diritti di difesa delle persone fisiche di quello previsto dalle norme nazionali dell'autorità che le riceve. In tal caso le informazioni scambiate non possono tuttavia essere utilizzate dall'autorità che le riceve per imporre sanzioni detentive.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 22 - Indagini effettuate dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. Per stabilire l'esistenza di un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può procedere, sul proprio territorio, a qualsiasi accertamento o altra misura di acquisizione dei fatti prevista dalla legislazione nazionale in nome e per conto dell'autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro. Qualsiasi scambio o uso delle informazioni raccolte è effettuato ai sensi dell'articolo 12.

2. Su richiesta della Commissione, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene necessari a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o che essa ha ordinato mediante decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4. I funzionari delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti così come quelli da esse autorizzati o nominati esercitano i loro poteri conformemente alla loro legislazione nazionale.

Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti, assistere i funzionari dell'autorità interessata.

7.1.8. Ispezioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14 - Istruttoria.

(Omissis)

2-quater. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni di imprese tutte le ispezioni necessarie all'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni possono:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto, e accedere a tutte le informazioni accessibili all'entità oggetto dell'accertamento ispettivo;

c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo ritengono opportuno, continuare dette ricerche di informazioni e la selezione di copie o estratti nei locali dell'Autorità o in altri locali da essa designati;

d) apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'accertamento ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento;

e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni sui fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'accertamento ispettivo e verbalizzarne le risposte.

2-quinquies. Se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, siano conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'articolo 14, comma 2-quater, lettera a), della presente legge, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, l'Autorità può disporre ispezioni in tali locali, terreni e mezzi di

trasporto. I funzionari dell'Autorità incaricati dell'ispezione dispongono dei poteri di cui al comma 2-quater, lettere a), b), e c), del presente articolo.

2-sexies. L'accertamento ispettivo nei luoghi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo può essere eseguito soltanto se autorizzato con decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove deve svolgersi l'accesso. Il decreto è notificato all'Autorità entro dieci giorni dall'emissione. Contro il decreto di diniego, l'Autorità può proporre opposizione, entro dieci giorni dalla notificazione, con atto presentato alla segreteria del procuratore della Repubblica che ha emesso il decreto. L'atto di opposizione è trasmesso, unitamente al decreto di diniego, al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 368 del codice di procedura penale.

2-septies. Nello svolgimento dell'attività ispettiva di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies del presente articolo, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

2-octies. Quando l'Autorità svolge un'ispezione ai sensi dei commi 2-quater e 2-quinquies del presente articolo o un'audizione ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati o nominati dall'autorità nazionale garante della concorrenza richiedente possono assistere all'ispezione o all'audizione svolti dall'Autorità e parteciparvi attivamente, sotto il controllo dei funzionari dell'Autorità medesima. *(Omissis)*

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 10 - Ispezioni

1. Il collegio autorizza le ispezioni proposte dagli uffici presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, della legge, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

a)

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'articolo 18.

7.1.9. Perizie, analisi economiche e statistiche e consultazione di esperti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14 - *Istruttoria.*

(*Omissis*)

2-ter. L'Autorità può disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

(*Omissis*)

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 11 - *Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti*

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.

2. Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonché i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 7, comma 2, ai soggetti cui il procedimento si riferisce, nonché a coloro che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).

7.1.10. Segreto d'ufficio

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14 - *Istruttoria*

(*Omissis*)

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni (*Omissis*) sono vincolati dal segreto d'ufficio.

(*Omissis*)

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 21 - *Collaborazione fra le Autorità* →

Rinvio al par. n. 3.6.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 22 - *Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza* → Rinvio al par. n.

3.6.

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 12 - *Segreto di ufficio*

1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni delle Comunità europee di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge n. 287/90.

7.1.11. Pubblici ufficiali

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14 - *Istruttoria*

(*Omissis*)

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

(*Omissis*)

7.1.12. Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 14 - *Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate*

1. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori

acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie alle imprese.

2. Gli uffici comunicano ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, il termine di chiusura dell'istruttoria, nonché le risultanze di quest'ultima, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stesso.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a cinque giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione.

5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data della audizione, che è comunicata alle imprese.

6. Il collegio può inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta.

7. Il collegio può sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attività.

8. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

(Omissis)

7.1.13. Consultazione della Commissione europea prima dell'adozione del

provvedimento finale. Avocazione da parte della Commissione

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 11 - Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione.

2. La Commissione trasmette alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri copia dei principali documenti raccolti ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e dell'articolo 29, paragrafo 1. La Commissione fornisce all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultima, copia di altri documenti esistenti necessari alla valutazione della pratica trattata.

3. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri agiscono ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato, esse ne informano per iscritto la Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine. L'informazione può essere resa disponibile anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri.

4. Al più tardi 30 giorni prima dell'adozione di una decisione volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri informano la Commissione. A tal fine esse forniscono alla Commissione una presentazione del caso in questione, la decisione prevista o, in sua mancanza, qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'autorità garante della concorrenza che

agisce rende disponibili alla Commissione altri documenti in suo possesso necessari alla valutazione della pratica. Le informazioni fornite alla Commissione possono essere messe a disposizione delle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche scambiarsi le informazioni necessarie alla valutazione di un caso di cui si occupano a norma degli articoli 81 o 82 del trattato.

5. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono consultare la Commissione su qualsiasi caso che implichi l'applicazione del diritto comunitario.

6. L'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la Commissione avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest'ultima.

7.1.14. Adozione del provvedimento finale

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 14 - Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate

(Omissis)

9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.

7.1.15. Provvedimento di accertamento dell'infrazione, diffida e sanzione, clemenza

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 15 - Diffide e sanzioni → Rinvio ai parr. nn. 11.4.1.- 11.4.4. e 11.8.

Legge, 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 24 - Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali

(Omissis)

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP,

dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

(Omissis)

7.1.16. Inottemperanza alla diffida

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 15 - Diffide e sanzioni → Rinvio ai parr. nn. 11.4.2.- 11.4.4.

7.1.17. Tipologia di provvedimenti

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 5 - Competenze delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato in casi individuali. A tal fine, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

- ordinare la cessazione di un'infrazione,
- disporre misure cautelari,
- accettare impegni,
- comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistono le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire.

7.1.18. Pubblicazione del provvedimento finale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 26 - Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l’Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all’articolo 12, comma 2.

7.2. Misure cautelari

7.2.1. Presupposti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-bis - Misure cautelari

1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari. *(Omissis)*

AGCM, Comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Delibera 14 dicembre 2006, n.16218)³⁴

Premessa³⁵

Con la presente comunicazione l’Autorità intende fornire alcune prime indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 introdotto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248³⁶.

Ai sensi di detto articolo “Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario

esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari”. In linea con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario, l’adozione di misure cautelari può avvenire laddove sia accertata l’esistenza dei seguenti presupposti: la probabilità della sussistenza di un’infrazione e l’idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave ed irreparabile alla concorrenza.

Procedura per l’adozione di misure cautelari

L’Autorità, qualora ritenga *prima facie* sussistenti i presupposti per l’adozione di misure cautelari, avvia il procedimento, anche contestualmente all’avvio dell’istruttoria, ed indica alle parti un termine, non inferiore a sette giorni, entro il quale esse possono presentare memorie scritte e documenti.

Le parti possono altresì chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. A tal fine il responsabile del procedimento fissa alle parti un termine entro il quale esse possono presentare detta richiesta. Laddove tale richiesta sia presentata, il Collegio fissa la data dell’audizione, che è comunicata alle parti interessate.

Valutati gli elementi acquisiti, l’Autorità delibera in merito alle misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un’informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla delibera.

Procedura per l’adozione di misure cautelari nei casi di estrema gravità ed urgenza

Nel caso di estrema gravità ed urgenza, tale da rendere indifferibile l’intervento, l’Autorità adotta, anche contestualmente

³⁴ La Comunicazione dell’Autorità concerne l’art. 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella versione precedente a quella modificata con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185 (vigente dal 14 dicembre 2021), attuativo della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

³⁵ Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nel testo che segue si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni: «legge»: legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*),

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240; «Autorità»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all’articolo 10 della legge.

³⁶Recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*, in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.

all'avvio dell'istruttoria, misure cautelari provvisorie.

Entro il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento con cui è adottata la misura cautelare provvisoria, le parti interessate possono presentare memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio.

Valutate le argomentazioni delle parti, l'Autorità conferma le misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un'informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla misura.

7.2.2. Proroga o rinnovo

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-bis - *Misure cautelari (Omissis)*

2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato che può, se necessario e opportuno, essere prorogato. L'Autorità informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE. (Omissis)

7.2.3. Sanzioni in caso di inadempimento

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-bis - *Misure cautelari* → Rinvio al par. n. 11.2.

7.3. Impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-ter - *Impegni*

1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali

³⁷ La Comunicazione dell'Autorità concerne l'art. 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella versione precedente a quella modificata con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185 (vigente dal 14 dicembre 2021),

oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, e previa consultazione degli operatori del mercato, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento senza accertare l'infrazione.

2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14 della presente legge.

3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:

- a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
- b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
- c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

AGCM, Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della L. n. 287/1990 (delibera 6 settembre 2012, n. 23863)³⁷

Premessa

1. L'articolo 14, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ha introdotto l'articolo 14-ter della legge 10

attuativo della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

ottobre 1990, n. 287. Ai sensi di detto articolo "Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione".

Presentazione degli impegni

2. Le parti del procedimento istruttorio avviato per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 101 o 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che intendano proporre all'Autorità degli impegni perché sia valutata la loro idoneità a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria medesima, possono presentare, con congruo anticipo rispetto al termine di tre mesi previsto dalla menzionata disposizione, una versione non definitiva degli stessi. A seguito di tale presentazione preliminare le parti interessate, anche su propria istanza, saranno sentite dalla Direzione competente, al fine di fornire le precisazioni, i chiarimenti e le eventuali integrazioni che fossero necessari per la comprensione del contenuto degli impegni proposti e della loro efficacia a risolvere i problemi anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

3. In ogni caso, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria,

come previsto dall'articolo 14-ter della legge, le parti interessate dovranno far pervenire all'Autorità la versione definitiva degli impegni proposti. L'Autorità si riserva comunque la possibilità di consentire in ipotesi eccezionali, sulla base di una motivata e tempestiva istanza di parte, la presentazione di impegni oltre il termine sopraindicato.

4. La previsione di tale termine si giustifica alla luce della finalità della norma, che ha una funzione deflattiva, volta anche a realizzare l'economia procedimentale dell'azione amministrativa. Tale funzione è coerente con l'esigenza di indurre il destinatario dell'istruttoria dell'Autorità a presentare tempestivamente gli impegni idonei a rimuovere gli effetti della propria condotta, inibendo la prosecuzione della istruttoria.

5. La presentazione preliminare e quella definitiva degli impegni da parte delle imprese interessate avverrà mediante la compilazione del formulario predisposto dall'Autorità.

Procedure per la valutazione degli impegni

(Omissis)

7. Gli impegni devono essere suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili e idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento di avvio di istruttoria.

8. Tenuto conto dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità nella valutazione degli impegni proposti dalle imprese, confermata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale³⁸, gli impegni devono essere valutati anche in considerazione

³⁸ Per la giurisprudenza comunitaria si veda, tra le altre, Tribunale di Primo Grado, sentenza 11 luglio 2007, Alrosa c. Commissione, con cui il Tribunale ha sostenuto che "la Commissione non è mai tenuta, in forza dell'art. 9, n. 1 del regolamento n. 1/2003 a decidere di rendere obbligatori degli impegni piuttosto che ad agire ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento. Non è pertanto tenuta a fornire le ragioni per le quali degli impegni non le sembrano idonei ad essere resi obbligatori in modo da concludere il procedimento". Sentenza, *in parte qua*, non contraddetta dalla sentenza 29 giugno 2010,

Commissione c. Alrosa Company Ltd, con cui la Corte di Giustizia ha ribadito la sussistenza, in capo alla Commissione, di un ampio margine discrezionale nel determinarsi ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1/2003. Per la giurisprudenza nazionale cfr. Consiglio di Stato, sentenza 20 aprile 2011 n. 2438, che, richiamando i citati precedenti comunitari, ha confermato - anche sul piano interno - che l'Autorità gode di un notevole margine di discrezionalità nel valutare se rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese interessate o se seguire la via dell'accertamento dell'infrazione.

dell'interesse dell'Autorità al proseguimento del procedimento istruttorio. Resta fermo che le decisioni concernenti gli impegni devono accertare che l'intervento dell'Autorità non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistenza dell'infrazione.

9. Ciò premesso, l'Autorità, qualora ritenga di non esaminare gli impegni in quanto tardivi o in quanto la condotta è suscettibile di integrare restrizioni gravi della concorrenza, o manifestamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali dell'istruttoria, delibera il rigetto degli stessi, entro un termine ragionevole, dandone tempestiva comunicazione alla parte proponente.

10. Qualora invece l'Autorità ritenga di procedere all'esame degli impegni proposti e li valuta non manifestamente infondati, ne dispone, con delibera, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi per la presentazione degli stessi, la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito Internet dell'Autorità.

11. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti (*market test*) entro un termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito Internet. Nel caso in cui l'Autorità necessiti di ulteriori informazioni, la Direzione competente formula richieste in tal senso ai soggetti che possano fornire elementi utili alla valutazione degli impegni. Le Parti saranno tempestivamente informate dalla Direzione istruttoria competente dell'esito del *market test*, rispetto al quale sarà consentito un immediato accesso agli atti.

12. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (*market test*) - ovvero sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito Internet - le parti che hanno presentato gli impegni possono rappresentare per iscritto all'Autorità la propria posizione in relazione

alle osservazioni presentate dai terzi e - per tener conto di esse - introdurre, per una sola volta, modifiche accessorie agli impegni. Tali modifiche devono essere strettamente connesse all'esito del *market test* e costituire, quindi, una elaborazione ulteriore degli impegni già presentati. Infatti, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni di applicazione dell'istituto, l'Autorità non ritiene opportuno un continuo riesame degli impegni, di volta in volta corretti, modificati o integrati dalle parti, suscettibile di condizionare i tempi del procedimento e di accertamento dell'infrazione.

13. L'intera procedura di pubblicazione e valutazione degli impegni deve concludersi, fatte salve specifiche esigenze istruttorie, entro tre mesi dalla data di pubblicazione degli impegni. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di pareri obbligatori per il tempo necessario all'acquisizione degli stessi.

Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/1990³⁹

(indicare se 'Versione preliminare' o 'Versione definitiva')

Numero del Procedimento Parte del procedimento *Fattispecie contestata Mercati interessati*

**Descrizione degli impegni proposti:
*Impegni strutturali Impegni comportamentali
Eventuale periodo di validità***

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

7.3.1. Presentazione degli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 14-ter - *Impegni*

1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della

³⁹ Il presente formulario elaborato dall'Autorità concerne l'art. 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella versione precedente a quella modificata con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185 (vigente dal 14

dicembre 2021), attuativo della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. *(Omissis)*
(Omissis)

7.3.2. Valutazione dell'idoneità degli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-ter - Impegni

1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, e previa consultazione degli operatori del mercato, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento senza accertare l'infrazione. *(Omissis)*

7.3.3. Chiusura del procedimento con accettazione degli impegni e loro obbligatorietà

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 **Art. 14-ter - Impegni**

1. *(Omissis)* L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, e **previa consultazione degli operatori del mercato**, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento senza accertare l'infrazione. *(Omissis)*

7.3.4. Inottemperanza agli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-ter - Impegni → Rinvio al par. n. 11.3.

7.3.5. Riapertura del procedimento chiuso a

seguito dell'accettazione degli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-ter - Impegni

(Omissis)

3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

7.4. Indagini conoscitive

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art- 12 - Poteri di indagine → Rinvio al par. n. 2.2.

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 17 - Indagini conoscitive di natura generale

→ Rinvio al par. n. 2.2.

7.5. Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 33 - Competenza giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

(Omissis)

7.6. Giurisdizione esclusiva, di merito, funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva

→ Rinvio al par. n. 11.10.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito → Rinvio al par. n. 11.10.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Art. 135 - *Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma* → Rinvio al par. n. 11.10.

8. CONCENTRAZIONI

8.1. Operazioni di concentrazione di dimensione nazionale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 5 - *Operazioni di concentrazione*

1. L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese procedono a fusione;

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

8.2. Concentrazioni vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 6 - *Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza*

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

8.3. Controllo

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 7 - *Controllo*

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

- a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
- b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

8.4. Concentrazione di dimensione comunitaria

Regolamento (UE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

Art. 1 - Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 22.

2. Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e

b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

3. Una concentrazione che non supera le soglie stabilite al paragrafo 2 è tuttavia di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;

b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e

d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno

due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

4. Sulla base di dati statistici che possono essere comunicati regolarmente dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione delle soglie e dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 1° luglio 2009 e può presentare proposte a norma del paragrafo 5.

5. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 4 e su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riesaminare le soglie e i criteri di cui al paragrafo 3.

8.5. Comunicazioni della Commissione Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03) → Rinvio al par. n. 5.6.1.

Comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (98/C 66/01), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(2008/C 265/07), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2013/C 366/04), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Rettifica della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2014/C 11/05), in <http://eur-lex.europa.eu>.

8.6. Poteri del Governo in materia di concentrazione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 25 - Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di

Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.

9. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

9.1. Comunicazione delle concentrazioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 16 - Comunicazione delle concentrazioni

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Omissis)

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione

soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa. (*Omissis*)

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 5 - Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, devono contenere tutte le informazioni ed essere corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.

2. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.

(*Omissis*)

4. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.

AGCM, Comunicazione concernente alcuni aspetti procedurali relativi alle operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (ultima modifica delibera AGCM n. 21907 del 15 dicembre 2010), in <https://www.agcm.it>

AGCM, Comunicazione sulla nuova disciplina relativa all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (art. 16 della legge n. 287/90, come modificato dall'art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in vigore dal 29 agosto 2017), in <https://www.agcm.it>

AGCM Comunicazione - Individuazione della seconda soglia di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 nei casi di costituzione di nuova impresa comune e di fusione, 05/08/2013, in <https://www.agcm.it>

AGCM, Provvedimento n. 28602/2021, concernente la rivalutazione soglie fatturato ex art.16, comma 1, della legge n.287/90, in <https://www.agcm.it>

9.2. Avvio dell'istruttoria

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 16 - Comunicazione delle concentrazioni (*Omissis*)

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese

interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 5 - Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione
(Omissis)

3. L'Autorità informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione. *(Omissis)*

9.3. Sospensione temporanea della concentrazione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 17 - Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

9.4. Conclusione dell'istruttoria per il controllo delle concentrazioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 18 - Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

9.5. Sanzioni per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica →
Rinvio al par. n. 11.5.

9.6. Sistema dei rinvii con la Commissione Europea

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

Art. 4 - Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti
(Omissis)

4. Prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere

esaminata, interamente o in parte, dallo Stato membro in questione.

La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri. Lo Stato membro di cui alla richiesta motivata, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, esprime il suo consenso o il suo dissenso in merito al rinvio del caso. Se tale Stato membro non prende posizione entro questo termine, si considera che abbia espresso il suo consenso.

A meno che detto Stato membro non esprima il suo dissenso, la Commissione, se ritiene che un simile mercato distinto esista effettivamente e che la concentrazione possa incidere in misura significativa sulla concorrenza in tale mercato può decidere di rinviare il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

La decisione di rinviare o meno il caso a norma del terzo comma è adottata entro 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta motivata da parte della Commissione. La Commissione informa della sua decisione gli altri Stati membri e le persone o le imprese interessate. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia adottato una decisione di rinvio del caso come chiesto dalle persone o imprese interessate.

Se la Commissione decide o si considera che abbia deciso, conformemente ai commi terzo e quarto, di rinviare interamente il caso non si procede alla notificazione di cui al paragrafo 1 e si applica la legislazione nazionale sulla concorrenza. Si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi da 6 a 9 dell'articolo 9.

5. Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri, le persone o imprese di cui al paragrafo 2 possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione,

presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri.

Qualsiasi Stato membro competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata, esprimere il suo dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso. Qualora almeno uno di tali Stati membri abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro il termine di 15 giorni lavorativi, il caso non viene rinviato. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri e le persone o imprese interessate dei casi in cui sia stato espresso un dissenso.

Qualora nessuno Stato membro abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro 15 giorni lavorativi, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria e si procede alla sua notificazione alla Commissione conformemente ai paragrafi 1 e 2. In questi casi, nessuno Stato membro applica alla concentrazione la propria legislazione nazionale sulla concorrenza.

(Omissis)

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
Art. 9 - Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri

1. La Commissione può, mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata, alle seguenti condizioni.

2. Entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica uno Stato membro, di sua iniziativa o su invito della Commissione, può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che una concentrazione.

a) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o

b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

a) tratta essa stessa il caso conformemente al presente regolamento; o

b) rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

Se al contrario ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esista, la Commissione prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato e provvede a trattare essa stessa il caso conformemente al presente regolamento.

Se uno Stato membro informa la Commissione, a norma del paragrafo 2, lettera b), che una concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio a norma del paragrafo 3 interviene:

a) di norma entro il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non ha avviato un procedimento; o

b) entro il termine di 65 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), senza intraprendere i

passi preliminari per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

5. Se, entro il termine di 65 giorni lavorativi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un sollecito da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio ai sensi del paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo 4, lettera b), si considera che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

6. L'autorità competente dello Stato membro interessato decide sul caso senza indebito ritardo. Entro 45 giorni lavorativi a decorrere dal rinvio da parte della Commissione, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate dell'esito di una valutazione preliminare sotto il profilo della concorrenza e delle eventuali ulteriori misure che propone di adottare. Lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, sospendere tale termine qualora le imprese interessate non gli abbiano fornito le informazioni necessarie, come previsto dalla legislazione nazionale sulla concorrenza.

Se la legislazione nazionale richiede una notifica, il termine di 45 giorni lavorativi decorre dal giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento di una notifica completa da parte dell'autorità competente di detto Stato membro.

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in

questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato interessato.

9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può proporre ricorso alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 243 del trattato, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
Art. 22 - Rinvio alla Commissione

1. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato.

2. La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale. Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso, secondo la procedura di cui al presente articolo, dove deve essere esaminata la concentrazione. Non

appena uno Stato membro abbia informato la Commissione e le imprese interessate del fatto che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei suoi termini nazionali.

3. La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta.

La Commissione informa della sua decisione tutti gli Stati membri e le imprese interessate e può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell'articolo 4.

Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall'applicare ulteriormente alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

4. Quando la Commissione esamina una concentrazione in applicazione del paragrafo 3, si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 5, 6 e da 8 a 21. L'articolo 7 si applica nella misura in cui l'operazione di concentrazione non è stata realizzata alla data nella quale la Commissione informa le imprese interessate che la richiesta è stata presentata. Se non è prescritta una notificazione in applicazione dell'articolo 4, il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, per l'avvio di un procedimento decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Commissione ha informato le imprese interessate della sua decisione di esaminare la concentrazione in applicazione del paragrafo 3.

5. La Commissione può informare uno o più Stati membri che ritiene che una concentrazione soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1. In questi casi la Commissione può invitare lo Stato o gli Stati membri in questione a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (2005/C 56/02), in <http://eur-lex.europa.eu>.

Orientamenti della Commissione sull'applicazione del meccanismo di rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni per determinate categorie di casi" (2021/C 113/01), in <https://eur-lex.europa.eu>

Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01) → Rinvio al par. n. 8.5.

10. IMPRESE PUBBLICHE

10.1. Imprese pubbliche e in monopolio legale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio legale

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati. *(Omissis)*

10.2. Obbligo di separazione societaria

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio legale

(Omissis)

2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo

comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

(Omissis)

10.3. Obbligo di accesso a condizioni equivalenti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio legale

(Omissis)

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

(Omissis)

10.4. Sanzioni per le imprese pubbliche e in monopolio legale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio legale → Rinvio al par. n. 11.6.

10.5. Divieto di autoproduzione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 9 -

Autoproduzione

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

10.6. Aiuti di Stato

10.6.1. Divieto di aiuti di Stato

TFUE

Art. 107 - (ex art. 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. *(Omissis)*

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), in <https://eur-lex.europa.eu>

10.6.2. Deroghe al divieto

TFUE

Art. 107 - (ex art. 87 del TCE) (Omissis)

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di

Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

10.6.3. Obblighi di notifica e standstill

TFUE

Art. 108 - (ex art. 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato in <https://eur-lex.europa.eu>.

REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili in <https://eur-lex.europa.eu>.

REGOLAMENTO (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti in <https://eur-lex.europa.eu>

REGOLAMENTO (UE) 2021/1237 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato in <https://eur-lex.europa.eu>

Comunicazione della Commissione sui Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo del 25 novembre 2021 C(2021) 8481 final, in <https://ec.europa.eu>.

10.7. Divieto per gli Stati membri di adottare misure restrittive

TFUE

Art. 106 - (ex art. 86 del TCE)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati,

specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. (*Omissis*)

10.8. Regime delle imprese che svolgono servizi di interesse economico generale

TFUE

Art. 106 - (*ex art. 86 del TCE*) (*Omissis*)

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. (*Omissis*)

Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), in <https://eur-lex.europa.eu>

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02), in <https://eur-lex.europa.eu>

Comunicazione della Commissione contenente la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03), in <https://eur-lex.europa.eu>

Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID- 19 outbreak" (2020/C 91 I/01), esteso e integrato con:

Comunicazione del 3 aprile 2020 C(2020) 2215; Comunicazione dell'8 maggio C(2020) 3156; Comunicazione del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03); Comunicazione del 13 ottobre 2020 C (2020) 7127 final; Comunicazione del 28 gennaio 2021 C 2021/C 34/06; Comunicazione del 18 novembre 2021 C 2021 8442. In <https://eur-lex.europa.eu>

Comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01), C/2021/2594, in <https://eur-lex.europa.eu>

10.9. Ambito applicativo della disciplina sulle società a partecipazione pubblica

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 1 - *Oggetto*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

10.10. Limiti alla costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni in società esistenti

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 3 - *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 4 - *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno

come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è

trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quarter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero- caseari.

10.11. Obblighi motivazionali per le Amministrazioni

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 5 - *Oneri di motivazione analitica*

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

AGCM, Comunicazione del 5 dicembre 2017 sulle procedure di applicazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in <https://www.agcm.it>

10.12. Deroga all'art. 8, comma 2 bis, L. n. 287/90

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 6 - *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

10.13. Modalità di alienazione delle partecipazioni societarie

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 10 - Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità,

trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

10.14. Attività di coordinamento del MEF

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini

dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto- legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

10.15. Società a controllo pubblico affidatarie dirette di contratti pubblici

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 16 - Società in house

1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia

partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409- *novies* del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3 bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate,

dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo

n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

10.16. Società a partecipazione mista pubblico privata

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Art. 17 - Società a partecipazione mista pubblico-privata

1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di

esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-*novies* del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione

e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

10.17. Piani di razionalizzazione delle partecipazioni

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto- legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione

di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i

contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 **Art. 24 - *Revisione straordinaria delle partecipazioni***

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o

nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

11. SANZIONI

11.1. Ostacolo alle ispezioni e rifiuto (o omissione) di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14 - *Istruttoria*

(*Omissis*)

5. L'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa:

a) le imprese o le associazioni di imprese ostacolano l'ispezione di cui al comma 2-quater, del presente articolo;

b) sono stati infranti i sigilli apposti ai sensi del comma 2-quater, lettera d), del presente articolo, ferme le ulteriori sanzioni penali previste per l'autore dell'infrazione;

c) in risposta ad una domanda rivolta nel corso di un'ispezione ai sensi del comma 2-quater, lettera e), del presente articolo, le imprese e le associazioni di imprese non forniscono una risposta completa o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti;

d) in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, le imprese e le associazioni di imprese forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

e) le imprese o le associazioni di imprese non si presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

6. L'Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, al fine di costringerle:

a) a fornire informazioni complete ed esatte in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) a presentarsi all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo;

c) a sottoporsi all'ispezione di cui al comma 2-quater del presente articolo.

7. Con provvedimento dell'Autorità, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 25.823 euro le

persone fisiche che, dolosamente o per colpa:

a) ostacolano l'accertamento ispettivo di cui al comma 2-quinquies del presente articolo;

b) in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato;

c) non si presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

8. L'Autorità può irrogare alle persone fisiche penalità di mora da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, al fine di costringerle a:

a) fornire informazioni complete ed esatte in risposta a una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato;

b) presentarsi all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo;

c) sottoporsi all'ispezione di cui al comma 2-quinquies del presente articolo.»

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 9 - Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

(Omissis)

2. Esse (le richieste di informazioni e di esibizione di documenti) devono sinteticamente indicare:

(omissis)

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 10 - Ispezioni

(Omissis)

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, della legge, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217

Art. 17 - Indagini conoscitive di natura generale

(Omissis)

3. Non si applicano le sanzioni richiamate agli articoli 9 e 10 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Non si applicano, altresì, le disposizioni in materia di accesso.

(Omissis)

11.2. Inottemperanza alle misure cautelari

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-bis - Misure cautelari

(Omissis)

3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente.

11.3. Inottemperanza agli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 14-ter - *Impegni*

(Omissis)

2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14 della presente legge.

(Omissis)

Comunicazione dell'Autorità sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (delibera 6 settembre 2012, n. 23863)⁴⁰

(Omissis)

Procedure per la valutazione degli impegni

6. In via preliminare e sulla base della prassi e della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, deve ritenersi non opportuna l'adozione di decisioni concernenti gli impegni nei casi in cui il comportamento restrittivo o lesivo della concorrenza appare sufficientemente grave da far ritenere appropriata l'imposizione di una sanzione⁴¹.

(Omissis)

11.4. Sanzioni in materia di intese vietate o abuso di posizione dominante

11.4.1. Diffida e sanzioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 15 - *Diffide e sanzioni*

1. Se, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della presente legge, l'Autorità ravvisa un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, fissa alle imprese e associazioni di imprese interessate il termine per l'eliminazione dell'infrazione stessa ovvero, se l'infrazione è già cessata, ne vieta la reiterazione. A tal fine l'Autorità può imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. Al momento di scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, l'Autorità opta per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità.

1-bis. Tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Se l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguarda le attività dei suoi membri, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento della somma dei fatturati totali a livello mondiale realizzati nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida di ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione. Tuttavia, la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento della sanzione non può superare il 10 per cento del fatturato da essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

⁴⁰ La Comunicazione dell'Autorità concerne l'art. 14 ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella versione precedente a quella modificata con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185 (vigente dal 14 dicembre 2021), attuativo della direttiva (UE) 2019/1 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

⁴¹ Cfr. il *Considerando* n. 13 del Regolamento (CE) n. 1/2003 e il *memorandum* (Memo/04/217) della Commissione.

1-ter. Quando a un'associazione di imprese è irrogata una sanzione tenendo conto del fatturato dei suoi membri ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 15, comma 1-bis, e l'associazione non è solvibile, essa è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo della sanzione. Se tali contributi non sono stati versati integralmente all'associazione di imprese entro il termine fissato dall'Autorità, l'Autorità può esigere il pagamento della sanzione direttamente da qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione quando quest'ultima ha assunto la decisione che ha costituito l'infrazione. Se necessario per garantire il pagamento integrale della sanzione, dopo aver richiesto il pagamento a dette imprese, l'Autorità può anche esigere il pagamento dell'importo della sanzione ancora dovuto da qualsivoglia membro dell'associazione che operava sul mercato nel quale si è verificata l'infrazione. Tuttavia, non può esigersi il pagamento dalle imprese che dimostrano che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha costituito l'infrazione e che o non erano a conoscenza della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa prima dell'inizio dell'indagine.

1-quater. Se, in base alle informazioni di cui dispone, l'Autorità ritiene che non sussistono le condizioni per ravvisare un'infrazione, l'Autorità può assumere una decisione in tal senso. Quando, dopo aver informato la Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'Autorità ritiene che sono venuti meno i motivi di intervento e chiude pertanto il procedimento istruttorio, ne informa di conseguenza la Commissione europea. (Omissis)

11.4.2. Sanzione per inottemperanza alla diffida

Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 15 - Diffide e sanzioni
(Omissis)

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. (Omissis)

11.4.3. Sanzione per reiterata inottemperanza

Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 15 - Diffide e sanzioni
(Omissis)

2. (Omissis) Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni. (Omissis)

11.4.4. Penalità di mora

Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 15 - Diffide e sanzioni
(Omissis)

2-bis. L'Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

- a) ottemperare alla diffida di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) ottemperare alle misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 14-bis;
- c) rispettare gli impegni resi obbligatori mediante decisione ai sensi dell'articolo 14-ter. (Omissis)

11.4.5. AGCM - Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate

*dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (delibera 22 ottobre 2014, n. 25152)*⁴²

I. Premessa

1. Con la decisione che accerta un'infrazione grave degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 101 e 102 TFUE, l'Autorità, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone "l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida", ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90. Inoltre, l'articolo 31 della medesima legge stabilisce che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme in materia di concorrenza "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689". In particolare, l'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che nel determinare l'importo della sanzione "si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

2. Nell'esercizio del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità dispone di un ampio margine di discrezionalità, nei limiti di quanto previsto dalle richiamate norme. In particolare, la sanzione non deve superare il dieci per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Nel rispetto di tali vincoli, ai fini di un'effettiva deterrenza, il livello della sanzione irrogata non deve eccedere quanto necessario per indurre le imprese a conformarsi alle norme antitrust.

3. La politica sanzionatoria dell'Autorità è volta sia a punire coloro che hanno posto in essere condotte illecite e a scongiurare la reiterazione delle stesse, sia a dissuadere le altre imprese dal porre in essere comportamenti vietati. In particolare, nell'esercizio del proprio potere sanzionatorio, l'Autorità persegue il seguente duplice obiettivo:

a) deterrenza specifica nei confronti delle imprese o delle associazioni di imprese che si sono rese responsabili di una violazione delle norme in materia di intese e di abuso di posizione dominante (c.d. effetto dissuasivo specifico);

b) deterrenza generale nei confronti degli altri operatori economici dall'assumere o continuare condotte contrarie alle norme di concorrenza (c.d. effetto dissuasivo generale).

4. Scopo delle presenti Linee Guida è quello di illustrare i principi che l'Autorità applicherà per la quantificazione delle sanzioni nei casi di infrazioni gravi alle norme nazionali o comunitarie in materia di intese e di abuso di posizione dominante al fine di assicurare la trasparenza e la prevedibilità del proprio processo decisionale. Esplicitare la metodologia seguita per la quantificazione delle sanzioni, sebbene non corrisponda a un calcolo esatto, è, infatti, funzionale a consentire alle parti di essere messe a conoscenza delle motivazioni e dell'iter logico che hanno indotto l'Autorità a irrogare una determinata sanzione pecuniaria, facilitando al contempo un pieno sindacato giurisdizionale sull'operato dell'Istituzione. Inoltre, un grado più elevato di trasparenza e prevedibilità delle sanzioni applicabili agli illeciti concorrenziali può efficacemente contribuire a scoraggiare le violazioni del diritto antitrust.

5. L'Autorità intende esercitare il proprio potere sanzionatorio con particolare rigore là dove ritenuto appropriato e, in particolare, nei casi di intese segrete volte alla fissazione dei prezzi e/o alla ripartizione dei mercati

⁴² Le Linee Guida riportate riguardano l'art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990 nella versione precedente a quella modificata con il decreto legislativo 8 novembre

2021, n. 185 (vigente dal 14 dicembre 2021), attuativo della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

e/o alla limitazione della produzione o comunque di fattispecie che arrecano un serio pregiudizio al funzionamento del mercato a danno dei consumatori.

6. La metodologia di calcolo di seguito illustrata fornisce indicazioni di carattere generale. Essa, tuttavia, non va intesa come la base di un metodo di calcolo automatico e aritmetico.

II. La determinazione della sanzione: l'importo di base

7. L'importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione. In alcune circostanze, di seguito specificate, l'Autorità potrà considerare opportuno l'inserimento nell'importo di base di un ammontare supplementare (di seguito, *entry fee*). Nella determinazione dell'importo di base della sanzione, l'Autorità utilizzerà cifre arrotondate.

II.1 Valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione

8. Affinché la sanzione abbia un'effettiva efficacia deterrente, è almeno necessario che essa non sia inferiore ai vantaggi che l'impresa si attende di ricavare dalla violazione. Tali vantaggi, dipendendo dalla tipologia di infrazione posta in essere, sono funzione del valore complessivo delle vendite interessate dalla condotta illecita. Per questa ragione, l'Autorità ritiene che le sanzioni applicabili agli illeciti antitrust debbano essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (di seguito, valore delle vendite).

9. Il valore delle vendite sarà determinato al netto dell'IVA e delle altre imposte direttamente legate alle vendite. Qualora il dato relativo al fatturato, riferito all'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione,

non sia reso disponibile dall'impresa oppure non sia attendibile ovvero sufficientemente rappresentativo o, comunque, altrimenti non determinabile, l'Autorità prenderà in considerazione qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata, quale ad esempio: la media del valore delle vendite nell'intero periodo di durata dell'infrazione oppure un altro anno di tale periodo di riferimento o, ancora, una percentuale del fatturato totale realizzato in Italia.

10. Nei casi di associazioni di imprese, per "valore delle vendite" dei beni o servizi oggetto dell'infrazione si intende il valore complessivo dei contributi associativi versati dai membri dell'associazione.

II.2 Percentuale del valore delle vendite in funzione della gravità dell'infrazione

11. La percentuale da applicarsi al valore delle vendite cui l'infrazione si riferisce sarà determinata in funzione del grado di gravità della violazione. Tale percentuale non sarà superiore al 30% del valore delle vendite.

12. Nel valutare la gravità della violazione, l'Autorità terrà conto in primo luogo della natura dell'infrazione. L'Autorità ritiene che le intese orizzontali segrete di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione costituiscano le più gravi restrizioni della concorrenza. Al riguardo, l'eventuale segretezza della pratica illecita ha una diretta relazione con la probabilità di scoperta della stessa e, pertanto, con la sanzione attesa. Per questo tipo di infrazioni, la percentuale del valore delle vendite considerata sarà di regola non inferiore al 15%.

13. Nel caso delle infrazioni plurisoggettive, l'Autorità potrà considerare, ai fini della valutazione di gravità, la quota di mercato aggregata detenuta dal complesso delle imprese che hanno partecipato all'infrazione.

14. Ulteriori criteri di qualificazione della gravità, di cui l'Autorità terrà conto ai fini della scelta della percentuale da applicare al valore delle vendite, sono: i) le condizioni di concorrenza nel mercato interessato (quali, ad esempio, il livello di concentrazione,

l'esistenza di barriere all'entrata); ii) la natura dei prodotti o servizi, con particolare riferimento al pre- giudizio all'innovazione; iii) l'attuazione o meno della pratica illecita; iv) la rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, qualora l'Autorità disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli stessi.

II.3 Durata dell'infrazione

15. La durata dell'infrazione, espressamente considerata dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, ha un impatto sulle conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione e, dunque, risulta meritevole di valorizzazione nella determinazione dell'ammontare appropriato della sanzione: l'importo ottenuto applicando una determinata percentuale al valore delle vendite verrà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione.

16. Per le frazioni di anno, la durata sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni effettivi di partecipazione all'infrazione.

II.4 Importo supplementare (*entry fee*)

17. Al fine di conferire al potere sanzionatorio dell'Autorità il necessario carattere di effettiva deterrenza con specifico riferimento alle più gravi restrizioni della concorrenza, indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, l'Autorità potrà considerare opportuno l'inserimento nell'importo di base di un ammontare supplementare compreso tra il 15% e il 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione.

II.5 Collusione nell'ambito di procedure di gare di appalti pubblici

18. In generale, anche nei casi di collusione nell'ambito di procedure di gare di appalti pubblici, l'Autorità prenderà in considerazione il valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate dall'illecito. In linea di principio, tale valore corrisponde, per ciascuna impresa partecipante alla pratica concertativa, agli

importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d'asta in caso di assenza di aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure interessate dall'infrazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell'infrazione ai sensi dei paragrafi precedenti. Resta fermo che laddove il mercato rilevante risulti più ampio della/e gara/e considerata/e, l'Autorità potrà prendere in considerazione il valore complessivo delle vendite relative all'intero mercato del prodotto/servizio interessato dall'infrazione (comprensivo dunque di tutte le vendite realizzate dall'impresa nel mercato rilevante e non solo di quelle oggetto della gara d'appalto interessata) nell'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, se del caso modulato in funzione della sua durata ai sensi dei paragrafi precedenti.

III. Adeguamenti dell'importo di base: circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

19. L'importo di base della sanzione, determinato come descritto nei paragrafi che precedono, potrà essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano (circostanze aggravanti) o attenuano (circostanze attenuanti) la responsabilità dell'autore della violazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dall'impresa nell'infrazione, alla condotta da essa tenuta nel corso dell'istruttoria, nonché all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dello stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/81.

20. In presenza di più circostanze concorrenti, l'Autorità procederà ad una loro valutazione e quantificazione complessiva. Di regola, l'incidenza di ciascuna delle circostanze considerate dall'Autorità ai sensi dei paragrafi che seguono non sarà superiore/inferiore al 15% dell'importo di base, fino a una percentuale complessiva pari a, più o meno, il 50% dell'importo di base.

21. Le circostanze aggravanti includono, a titolo esemplificativo:

- l'aver svolto un ruolo decisivo nella promozione, organizzazione o monitoraggio di una infrazione plurisoggettiva, indotto o costretto, anche con misure di ritorsione, altre imprese a parteciparvi e/o a perseguire nella stessa;
- tenere condotte volte a impedire, ostacolare o comunque ritardare l'attività istruttoria dell'Autorità.

22. In deroga al paragrafo 20, l'importo di base potrà essere ulteriormente aumentato fino al 100% nel caso in cui la stessa impresa abbia precedentemente commesso una o più infrazioni simili o della stessa tipologia, in relazione all'oggetto o agli effetti, accertata/e dall'Autorità o dalla Commissione Europea, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'infrazione oggetto di istruttoria. Per determinare il livello appropriato dell'incremento dell'importo di base da applicare nel caso di recidiva, l'Autorità terrà conto della natura e della relativa affinità sostanziale tra le violazioni accertate.

23. Le circostanze attenuanti includono, a titolo esemplificativo:

- aver adottato tempestivamente iniziative adeguate per mitigare gli effetti della violazione, in particolare ripristinando le condizioni di concorrenza precedenti all'infrazione e/o prevedendo e attuando, spontaneamente o nel contesto di una transazione consensuale conclusa precedentemente alla decisione di accertamento dell'infrazione, misure risarcitorie in favore dei soggetti danneggiati dall'illecito. La mera interruzione del comportamento illecito successivamente all'avvio dell'istruttoria non costituisce una circostanza attenuante;
- collaborare efficacemente con l'Autorità nel corso del procedimento istruttorio al di là di quanto richiesto dagli obblighi di legge. Per le fattispecie che ricadono nell'ambito di applicazione del programma di clemenza dell'Autorità, la cooperazione delle imprese sarà valutata esclusivamente secondo le disposizioni del programma di clemenza;

- dimostrare di aver svolto un ruolo marginale alla partecipazione dell'infrazione, provando altresì di non aver di fatto concretamente attuato la pratica illecita;

- l'esistenza di misure normative e/o di provvedimenti dell'autorità pubblica che favoriscano, facilitino o autorizzino l'infrazione;

- l'adozione e il rispetto di uno specifico programma di *compliance*, adeguato e in linea con le *best practice* europee e nazionali. La mera esistenza di un programma di *compliance* non sarà considerata di per sé una circostanza attenuante, in assenza della dimostrazione di un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso programma (attraverso, ad esempio, un pieno coinvolgimento del *management*, l'identificazione del personale responsabile del programma, l'identificazione e valutazione dei rischi sulla base del settore di attività e del contesto operativo, l'organizzazione di attività di *training* adeguate alle dimensioni economiche dell'impresa, la previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di disincentivi per il mancato rispetto dello stesso, l'implementazione di sistemi di monitoraggio e *auditing*).

24. Inoltre, in deroga al paragrafo 20, l'importo della sanzione potrà essere ulteriormente ridotto fino al 50% dell'importo di base qualora nel corso dell'istruttoria l'impresa fornisca informazioni e documentazione che, anche attraverso un'ispezione mirata, siano ritenute decisive per l'accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto dell'accertamento e ricadente nell'ambito di applicazione del programma di clemenza, laddove l'impresa benefici dell'immunità condizionata dalle sanzioni per tale infrazione diversa ai sensi dei paragrafi 2 e 12 del programma di clemenza.

IV. Altri adeguamenti a garanzia della proporzionalità e dell'effettiva deterrenza

25. L'Autorità potrà incrementare la sanzione fino al 50% qualora l'impresa responsabile dell'infrazione abbia realizzato nell'ultimo

esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione oppure appartenga a un gruppo di significative dimensioni economiche.

26. L'Autorità potrà incrementare la sanzione in considerazione dell'importo degli utili illeciti realizzati dall'impresa responsabile dell'infrazione, qualora disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli stessi.

V. Concorso di più illeciti

27. Nei casi in cui una medesima condotta risulti in violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 101 e 102 TFUE ovvero nei casi in cui la stessa condotta comporti più violazioni delle medesime disposizioni, all'impresa responsabile si applica la sanzione irrogata dall'Autorità per la violazione più grave da essa accertata con la stessa decisione, aumentata sino al triplo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 689/818 (concorso formale).

28. Nei casi in cui più condotte violino più volte una o più delle suddette disposizioni, all'impresa responsabile si applicano tante sanzioni quante sono le violazioni accertate (concorso materiale).

VI. Massimo edittale

29. Quando l'importo finale della sanzione, determinato come descritto nei paragrafi che precedono, supera il massimo edittale di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, esso è ridotto nella misura eccedente tale limite. La base di calcolo del massimo edittale è rappresentata, in conformità con la giurisprudenza nazionale, dal fatturato totale realizzato a livello mondiale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, da parte di ciascuna impresa partecipante all'infrazione.

VII. Clemenza

30. Nei casi di applicazione del programma di clemenza, la sanzione può essere, ai sensi

dell'articolo 15, comma 2-bis, non applicata ovvero ridotta conformemente alle condizioni previste nella relativa "Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni".

VIII. Capacità contributiva

31. L'Autorità considera le condizioni economiche dell'impresa responsabile dell'infrazione, in base a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/81. Al riguardo, su motivata e circostanziata istanza di parte avanzata entro il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, di cui all'articolo 14, comma 2, del DPR n. 217/98, l'Autorità può ridurre la sanzione per tener conto dell'effettiva limitata capacità contributiva della stessa. L'impresa che intende avanzare tale istanza deve produrre evidenze complete, attendibili e oggettive da cui risulti che l'imposizione di una sanzione, determinata secondo quanto delineato nelle presenti Linee Guida, ne pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica, potendo pertanto determinarne l'uscita dal mercato. L'Autorità non prenderà in considerazione istanze basate unicamente su perdite di bilancio negli ultimi esercizi o di crisi generalizzata del settore interessato.

IX. Irrogazione della sanzione in solido

32. Nel caso in cui all'infrazione abbiano preso parte più società appartenenti al medesimo gruppo, l'Autorità può irrogare la sanzione in solido a tali società.

X. Sanzione di importo simbolico

33. In alcune specifiche circostanze, di cui si dà espressamente conto nel provvedimento che accerta l'infrazione, l'Autorità può irrogare una sanzione di importo simbolico.

XI. Disposizioni finali e transitorie

34. Le specifiche circostanze del caso concreto o l'esigenza di conseguire un particolare effetto deterrente possono giustificare motivate deroghe dall'applicazione delle presenti Linee Guida,

di cui si dà espressamente conto nel provvedimento che accerta l'infrazione.

35. Le presenti Linee Guida si applicano ai procedimenti in corso, nei quali non sia stata notificata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie, di cui all'articolo 14, comma 1, del DPR n. 217/98.

11.4.6. Competenza delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 5 - *Competenze delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri* → Rinvio al par. n. 7.1.17.

11.4.7. Efficacia probatoria dello scambio di informazioni fra la Commissione e le Autorità nazionali

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002

Art. 12 - *Scambio di informazioni* → Rinvio al par. n. 7.1.7.

11.5. Sanzioni in materia di concentrazioni

11.5.1. In caso di concentrazioni vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 19 - *Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica*

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione. (Omissis)

11.5.2. In caso di inosservanza agli obblighi di comunicazione preventiva

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 19 - *Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica* (Omissis)

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

11.6. Sanzioni per le imprese pubbliche e in monopolio legale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 8 - *Imprese pubbliche e in monopolio legale* (Omissis)

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.

11.7. Rinvio alla L. n. 689/1981 (legge di depenalizzazione) e garanzie

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 31 - *Sanzioni*

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 31-bis - Termini di prescrizione

1. I termini di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni o di penalità di mora da parte dell'Autorità a norma della presente legge sono interrotti per la durata dei procedimenti istruttori dinanzi alle Autorità nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri o alla Commissione per un'infrazione riguardante lo stesso accordo, la stessa decisione di un'associazione di imprese, pratica concordata o altra condotta vietata dagli articoli 101 o 102 del TFUE.

L'interruzione del termine di prescrizione decorre dalla notifica della prima misura formale di indagine ad almeno una impresa oggetto del procedimento istruttorio e si applica a tutte le imprese o associazioni di imprese che hanno partecipato all'infrazione.

2. L'interruzione termina alla data in cui l'Autorità nazionale garante della concorrenza in questione o la Commissione chiude il procedimento istruttorio adottando una decisione che accerta l'infrazione e ne ordina la cessazione, impone una sanzione ovvero rende obbligatori gli impegni proposti dalle parti, oppure conclude che non vi sono motivi per ulteriori azioni.

3. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'Autorità non ha irrogato una sanzione o una penalità di mora entro tale termine.

4. Il termine di prescrizione applicabile all'irrogazione di sanzioni o di penalità di mora da parte dell'Autorità rimane sospeso fino a quando la decisione da essa adottata forma oggetto di un procedimento pendente dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 33.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 31-ter - Accesso al fascicolo

1. L'accesso a dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis o alle proposte di transazione, ove previste, è concesso solo alle

parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. Ai fini della presente legge, per proposta di transazione si intende la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'Autorità garante della concorrenza dell'Unione europea, in cui l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilità in tale infrazione, predisposta specificamente per consentire all'Autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata.

2. La parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dall'Autorità può utilizzare informazioni desunte dalle dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole o dalle proposte di transazione, ove previste, solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l'accesso e solo se tali procedimenti riguardano:

a) la ripartizione tra i partecipanti al cartello della sanzione imposta loro in solido dall'Autorità; ovvero

b) il riesame di una decisione mediante la quale l'Autorità ha constatato un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.

3. Le parti di un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorità, fino a quando l'Autorità non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione che accerta l'infrazione o che rende obbligatori gli impegni proposti dalle parti o non ha altrimenti concluso il procedimento, non possono utilizzare, in procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, le seguenti informazioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio dinanzi alla medesima Autorità:

a) le informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del

procedimento istruttorio avviato dall'Autorità;

b) le informazioni che l'Autorità ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento istruttorio; e

c) ove previste, le proposte di transazione ritirate.

4. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole possono essere scambiate tra le Autorità nazionali garanti della concorrenza a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 unicamente:

a) con il consenso del richiedente; ovvero

b) se anche l'Autorità nazionale garante della concorrenza che riceve la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole ha ricevuto una domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione e dal medesimo richiedente dell'Autorità nazionale garante della concorrenza che trasmette tale dichiarazione, a condizione che al momento in cui la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole è trasmessa, il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni che ha fornito alla Autorità nazionale garante della concorrenza che riceve tale dichiarazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 31-quater - Interazione tra le domande di non applicazione delle sanzioni e le sanzioni imposte alle persone fisiche

1. Non sono punibili gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale delle imprese, che in relazione alla partecipazione a un cartello segreto hanno commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 353, 353-bis, 354 e 501 del Codice penale, se:

a) tali imprese hanno presentato all'Autorità o, per le fattispecie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, alla Commissione europea o ad altra Autorità nazionale di concorrenza di un Paese dell'Unione europea una domanda di non

applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15-bis della presente legge in relazione al medesimo cartello segreto e tale domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettere b) e c), della presente legge;

b) gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con l'Autorità della concorrenza che persegue il caso;

c) tale domanda è stata presentata in un momento anteriore a quello in cui gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione hanno avuto notizia che nei loro confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti;

d) gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con il pubblico ministero, fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili.

2. Se la domanda di non applicazione delle sanzioni è stata presentata alla Commissione europea o ad altra Autorità nazionale di concorrenza di un Paese dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), l'Autorità assicura il raccordo necessario tra il pubblico ministero e l'Autorità che ha ricevuto la domanda.

3. È fatto salvo il diritto delle vittime che hanno subito un danno a causa dell'infrazione della legislazione sulla concorrenza di chiedere il pieno risarcimento di tale danno, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della presente legge e del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

11.8. Programma di clemenza (*Jenieny*)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 15-bis - Non applicazione delle sanzioni

1. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta con proprio provvedimento generale un programma di trattamento favorevole che definisce i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione

prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata o ridotta per le imprese che rivelino la loro partecipazione a cartelli segreti.

2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, per cartello segreto si intende un accordo o pratica concordata fra due o più concorrenti, di cui è celata in tutto o in parte l'esistenza, volta a coordinare la loro condotta concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni di transazione, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, le restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti.

3. L'Autorità concede l'immunità dalle sanzioni solo se il richiedente:

a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15-quater della presente legge;

b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e

c) fornisce, per primo, elementi probatori che:

1) nel momento in cui l'Autorità riceve la domanda, consentono a quest'ultima di effettuare un accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto, purché l'Autorità non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare tale accertamento ispettivo o non abbia già effettuato detto accertamento ispettivo; o

2) a giudizio dell'Autorità, sono sufficienti a quest'ultima per constatare un'infrazione che ricade nell'ambito del programma di trattamento favorevole, a condizione che l'Autorità non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per constatare tale infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata l'immunità ai sensi del numero 1), in relazione a detto cartello segreto.

4. L'immunità dalle sanzioni non può essere concessa alle imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto o continuassero a parteciparvi.

5. L'Autorità informa il richiedente se gli è stata concessa o meno l'immunità condizionale dalle sanzioni. Il richiedente può chiedere di essere informato per iscritto dall'Autorità circa l'esito della sua domanda. Nei casi in cui l'Autorità respinge la domanda di immunità dalle sanzioni, il richiedente interessato può chiedere che la sua domanda sia esaminata come una domanda di riduzione delle sanzioni.

Art. 15-ter - Riduzione delle sanzioni

1. L'Autorità concede la riduzione delle sanzioni solo se il richiedente:

a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15-quater della presente legge;

b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e

c) fornisce, elementi probatori del presunto cartello segreto che costituiscono un valore aggiunto significativo al fine di provare un'infrazione che ricade nell'ambito del programma di trattamento favorevole rispetto agli elementi probatori già in possesso dell'Autorità al momento della presentazione della domanda.

2. Se il richiedente fornisce elementi probatori inconferibili, che l'Autorità utilizza per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle sanzioni rispetto a quelle che sarebbero

altrimenti state imposte ai partecipanti al cartello segreto, l'Autorità non tiene conto di tali ulteriori circostanze al momento di determinare la sanzione da irrogare al suddetto richiedente che ha fornito tali elementi probatori.

Art. 15-quater - Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole

1. Per poter beneficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto al più tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a giudizio dell'Autorità, sia ragionevolmente necessario per preservare l'integrità della sua indagine;

b) cooperare in modo genuino, integralmente, su base continuativa e sollecitamente con l'Autorità dal momento in cui presenta la domanda fino a quando l'Autorità non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimento istruttorio; tale cooperazione comporta quanto segue:

1) fornire prontamente all'Autorità tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori riguardanti il presunto cartello segreto di cui il richiedente venga in possesso o a cui possa accedere, in particolare:

1.1. la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

1.2. la denominazione di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;

1.3. una descrizione dettagliata del presunto cartello segreto, inclusi i prodotti che ne formano l'oggetto, l'ambito geografico, la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

1.4. informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate a qualsiasi altra Autorità garante della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future;

2) restare a disposizione dell'Autorità per rispondere a qualsiasi richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti;

3) mettere a disposizione per audizioni di fronte all'Autorità i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale e compiere ragionevoli sforzi per fare altrettanto con gli ex direttori, amministratori e altri membri del personale;

4) non distruggere, falsificare o celare informazioni o elementi probatori pertinenti; e

5) non rivelare di aver presentato la domanda di trattamento favorevole né rendere nota alcuna parte del suo contenuto prima che nel procedimento istruttorio l'Autorità abbia inviato la comunicazione delle risultanze istruttorie, a meno che non sia stato convenuto altrimenti; e

c) nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all'Autorità, non deve:

1) aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori pertinenti riguardanti il presunto cartello segreto; o

2) aver rivelato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, a eccezione di altre Autorità garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi.

Art. 15-quinquies - Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole

1. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate ai sensi dell'articolo 15-septies possono essere presentate per iscritto o in forma orale. Con il provvedimento di cui all'articolo 15-bis, comma 1, l'Autorità può individuare altri mezzi che consentono ai richiedenti di non acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate.

2. Su istanza del richiedente, l'Autorità conferma per iscritto la ricezione delle domande complete o semplificate, indicandone la data e l'ora.

3. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate, incluse quelle presentate ai sensi dell'articolo 15-sexies, sono presentate in lingua italiana. L'Autorità può concordare bilateralmente con il richiedente che la domanda sia presentata in altra lingua.

Art. 15-sexies - Numero d'ordine per le domande di non applicazione delle sanzioni

1. Le imprese che intendono chiedere la non applicazione delle sanzioni possono ricevere inizialmente un posto nell'elenco relativo al

trattamento favorevole, se lo richiedono, per un periodo determinato di volta in volta dall'Autorità, in modo che il richiedente raccolga le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria pertinente ai fini dell'immunità dalle sanzioni. La scelta dell'Autorità in ordine all'accoglimento della domanda è pienamente discrezionale.

2. L'impresa che presenti la richiesta di cui al comma 1 fornisce all'Autorità, ove disponibili, le seguenti informazioni:

- a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;
- b) gli elementi alla base delle preoccupazioni che hanno portato alla richiesta;
- c) i nomi di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;
- d) i prodotti e i territori interessati;
- e) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;
- f) informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate alle altre Autorità garanti della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto ovvero informazioni su possibili domande future.

3. Le informazioni e gli elementi di prova forniti dal richiedente nel periodo determinato ai sensi del comma 1 sono considerati come presentati alla data della richiesta iniziale.

Art. 15-septies - Domande semplificate

1. L'impresa che ha richiesto alla Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello segreto che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, presentando una domanda completa o richiedendo un numero d'ordine, può presentare all'Autorità una domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi più di tre Paesi membri come territori interessati.

2. La domanda semplificata consta di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:

- a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

- b) la denominazione delle altre parti del presunto cartello segreto;

- c) il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti geografici;

- d) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

- e) lo Stato membro o gli Stati membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori del presunto cartello segreto; e

- f) le informazioni relative alle domande di trattamento favorevole già presentate alle altre Autorità garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future.

3. Se la Commissione europea riceve una domanda completa e l'Autorità riceve una domanda semplificata in relazione allo stesso presunto cartello, l'Autorità considera la Commissione come il principale interlocutore del richiedente in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna, finché non è precisato se la Commissione perseguirà, integralmente o parzialmente, il caso. In tale periodo l'Autorità può chiedere all'impresa che ha presentato una domanda semplificata di fornire chiarimenti specifici solo in merito agli elementi di cui al comma 2, prima di chiedere la presentazione di una domanda completa a norma del comma 5.

4. Quando riceve una domanda semplificata, l'Autorità verifica se ha già ricevuto una domanda semplificata o completa da altri richiedenti in relazione allo stesso presunto cartello segreto. Se l'Autorità non ha ricevuto altre domande di trattamento favorevole da altri richiedenti e ritiene che la domanda semplificata soddisfa i requisiti di cui al comma 2, ne informa di conseguenza il richiedente.

5. Quando la Commissione europea informa l'Autorità di non voler perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, l'Autorità può sollecitare i richiedenti a presentare ad essa una domanda completa.

L'Autorità può esigere che il richiedente presenti la domanda completa prima che la Commissione abbia informato l'Autorità che non intende perseguire, integralmente o

parzialmente, il caso, solo in circostanze eccezionali, qualora ciò si riveli strettamente necessario per la definizione o l'allocazione del caso. Quando l'Autorità richiede la presentazione di una domanda completa, indica al richiedente un termine ragionevole per la presentazione di tale domanda, nonché delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti. In ogni caso, resta impregiudicato il diritto del richiedente di presentare volontariamente una domanda completa all'Autorità in una fase anteriore.

6. Se il richiedente presenta la domanda completa conformemente al comma 5 entro il periodo specificato dall'Autorità, la domanda completa è considerata come presentata all'ora della domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione europea, eventualmente aggiornata.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 24 - Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali
(*Omissis*)

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
(*Omissis*)

11.9. Competenza relativa alla riscossione delle sanzioni

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (delibera 4 febbraio 2020, n. 28145)

Art. 12 - Struttura dell'Autorità
(*Omissis*)

25. L'Ufficio di Segreteria dell'Autorità (*omissis*) svolge le attività relative alla riscossione delle sanzioni; (*omissis*).
(*Omissis*)

11.10. Giurisdizione esclusiva, di merito, funzionale inderogabile del giudice amministrativo

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
(*omissis*)

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209⁴³; (*omissis*)

⁴³ La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

degli articoli 133, comma 1, lettera *l*), 135, comma 1, lettera *c*), e 134, comma 1, lettera *c*), del decreto

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Art. 134 - *Materie di giurisdizione estesa al merito*

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

(omissis)

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123⁴⁴;

(omissis)

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Art. 135 - *Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma*

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

(omissis)

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli

legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, 94, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.

⁴⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al*

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
(omissis)

12. PRIVATE ENFORCEMENT

12.1 Azioni di nullità e di risarcimento del danno

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 33 - *Competenza giurisdizionale* *(Omissis)*

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno *(omissis)* in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni⁴⁵.

Legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014)

governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.

⁴⁵ Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 2 - Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le modifiche necessarie a consentire l'applicazione, anche parallelamente, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese e di abuso di posizione dominante;

b) estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) prevedere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE anche alle azioni collettive previste dall'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva stessa o

comunque si tratta di azioni di cui alla lettera b);

d) prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate dal decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

Vista la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante codice del consumo;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, recante

istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo

16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza della Autorità garante della concorrenza e del mercato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto

1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.

2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompenzazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;

b) «diritto della concorrenza»: le disposizioni di cui agli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate autonomamente, nonché le disposizioni di altro Stato membro che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese;

c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;

d) «autorità nazionale garante della concorrenza»: un'autorità designata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) «autorità garante della concorrenza»: la Commissione o l'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o l'autorità nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a seconda del contesto, le predette autorità garanti della concorrenza disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione;

f) «giudice del ricorso»: il giudice competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorità nazionale

garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza;

g) «decisione relativa a una violazione»: la decisione di un'autorità garante della concorrenza ovvero di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;

h) «decisione definitiva relativa a una violazione»: la decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari;

i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate;

l) «cartello»: un accordo, una intesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, anche in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;

m) «programma di clemenza»: il programma adottato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro programma della Commissione europea o di uno Stato membro relativo all'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del diritto nazionale in base alla quale un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine

dell'autorità garante della concorrenza fornendo volontariamente gli elementi di cui è a conoscenza circa il cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o con la chiusura del procedimento, l'immunità dalle ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;

n) «dichiarazione legata a un programma di clemenza»: una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità garante della concorrenza, ovvero una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata alla medesima autorità garante allo scopo di ottenere la non applicazione o una riduzione delle sanzioni ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti;

o) «informazioni preesistenti»: le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorità garante della concorrenza a prescindere dalla presenza o meno delle suddette informazioni nel fascicolo della predetta autorità;

p) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all'autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata;

q) «beneficiario dell'immunità»: un'impresa o una persona fisica che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza;

r) «sovrapprezzo»: la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza;

s) «composizione consensuale delle controversie»: i procedimenti di risoluzione stragiudiziale di una controversia, riguardanti una richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché i procedimenti di arbitrato di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile;

t) «accordo che compone la controversia»: l'accordo amichevole di definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; l'accordo amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui è definita la controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del codice di procedura civile;

u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica che ha acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza;

v) «acquirente indiretto»: una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi.

CAPO II - ESIBIZIONE DELLE PROVE

Art. 3 - Ordine di esibizione

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, su istanza motivata della parte, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o della difesa, il giudice può ordinare alle parti o al terzo l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità a norma delle disposizioni del presente capo.

2. Il giudice dispone a norma del comma 1 individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

3. Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:

a) esamina in quale misura la domanda di risarcimento o la difesa sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell'esibizione, in specie per i terzi interessati;

c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.

4. Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservati di carattere personale,

commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.

5. La parte o il terzo nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione hanno diritto di essere sentiti prima che il giudice provveda a norma del presente articolo.

6. Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

Art. 4 - Esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza

1. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza quando né le parti né i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.

2. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza a norma dell'articolo 3 e secondo quanto disposto dal presente articolo.

3. Quando il giudice valuta la proporzionalità dell'ordine di esibizione considera altresì:

a) se la richiesta è stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità o con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza;

b) se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza;

c) se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel caso di richiesta di un'autorità garante della concorrenza ai sensi del comma 7.

4. Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento da parte dell'autorità garante della concorrenza, può ordinare l'esibizione delle seguenti categorie di prove:

a) informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorità garante della concorrenza;

b) informazioni che l'autorità garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento;

c) proposte di transazione, ove specificamente disciplinate, che sono state revocate.

5. Il giudice non può ordinare a una parte o a un terzo di esibire prove aventi ad oggetto dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, ove specificamente disciplinate. In ogni caso l'attore può proporre istanza motivata perché il giudice, che può chiedere assistenza solo all'autorità garante della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p). Gli autori dei documenti interessati possono chiedere al giudice di essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove. Quando il giudice accerta che il contenuto delle prove non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p), ne ordina l'esibizione secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 6.

6. Il giudice può ordinare l'esibizione delle prove che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche prima della conclusione del procedimento da parte dell'autorità garante della concorrenza.

7. Quando l'autorità garante della concorrenza intende fornire il proprio parere sulla proporzionalità della richiesta di esibizione può presentare osservazioni al giudice. Al fine di consentire all'autorità garante della concorrenza di esercitare la facoltà di cui al periodo precedente, il giudice informa la medesima autorità delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli atti che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorità sono inserite nel fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 96 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

8. Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un procedimento davanti a un'autorità garante della concorrenza ed è necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, il giudice può sospendere il giudizio fino alla chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorità o in altro modo.

9. Sono fatte salve le norme e prassi previste dal diritto dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali sulla protezione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e della corrispondenza tra tali autorità.

Art. 5 - Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza

1. Le prove che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque ottenute dalle parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.

2. Le prove che rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 6, comunque ottenute dalle parti solo mediante l'accesso al fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per il risarcimento del danno solo dalla parte che le ha ottenute o dal suo successore nel diritto.

Art. 6 - Sanzioni

1. Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

3. Alla parte o al terzo che non rispetta o rifiuta di rispettare gli obblighi imposti dall'ordine del giudice a tutela di informazioni riservate a norma dell'articolo 3, comma 4, il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

4. Alla parte che utilizza le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5 il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai rappresentanti legali della parte o del terzo autori delle violazioni.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3 o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

7. Ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, se la parte utilizza prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5, il giudice può respingere in tutto o in parte le domande e le eccezioni alle quali le prove si riferiscono.

CAPO III - EFFETTO DELLE DECISIONI DELL'AUTORITÀ, TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE AZIONI E RESPONSABILITÀ IN SOLIDO

Art. 7 - Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza

1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento

della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno.

2. La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le facoltà e gli obblighi del giudice ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8 - termine di prescrizione

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi:

- a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
- b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
- c) dell'identità dell'autore della violazione.

2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo.

Art. 9 - Responsabilità in solido

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che viola il diritto della concorrenza è responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti quando la sua quota nel mercato rilevante è rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si è protratta la violazione del diritto della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita di valore delle sue attività. La PMI è responsabile in solido anche nei confronti di soggetti danneggiati diversi da quelli di cui al periodo precedente solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

2. La deroga di cui al comma 1, primo periodo, non si applica quando la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile il beneficiario dell'immunità è responsabile in solido:

- a) nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti;
- b) nei confronti di altri soggetti danneggiati, solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1, secondo periodo, e 3, lettera b), inizia a decorrere da quando risulta accertato che gli stessi non

possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

5. Il regresso contro il beneficiario dell'immunità da parte di colui che ha risarcito il danno non può superare la misura del danno che lo stesso beneficiario dell'immunità ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed è comunque determinato ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile.

CAPO IV - TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO

Art. 10 - Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo

1. Il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza può essere chiesto da chiunque lo ha subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione.

2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore della violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento non supera il danno da sovrapprezzo subito a tale livello, fermo il diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento per il lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo.

3. Le disposizioni del Capo IV del presente decreto si applicano anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una fornitura all'autore della violazione.

Art. 11 - Eccezione di trasferimento

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi.

Art. 12 - Acquirenti indiretti

1. Nelle azioni di risarcimento del danno per trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo, l'attore deve dimostrare l'esistenza e la portata del trasferimento anche chiedendo l'esibizione di prove al convenuto o a terzi.

2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimento del sovrapprezzo si presume quando l'acquirente indiretto dimostra che:

a) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza;

b) la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto;

c) l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.

3. Il convenuto può dimostrare che il sovrapprezzo di cui al comma 2 non è stato trasferito interamente o in parte sull'acquirente indiretto.

Art. 13 - Pluralità di azioni

1. Ferma la applicazione degli articoli 39 e 40 del codice di procedura civile e dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, nelle azioni di risarcimento del danno da trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza, il giudice, nel valutare se l'onere della prova previsto dagli articoli 11 e 12 è assolto, può tenere conto delle azioni di risarcimento del danno, anche proposte in altri Stati membri, relative alla medesima violazione del diritto della concorrenza ma promosse da attori che si trovano a un altro livello della catena di approvvigionamento e delle decisioni assunte in tali cause. Può, altresì, tenere conto delle informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza riguardanti il caso specifico.

CAPO V - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Art. 14 - Valutazione del danno

1. Il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.
2. L'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione.
3. Il giudice può chiedere assistenza all'autorità garante della concorrenza formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno. Salvo che l'assistenza risulti non appropriata in relazione alle esigenze di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, l'autorità garante presta l'assistenza richiesta nelle forme e con le modalità che il giudice indica sentita l'autorità medesima.

CAPO VI - COMPOSIZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE

Art. 15 - Effetti della composizione consensuale delle controversie

1. Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza si applicano l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'articolo 141-*quinquies* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma, del codice civile.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice, su istanza delle parti, può sospendere sino a due anni il processo pendente per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una procedura di composizione consensuale della controversia. Quando la conciliazione non riesce il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di

trenta giorni dalla formalizzazione della mancata conciliazione.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non si computa ai fini dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
4. L'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può considerare, ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'articolo 15 della medesima legge, il risarcimento del danno effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di composizione consensuale della controversia e prima della decisione dell'autorità.

Art. 16 - Effetti della composizione consensuale delle controversie sulle successive azioni per il risarcimento del danno

1. Nelle azioni per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato ad un accordo che compone la controversia non può chiedere la parte di danno imputabile al coautore della violazione che vi ha partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato.
2. I coautori della violazione che non hanno partecipato ad un accordo che compone la controversia non hanno regresso nei confronti dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per la parte del danno a questi imputabile.
3. Quando i coautori della violazione che non hanno partecipato all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta la parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo, il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento ai coautori della violazione che hanno partecipato all'accordo, salvo che le parti che hanno partecipato all'accordo che compone la controversia lo abbiano espressamente escluso.
4. Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile, nel determinare la misura del regresso dovuto dal coautore della violazione a ciascuno degli altri coautori della violazione responsabili per il danno cagionato dalla violazione del diritto

della concorrenza, il giudice tiene conto del risarcimento corrisposto dal predetto co-autore interessato nell'ambito di un accordo che compone la controversia concluso in precedenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il procedimento di composizione consensuale della controversia è definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

CAPO VII - DISPOSIZIONI ULTERIORI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Modificazioni alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorità", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli

101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 18 - Competenza dei tribunali per le imprese

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-bis e 1-ter»;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);

b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.».

Art. 19 - Disposizione transitoria

1. Ai fini dell'applicazione temporale del presente decreto, gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.

Art. 20 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2017

Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in <http://eur-lex.europa.eu>.

Comunicazione della Commissione sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti concernenti l'applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell'UE (2020/C 242/01) in <https://eur-lex.europa.eu>.

12.2. Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato

Art. 15 - Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato le giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze scritte delle giurisdizioni nazionali competenti a pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato. La copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.

3. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato. Previa

autorizzazione della giurisdizione competente, esse possono inoltre presentare osservazioni orali alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri.

Qualora sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, la Commissione, agendo d'ufficio, può presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri.

Previa autorizzazione della giurisdizione competente, essa può inoltre presentare osservazioni orali.

Esclusivamente ai fini della preparazione delle rispettive osservazioni, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione possono chiedere alla competente giurisdizione dello Stato membro di trasmettere o di garantire che vengano loro trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso trattato.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati i più ampi poteri di presentare osservazioni dinanzi alle giurisdizioni che siano conferiti alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri in forza della legislazione dei rispettivi Stati membri.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Art. 16 - Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza

1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato. *(Omissis)*

ELENCO DELLE FONTI CITATE

Disposizioni costituzionali: Artt. 41, 43, 117

Atti legislativi statali:

- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, *Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea*
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 20, 24)
- Legge 10 agosto 2016, n. 170, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015* (art. 10)
- Legge 9 luglio 2015, n. 114, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014* (art. 2)
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (art. 4)
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 34)
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* (artt. 133, 134, 135)
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* (art. 47)
- Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse* (art. 6)
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262, *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari* (artt. 20, 21, 22, 24)
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche* (artt. 8, 14-ter, 19)
- Legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo* (art. 1)
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*
- Legge comunitaria 1994 (art. 54)
- Legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità* (art. 2)
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287, *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*
- Legge 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale* (rinvio)

Regolamenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, *Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di*

competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17)

luglio 2013)

- Delibera 6 settembre 2012, n. 23863, *Procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della L. n. 287/1990*

Atti dell'AGCM:

- Provvedimento n. 28602/2021, concernente la rivalutazione soglie fatturato ex art.16, comma 1, della legge n.287/90

- Delibera 4 febbraio 2020, n. 28145, *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*

- Comunicazione del 5 dicembre 2017 sulle procedure di applicazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

- Comunicazione - *Nuova disciplina relativa all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione* (art. 16 della legge n. 287/90, come modificato dall'art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in vigore dal 29 agosto 2017)

- Delibera 28 ottobre 2015, n. 25690, *Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*

- Delibera 22 ottobre 2014, n. 25152, *Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990*

- Comunicazione - *Individuazione della seconda soglia di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 nei casi di costituzione di nuova impresa comune e di fusione* (05/08/2013)

- *Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287* (come modificata dalla delibera n. 24219 del 31 gennaio 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31

- *Comunicazione concernente alcuni aspetti procedurali relativi alle operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287* (ultima modifica delibera AGCM n. 21907 del 15 dicembre 2010)

- Delibera 14 dicembre 2006, n. 16218, *Applicazione dell'art. 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*

Trattati internazionali:

- Trattato sull'Unione Europea (art. 3)

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt. 101, 102, 106, 107, 108, 120) e relativo Protocollo n. 27, sul mercato interno e la concorrenza

Regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea:

- Regolamento (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (artt. 1, 4, 9, 22)

- Regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (artt. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22)

- Regolamento (CE) n. 1215/1999 del 10 giugno 1999, che modifica il Regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

- Regolamento (CEE) n. 2821/71 del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate

- Regolamento (CEE) n. 19/65 del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

Decisioni della Commissione Europea:

- Decisione del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE)

Regolamenti della Commissione Europea:

- Regolamento (UE) 2021/1237 del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti

- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili

- Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

- Regolamento (UE) n. 316/2014 del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

- Regolamento (UE) n. 1218/2010 del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione

- Regolamento (UE) n. 1217/2010 del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

- Regolamento (UE) n. 330/2010, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

Comunicazioni della Commissione Europea:

- Comunicazione della Commissione sui Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo del 25 novembre 2021 C (2021) 8481

- Orientamenti della Commissione sull'applicazione del meccanismo di rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni per determinate categorie di casi (2021/C 113/01)

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01), C/2021/2594

- Protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti concernenti l'applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell'UE (2020/C 242/01)

- Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (2020/C 91 I/01), esteso e integrato con: Comunicazione del 3 aprile 2020 C (2020) 2215; Comunicazione dell'8 maggio C (2020) 3156; Comunicazione del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03); Comunicazione del 13 ottobre 2020 C (2020) 7127 final; Comunicazione del 28 gennaio 2021 C 2021/C 34/06; Comunicazione del 18 novembre 2021 C 2021 8442
- Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 159/01)
- Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)
- Comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (versione consolidata, in GU C 256 del 5.8.2015)
- Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (comunicazione «*de minimis*») (2014/C 291/01)
- Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (2014/C 89/03)
- Rettifica della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2014/C 11/05)
- Comunicazione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2013/C 366/04)
- Comunicazione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (2013/C 167/07)
- Comunicazione contenente la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
- Comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02)
- Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (2011/C 11/01)
- Orientamenti sulle restrizioni verticali (SEC/2010/411 def)
- Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05)
- Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (2010/C 82/02)
- Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (GU C 45 del 24.2.2009, pp. 7-20)
- Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del Regolamento del Consiglio relativo al

- | | |
|--|---|
| controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 265/07) | comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03) |
|--|---|
-
- Comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01)
 - Chiarimenti relativi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto (97/C 298/05)
 - Comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)
 - Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (91/C 233/02)
 - Comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni (2005/C 56/02)
 - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato (2004/C 101/08)
 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (2004/C 101/07)
 - Comunicazione sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) (2004/C 101/06)
 - Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali, a norma del Regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03)
 - Comunicazione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (98/C 66/01)
 - Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (98/C 39/02)
 - Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

